

COSTITUZIONI E DIRETTORIO

COSTITUZIONI E DIRETTORIO

N.B. In questa edizione sono state integrate le modifiche apportate dai capitoli generali del 1986, 1992, 1998 e 2004, relative agli articoli: *10.1, 38.2, 82, 99.1, 120, 126.1, 127.2, 135, 136, 142, 175, 180.1, 180.5, 181, 182, 182.1-4, 183, 195.3, 196, 196.1, 196.1bis, 196.4, 196.5, 197, 206.2/1, 206.2/5, 206.2/12, 207.5, 209.3, 213.1, 215, 215.3-4 e 223* (in corsivo il numero degli articoli in cui è stato modificato il termine “delegazione” e “delegato regionale” in “regione” e “superiore regionale”). È stato integrato anche l'indice analitico.

SOCIETÀ SAN PAOLO

PRESENTAZIONE

Il decreto della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, con cui viene data alle nostre costituzioni l'approvazione definitiva, reca significativamente la data del 4 aprile 1984, giorno centenario della nascita del Fondatore.

Don Alberione ha sempre dato al sigillo autoritativo della Chiesa un grande valore. «Quando – affermava nel 1960, – convenientemente rivedute e corrette, le costituzioni vengono consegnate all'istituto, è la voce del Vicario di Gesù Cristo che parla come supremo Superiore dei religiosi. Dice col fatto: Ecco la vostra via della santificazione, seguitela fedelmente. Inoltre riconosce che l'istituto è utile alla Chiesa e alle anime, secondo i tempi che si attraversano. A questo punto si eclissa il Fondatore, e sta la Santa Sede, suprema moderatrice» (UPS I, p. 50).

Il lungo travaglio, l'evoluzione normativa stessa intercorsa fra le prime costituzioni approvate dalla Santa Sede (10 maggio 1941) e il testo presente, non devono essere considerati, nep-

*Nota - Gli articoli preceduti da **un solo numero** e scritti in righe più lunghe appartengono alle **costituzioni**.*

*Quelli invece preceduti da **due numeri** (es: 2.1. oppure 18.2., ecc.) e scritti in righe più corte appartengono al **direttorio**.*

pure in un «apice», come un'interruzione di quella linea che congiunge il carisma del Fondatore, totalmente espresso nel testo costituzionale, con il carisma del magistero della Chiesa che lo assume, lo universalizza e lo affida a noi come regola di vita e di missione.

Chi di noi ha potuto seguire le varie tappe di tale complessa evoluzione, messa in moto dal Concilio Vaticano II attraverso il Capitolo Speciale del 1969-71, è consapevole di quale attenzione sia stata oggetto l'eredità di dottrina, di spirito e di prassi apostolica di Don Alberione e, contemporaneamente, la dottrina e le norme pastorali e canoniche nate dal suddetto concilio.

Le costituzioni attuali sono una sintesi di tutto ciò. Una sintesi «definitiva» nel senso che è terminata la tappa di sperimentazione; non nel senso che costituisca un codice intangibile.

Attraverso il cammino che farà la Chiesa e la congregazione nella Chiesa, durante gli anni che verranno, anche le nostre costituzioni riceveranno, qua e là, quei ritocchi che si vedranno necessari, seguendo sempre e soltanto la duplice legge della vita: la legge della «fedeltà» e la legge della «crescita».

«Con gioia – ci esortava il Fondatore – prendiamo il libro delle costituzioni, baciamolo, meditiamolo, perché in esso sono indicati i mezzi migliori, la “optimam partem”, per il massimo, la santità» (UPS I, p. 43).

D. Renato Perino
Superiore generale

SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI

Prot. n. A. 77 - 1/83

DECRETO

La Società San Paolo, con sede generalizia in Roma, si dedica alla divulgazione del messaggio della salvezza mediante gli strumenti di comunicazione sociale forniti dal progresso umano e richiesti dalle necessità e dalle condizioni dei tempi.

Seguendo le direttive del Concilio Vaticano II e le successive disposizioni ecclesiastiche, ha provveduto a rivedere le Costituzioni, il cui testo è stato dal Superiore Generale, per incarico del Capitolo, presentato alla Santa Sede, chiedendone l'approvazione.

Questa Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, dopo aver affidato il testo allo studio dei suoi Consultori, tenuto conto del voto favorevole del Congresso, che ebbe luogo il giorno 6 dello scorso mese di marzo, con il presente Decreto lo approva e lo conferma con le modifiche stabilite dal medesimo Congresso, secondo l'esemplare redatto in lingua italiana, che si conserva nel suo Archivio, osservato quanto per diritto si deve osservare.

Fedeli al carisma del Fondatore, Don Giacomo Alberione, e stimolati dal suo esempio, i Religiosi della Società San Paolo adempiano con generoso impegno e gioia la specifica missione apostolica, che la Chiesa ha loro affidato.

Roma, 4 aprile 1984, I Centenario della nascita del Fondatore.

Firmato

E. Card. Pironio, Pref.
Agostino Mayer, Segr.

SIGLE

BIBLICHE: Sono quelle usate nella traduzione ufficiale della CEI.

CONCILIARI («Documenti del Vaticano II»):

- AG (*Ad gentes* / Missioni)
- DV (*Dei verbum* / Rivelazione)
- GE (*Gravissimum educationis* / Educazione della gioventù)
- GS (*Gaudium et spes* / Chiesa-Mondo)
- IM (*Inter mirifica* / Mezzi di c.s.)
- LG (*Lumen gentium* / Chiesa)
- OT (*Optatam totius* / Formazione sacerdotale)
- PC (*Perfectae caritatis* / Vita religiosa)
- PO (*Presbyterorum ordinis* / Ministero sacerdotale)
- SC (*Sacrosanctum concilium* / Liturgia).

DOCUMENTI ECCLESIALI (postconciliari):

- CJC (*Codex Juris Canonici* / Codice di Diritto Canonico: 25.1.1983)
- CP (*Communio et progressio* / Mezzi di c.s.: 23.3.1971)
- CT (*Catechesi tradendae* / Catechesi del nostro tempo: 16.10.1979)
- EN (*Evangelii nuntiandi* / Evangelizzazione contemporanea: 8.12.1975)
- ES (*Ecclesiae sanctae* / Applicazioni varie: 6.8.1966)
- ET (*Evangelica testificatio* / Vita religiosa: 29.6.1971)
- MC (*Marialis cultus* / Culto mariano: 2.2.1974)

- MR (*Mutuae relationes* / Relazioni vescovi-religiosi: 14.5.1978)
 RC (*Renovationis causam* / Vita religiosa: 6.1.1969).

SCRITTI DI DON ALBERIONE:

- AD «Abundantes divitiae gratiae suae» (Roma, 1971)
 ArGe/A (Archivio generale): Predicazione del Fondatore raccolta e coordinata per argomento dalle Figlie di San Paolo: *Apostolato*.
 ArGe/D Idem: *Devozioni paoline*.
 ArGe/VRg Idem: *Vita religiosa*.
 CISP «Carissimi in San Paolo» (Roma, 1971).
 HM I, 3 «Haec meditare» (III volume della I serie - Roma, 1947).
 SdC «Spiegazioni delle Costituzioni» (Roma FSP, 1962).
 UPS I-IV «Ut perfectus sit homo Dei» (Albano-Ostia, 1960-62).
 * Nelle citazioni marginali, non si specificano le opere del Fondatore: si indica soltanto il nome, «D. Alberione».
 Doc. Cap. «Documenti Capitolari» (Capitolo gen. speciale SSP, 1971): vengono citati poche volte, ma essi sono il retroterra di quasi la totalità degli articoli.
 ** Infine, quando il rimando marginale non porta nessuna sigla, si riferisce agli articoli delle stesse Costituzioni-Direttorio.

PREMESSA

«La Famiglia Paolina aspira a vivere integralmente il vangelo di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, nello spirito di S. Paolo, sotto lo sguardo della Regina Apostolorum». (AD 93)

Tutti gli uomini sono chiamati all'unione con Gesù Cristo, luce del mondo da cui veniamo, per cui viviamo e verso cui andiamo (LG 3). Dio ha voluto salvare e santificare gli uomini non individualmente e isolatamente tra loro, ma costituendoli in un *popolo* che lo riconoscesse nella verità e lo servisse nella santità (LG 9a), mediante un'alleanza d'amore. Questa chiamata di Dio si concretizza lungo la storia, raggiungendo intimamente la persona di ciascuno e sollecitando una risposta che lo impegni.

Cristo, inviato a noi dal Padre nella pienezza dei tempi (Gal 4,4), ha stabilito la nuova e definitiva alleanza tra Dio e gli uomini nel suo sangue, convocando un popolo che si raccogliesse in unità, non secondo la carne, ma nello Spirito, e costituisse un nuovo popolo di Dio, la *Chiesa di Cristo* (LG 9ab).

Alla Chiesa siamo stati incorporati in forza della parola del Dio vivo, per la fede e il battesimo, costituiti in «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisizio-

ne... che un tempo non era popolo e adesso (è) popolo di Dio» (1Pt 2,9-10).

Questa Chiesa santa, per volontà divina, è ordinata e si regge con mirabile varietà. In essa, pur essendo tutti chiamati alla santità, non tutti avanzano per lo stesso cammino (LG 32abc): «Dio ha disposto ognuno dei membri del corpo come ha voluto» (1Cor 12,18). Perciò si danno vari stati di vita nella Chiesa, anche se tutti i fedeli sono chiamati alla perfezione della carità, secondo la diversa misura dei doni ricevuti da Cristo (LG 40b). Uno di questi «stati» è costituito da quei fedeli che, mediante i voti pubblici di castità, povertà e obbedienza, o per altri sacri vincoli analoghi, si obbligano alla pratica dei consigli evangelici, dandosi completamente al servizio di Dio sommamente amato (LG 44a). I fedeli così consacrati si preoccupano in modo speciale della imitazione di Gesù Cristo che, vergine e povero (Mt 8,20; Lc 9,58), redense e ricondusse al Padre gli uomini con la propria obbedienza sino alla morte (Fil 2,8). E facendo propri i sentimenti e le aspirazioni di lui, spinti dalla carità dello Spirito Santo, si dedicano più intensamente alla crescita del corpo mistico di Cristo nel mondo (PC 1c). Diventano così, ad imitazione del Maestro divino, segno e testimonianza della vita dei veri figli di Dio, creati per una felicità che non è di questo mondo, ma aspira alla partecipazione della gloria eterna del loro Padre che è nei cieli (LG 44c).

Tale è la *vita religiosa*, che fin dalle origini della Chiesa fiorì con mirabile varietà nel seno della stessa (PC 1b), e che appartiene fermamente alla sua vita e alla sua santità (LG 44d).

La gerarchia ecclesiastica si è data sempre cura di regolare la pratica dei consigli evangelici (LG 45a) e di determinarne forme stabili di vita (LG 43a). Così, nel quadro della vita religiosa, ci sono nella Chiesa istituti che si dedicano a diverse *opere di apostolato*, che hanno doni diversi secondo la grazia che è stata loro data (PC 8a).

La nostra vita rientra in tutti questi lineamenti. Siamo di fatto una congregazione religiosa di vita apostolica.

* * *

Le *costituzioni*, rinnovate dal Capitolo generale speciale secondo i criteri del Concilio Vaticano II e del motu proprio «*Ecclesiae Sanctae*» – nonché da altri documenti postconciliari e dall'opera dei successivi Capitoli generali – mentre tracciano le grandi linee direttrici della vita religiosa e il carisma proprio della nostra congregazione, mirano ad aiutarci nella risposta – personale e comunitaria – che dobbiamo dare alla chiamata di Dio. Le costituzioni non possono dirci tutto, ma sono il primo strumento della nostra vita di fraterna comunione apostolica e punto fermo

di riferimento ai valori fondamentali della nostra vita consacrata.

Nessuna norma tuttavia può sostituirsi alla responsabilità di ognuno di noi, alla sua adesione veramente personale e attiva alla fede (Rm 16,26; GS 7c) in risposta alla chiamata di Dio in Cristo. Nessun testo sostituirà mai l'amore a Cristo Gesù:

«Ricordati di Gesù Cristo risuscitato da morte...

Se siamo morti con lui, vivremo pure con lui;
se soffriamo con lui, regneremo anche con lui;

se lo rinneghiamo, egli pure ci rinnegherà.

Se non gli saremo fedeli, egli tuttavia rimarrà fedele,

perché non può rinnegare se stesso».

(2Tm 2,8.11-13)

I

LA NOSTRA IDENTITÀ NELLA CHIESA DI CRISTO

*«Una organizzazione... religiosa,
dove le forze sono unite, dove la dedizione
è totale, dove la dottrina sarà più pura;
e questa società di anime che amano Dio
con tutta la mente, le forze, il cuore,
si offrono a lavorare per la Chiesa,
contente dello stipendio divino:
Riceverete il centuplo, possederete
la vita eterna».*

(AD 24)

1. CONGREGAZIONE RELIGIOSA APOSTOLICA

«La devozione del Divino Maestro vuol dire molte cose e vuol dire anche poche cose: significa devozione, consacrazione, dedizione al Maestro divino, Via, Verità e Vita, e donazione totale, integrale di noi stessi nelle forze fisiche, morali, intellettuali, ed anche nell'essere da cui provengono le forze. È prendere tutto dal Maestro divino nella sua luce, nel suo spirito, nei suoi esempi e nella sua grazia. Vivere in lui, per lui, con lui e da lui». (HM I, 3, 14)

1. Con libera risposta all'appello dello Spirito Santo, abbiamo deciso di seguire Gesù Cristo, dedicandoci totalmente a lui e ci siamo uniti come sue membra in fraterna comunione di vita, per essere segno e testimonianza del suo amore, nella congregazione religiosa della Società San Paolo.

cf ET 7a;
PC 1bc

2. La Società San Paolo è una congregazione religiosa clericale di vita apostolica. Essa ha come fine la perfezione della carità nei suoi membri, conseguita mediante lo spirito e la pratica dei voti di castità, povertà e obbedienza e fedeltà al Papa, nella vita comune, a norma delle presenti costituzioni, e la evangelizzazione degli uomini mediante l'apostolato

cf ET 1

cf EN 69

con gli strumenti della comunicazione sociale.

2.1. Fondata dal sacerdote Giacomo Alberione, il 20 agosto 1914, con la specifica missione di diffondere la buona stampa, la Società San Paolo, sotto la guida del Fondatore stesso, ha assunto progressivamente l'attuale fisionomia che la vede impegnata nella diffusione del messaggio della salvezza mediante gli strumenti della comunicazione sociale. Sempre attenta ai segni dei tempi, la congregazione accetterà e farà suo qualsiasi altro mezzo più celere ed efficace che l'intelligenza umana scoprirà per il maggior bene degli uomini. Ottenuto il «decretum laudis» il 10 maggio 1941, fu definitivamente approvata dalla santa Sede il 27 giugno 1949.

3. La Società San Paolo è parte e «altrice» della Famiglia paolina, cioè dell'insieme di congregazioni religiose, istituti aggregati e organizzazioni apostoliche fondati da Don Giacomo Alberione, che sono i seguenti:

- Società San Paolo;
- Pia Società delle Figlie di San Paolo;
- Pie Discepoli del Divino Maestro;
- Suore di Gesù Buon Pastore;
- Suore della Regina degli Apostoli;
- Istituti aggregati:
 - Gesù Sacerdote;
 - San Gabriele Arcangelo;
 - Maria Santissima Annunziata;
 - Santa Famiglia;
- Unione dei Cooperatori paolini.

Tutti questi istituti «considerati assieme formano la Famiglia paolina... Hanno comune origine, comune spirito, fini convergenti». La loro appartenenza alla Famiglia paolina, voluta come tale dal Fondatore, è uno degli elementi carismatici di ogni istituto.

UPS III, 185;
cf AD 34-35

4. I membri della Società San Paolo, sacerdoti e discepoli, professano i medesimi voti religiosi; formano una comunità di vita, di preghiera e di apostolato; si reggono con le stesse norme; partecipano ai medesimi benefici spirituali e hanno diritti e doveri comuni, eccetto quelli provenienti dagli ordini sacri.

Doc. Cap.,
32-34

5. Nel carisma fondazionale di D. Alberione, il sacerdozio è una componente irrinunciabile. Dai sacerdoti paolini «devono discendere il calore e la luce vitale» che rinvigoriscano la comunità, la congregazione e l'intera Famiglia paolina, ravvivandone gli ideali e stimolandone l'urgenza apostolica. Lo spazio tipico che nell'apostolato specifico occupa il sacerdote paolino, in virtù della sua ordinazione e associazione all'episcopato, è quello di essere l'esperto della parola di Dio, conferendo garanzia e ufficialità alla predicazione del messaggio salvifico.

UPS I, 20

cf LG 28b

La presenza del discepolo paolino nell'organico della congregazione è strettamente complementare e coesenziale a quella del sacerdote. Il suo spazio tipico è quello di essere

cf CISP 353

mediatore attivo della parola di Dio in ordine alla comunicazione sociale, «moltiplicando indefinitivamente» la predicazione.

AD 42

cf CISP 159s

L'unione tra sacerdoti e discepoli, che si costituiscono a vicenda «paolini» e che comporta la corresponsabilità di tutto ciò che riguarda la vita di comunità e l'apostolato, è stata intesa dal Fondatore come una delle caratteristiche peculiari o «novità» della congregazione.

6. I paolini stimeranno grandemente la vita comune, come mezzo congruo per acquistare le virtù della carità nel rispetto scambievole e portando i pesi gli uni degli altri; per crescere in umiltà; per esplicare con più efficacia e sicurezza il proprio zelo, poiché «l'unità dei fratelli manifesta l'avvento di Cristo e da essa promana grande energia per l'apostolato».

cf Rm 12,10;
Gal 6,2

PC 15a

2. SPIRITUALITÀ PAOLINA

«Se ci chiedono qual è lo spirito paolino, dobbiamo saper rispondere che è vivere in Gesù Cristo come è presentato da san Paolo. La vita paolina è questa: vivere nella Chiesa e in Cristo sull'esempio di san Paolo, sotto la protezione di san Paolo. Egli si è fatto forma ai suoi discepoli e la sua forma è conformata alla forma originale che è Cristo stesso».

(ArGe/D, 89, 71)

7. La congregazione, costituita sotto il titolo e il patrocinio di san Paolo apostolo, dottore delle genti, professa una speciale devozione verso Gesù Cristo divino Maestro, via, verità e vita, e verso la vergine Maria Regina degli Apostoli. Di Cristo si alimenta mediante la parola di Dio e l'eucaristia; in lui unifica la preghiera, lo studio, l'apostolato, la consacrazione religiosa; da lui prende per comunicare all'uomo la pienezza del mistero salvifico di Dio.

cf AD 93-100

8. Per entrare in questo spirito seguiamo l'esempio del Fondatore, che visse l'esperienza del Cristo Maestro espressa dalla sintesi dell'Apostolo: «Il Cristo vive in me». Per questo il nostro spirito è detto «spirito paolino». Essere paolini, cioè «vivere in Cristo», investe dunque la totalità della vita:

Gal 2,20

- Ef 4,24;
Col 3,9
- significa essere «uomini nuovi», figli di Dio;
 - capaci di accogliere tutti i valori;
 - aperti a una visione dinamica della storia secondo il disegno di Dio;
 - disposti ad amare senza misura, fino a farci «tutto a tutti».
- 1Cor 9,22

9. Nella visione cristocentrica di san Paolo si rispecchia l'indirizzo spirituale del Fondatore, il quale ci invita a comprendere il mistero totale del Figlio di Dio attraverso il concetto evangelico di Maestro che, «essendo la Via, la Verità e la Vita, risponde a tutte le attese dello spirito umano, anzi infinitamente le supera».

AG 13a

Il Cristo che san Paolo presenta è colui che chiama alla sua scuola ogni uomo, per essergli

- via alla comunione con Dio e con gli uomini;
- verità per la visione chiara e definitiva circa Dio Padre e circa l'uomo stesso, la sua storia e il suo altissimo fine;
- vita per le esigenze integrali dell'essere umano, incapace da solo a raggiungere la sua pienezza, cioè il fine soprannaturale.

Gal. 2,20

10. «Vivere in Cristo» impegna la totalità del nostro essere ed esige una risposta integrale, che noi cercheremo di dare in tutti gli aspetti della nostra vita: «Tra le cose che si devono apprendere nella Famiglia paolina, la prima e principale è la devozione a Gesù Maestro. Essa... investe tutta la persona, si

applica al lavoro spirituale, allo studio, all'apostolato, a tutta la vita religiosa».

D. Alberione

10.1. La prima domenica del mese sia dedicata con culto più solenne al Maestro divino. Ogni provincia o regione studi come organizzare fruttuosamente la celebrazione.

11. La nostra fisionomia di consacrati e di apostoli ci è data anche da Maria vergine e madre di Dio, da noi venerata come Regina degli Apostoli, essendo ella «il modello di quell'amore materno del quale devono essere animati coloro che nella missione della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini». Ella ha, «dopo Cristo, il posto più alto e più vicino a noi»; è ispiratrice e forza del nostro apostolato: «Ci diede tutto il Cristo, Via, Verità e Vita»; è perfetto modello di disponibilità a Dio e ai fratelli. A lei renderemo speciale culto, anche con la devozione del rosario, la cui recita «si riterrà sempre come un grande mezzo di progresso ed un grande segreto di gioia, di forza e di luce».

LG 65; 54

D. Alberione

CISP 108;
cf MC 42-55

11.1. La nostra devozione verso di lei si alimenta anche con le preghiere costantemente inculcate nella congregazione, con il ricorso abituale alla sua protezione, con lo sforzo continuo di imitarla nella sequela di Cristo e nella disponibilità totale ai disegni di Dio.

12. Veneriamo inoltre san Paolo apostolo come padre, maestro e ispiratore della nostra missione. Da lui impariamo l'universalismo,

che deve spingerci a portare il messaggio della salvezza a tutti i popoli; l'adattamento pastorale che ci induce a farci tutto a tutti e l'ansia di animare in Cristo tutti i valori umani.

cf 1Cor 9,22;
Fil 4,8s

12.1. In tutte le case dell'istituto si celebrino pertanto con particolare solennità le feste di san Paolo, della Regina degli Apostoli e del divino Maestro, rispettivamente il 30 giugno, il sabato dopo l'ascensione del Signore e l'ultima domenica di ottobre.

13. La spiritualità paolina è la nostra voce profetica nella Chiesa, entro la quale abbiamo una responsabilità specifica: è quindi compito di ciascuno di noi il divulgarla.

13.1. A tal fine i superiori procurino che vi siano religiosi preparati in materia; stimolino la formazione di centri di spiritualità; promuovano convegni, anche con la partecipazione dei vari rami della Famiglia paolina, per farne conoscere le multiformi ricchezze.

3. COMUNITÀ DI VITA

«Per noi la vita comune è nata dall'apostolato e in vista dell'apostolato. Questo carattere di società finalizzata ad uno scopo, comprende bensì il bene comune dei membri; ma insieme la stessa osservanza della vita comunitaria ha una organizzazione che tiene conto di questo: "siamo al servizio delle anime"; religiosi apostoli». (UPS I, 285)

14. La Società San Paolo è strutturata in comunità a livello locale, regionale, provinciale e generale. Per garantire la coesione, a capo di ogni comunità c'è sempre un superiore con i rispettivi consiglieri.

cf 158; 180.6

15. Poiché il fine della Società San Paolo si consegue mediante un apostolato eminentemente comunitario, tutti i membri coltivino la collaborazione fraterna e l'amicizia, e si aiutino vicendevolmente per corrispondere alla comune vocazione.

cf ET 39

16. Uniti insieme, viviamo i valori propri della comunità consacrata, consapevoli che della concreta testimonianza di essi siamo debitori alla Chiesa e al mondo. Seguendo Cristo, che ci chiede una comunione di vita come quella delle Persone divine e ci avverte

cf ET 3c

Gv 13,24 che gli daremo testimonianza se sapremo
 «amarci l'un l'altro come egli ci ha amati»,
 noi ci sforziamo di realizzare l'aspirazione
 della Chiesa, che i discepoli di Cristo vivano
 At 4,32 con «un cuor solo e un'anima sola».

17. Il valore fondamentale della comunità è costituito dalle persone che la compongono, e il fine di essa è l'aiuto fraterno per la loro santificazione nella dedizione all'apostolato.

cf 1Cor 12,26 **17.1.** La nostra vita fraterna raggiunge la sua migliore espressione quando onoriamo i fratelli riconoscendo le loro doti, facendo loro sentire la nostra stima, partecipando ai loro successi, alle loro gioie e alle loro pene. Al tempo stesso, con realismo, sapremo comprenderne le deficienze, accettandoci mutuamente con pazienza, giacché la nostra non è una comunità di perfetti, ma di persone impegnate in uno sforzo di «continua conversione».

cf Gal 6,2

D. Alberione

cf ET 39 **18.** Si ricordi che la comunità da tutti desiderata è sempre da costruire con l'impegno quotidiano di ciascuno, e da arricchire con l'apporto di tutti. I paolini procurino quindi di scoprire in essa i benefici della solidarietà, del mutuo aiuto e della comprensione.

Per favorire la convivenza nelle case legittimamente costituite, si stabiliscano sempre luoghi e tempi da riservare esclusivamente ai religiosi.

18.1. In base ai principi di corresponsabilità e di sussidiarietà, si dia grande importanza alle

riunioni comunitarie periodiche nelle quali ogni religioso possa manifestare liberamente e responsabilmente il proprio punto di vista sugli argomenti trattati, contribuendo così al bene di tutta la comunità, nel pieno rispetto e comprensione delle opinioni degli altri. Per facilitare questa partecipazione di tutti ai problemi comuni e affrontarli con spirito costruttivo, i superiori favoriscano un'informazione e un cointeressamento adeguati.

cf ET 25

18.2. Le riunioni comunitarie stimoleranno il lavoro di gruppo, al quale tutti i membri si prestino in ordine alla disciplina religiosa, alla formazione, all'apostolato, alle questioni economiche e a una periodica revisione di vita della comunità.

19. L'unione di tutti i membri si realizza soprattutto nel mettersi docilmente in ascolto della parola di Dio, nel celebrare il mistero eucaristico e nel partecipare al comune apostolato.

19.1. In particolare, ognuno cerchi

- di adeguarsi agli orari stabiliti secondo le esigenze comunitarie e di apostolato;
- di segnalare al superiore o responsabile i propri spostamenti ed assenze;
- di osservare nei tempi indicati il silenzio necessario per favorire il riposo, lo studio, il lavoro, il raccoglimento;
- di partecipare in comune alle refezioni, considerandole come incontri di famiglia;
- di praticare l'ospitalità discreta e cordiale con i fratelli e con altre persone, principal-

- mente del clero secolare, religiosi, familiari e benefattori;
- di fare buon uso del tempo libero, dei giorni di festa e delle vacanze, per ricrearsi, per arricchirsi spiritualmente e culturalmente, per intensificare l'unione fraterna, per rinnovare le disposizioni di collaborazione in seno alla comunità.

19.2. Tutti devono curare con prudenza la propria salute; se qualcosa provoca danno, lo si renda noto ai rispettivi superiori.

19.3. I membri più giovani tengano in conto l'esperienza dei maggiori, dialoghino con essi e li mettano al corrente della propria attività. Da parte loro, i più anziani accolgano i più giovani con benevolenza, cerchino di comprenderli e incoraggiarli.

19.4. Per provvedere alle necessità derivanti da invalidità, malattia e vecchiaia, i superiori maggiori adottino le opportune provvidenze conformi alle leggi locali: o mediante una forma di previdenza interna, oppure ricorrendo a istituti di assicurazione statali o privati.

20. La comunità avrà cura speciale dei fratelli anziani, benemeriti per il servizio prestato alla congregazione. Verso di essi si avrà rispetto e affetto, e saranno loro prodigate le cure di cui hanno bisogno.

21. Quando un membro si ammala, i superiori procurino che l'infermo riceva in tempo i rimedi di cui ha bisogno, in primo luogo gli

aiuti spirituali. Tutti i fratelli testimonino al malato la carità, visitandolo, confortandolo ed esprimendogli solidarietà. Da parte sua, l'infermo sappia accettare la prova del dolore dalle mani del Padre, vivendo in Cristo il mistero pasquale. A tale scopo, quando l'aggravarsi del male lo richieda, i superiori ne rendano consapevole l'infermo.

4. VITA CONSACRATA

*«Tutto: ecco la grande parola!
La santità vostra dipende da quel tutto.
Se ci diamo integralmente al Signore, se gli
diamo la mente, la volontà, il cuore, il corpo,
tutto quello che abbiamo e quello che
avremo, apparterremo interamente a Dio.
Così ha fatto S. Paolo: egli in tutto ha seguito
il Signore».* (ArGe/VRg, 213)

cf PC 5b; 8b **22.** Con la professione pubblica dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza e il voto di fedeltà al Papa, i paolini vengono consacrati più intimamente al servizio di Dio e della Chiesa e incorporati nella Società San Paolo quali membri effettivi.

cf LG 44a;
PC 5ab **23.** La consacrazione religiosa ha la sua radice in quella battesimale, rinvigorita successivamente nella cresima; la esprime con maggiore pienezza e ci fa vivere più intensamente nel clima dello Spirito, dal quale siamo deputati a uno specifico servizio nella Chiesa.

cf LG 45c **24.** Costituiamo una comunità consacrata, affermando la nostra appartenenza a Dio, il cui Spirito ci ha scelti, e alla Chiesa, che associa la nostra oblazione al sacrificio eucaristico. Questa consacrazione, mentre è un segno che può e deve attrarre efficacemente

tutti i figli della Chiesa a compiere senza cedimenti i doveri della vocazione cristiana, costituisce una profonda liberazione di noi stessi in vista di un impegno totale. Mediante essa consegniamo completamente la nostra esistenza alla volontà del Padre, e proclamiamo, non a parole ma con la vita, che il mondo non può essere trasformato senza lo spirito delle beatitudini. Rinunciando per scelta a certi valori terreni, testimoniamo la realtà dei beni invisibili già presenti nel tempo e, vigilianti, ne aspettiamo il compimento e la rivelazione nel secolo futuro.

cf ET 31
cf LG 44c
cf LG 31b
cf LG 44c;
46b

25. I voti religiosi sono un mezzo indispensabile per realizzare la nostra comunità; essi ci dispongono ad amare i fratelli che il Padre ci ha dato, non nell'ordine della carne o del sangue, ma secondo l'inclinazione più profonda e duratura che viene dallo Spirito; ci aiutano a vivere la comunità dei beni; ci orientano a cercare e realizzare insieme la volontà di Dio, affratellandoci in un'unica aspirazione e risposta alla chiamata del Signore.

cf ET 39

a) Voto di castità

«(Il religioso) offre a Dio non solo il cuore ma anche la mente, la volontà, la verginità delle forze stesse; l'anima religiosa non dà al Signore il frutto soltanto, ma anche la pianta: essa è tutta di Dio, totalmente ed interamente... Chi riserverà tutto il cuore per Gesù avrà la carità perfetta, il che equivale a castità perfetta».

(ArGe/VRg, 162)

cf ET 13 **26.** La castità consacrata equivale all'amore integrale. Dando a Dio la nostra persona, assumiamo e insieme consacriamo

- tutti i valori umani del nostro corpo e del nostro spirito,
- e le relazioni personali con tutti gli uomini.

Mt 19,12 **27.** Professando il consiglio evangelico della castità «per il regno dei cieli», i paolini si impegnano con voto a vivere la perfetta continenza nel celibato. In tal modo essi testimoniano la spirituale fecondità della Chiesa e la superiorità dei beni celesti; inoltre, avendo più libero il cuore, sono in grado di crescere maggiormente nell'amore di Dio e degli uomini.

cf ET 13; 15 **28.** La castità consacrata tocca intimamente le più profonde inclinazioni della natura umana ed è un «dono» del Padre: «Non tutti comprendono questa parola, ma solo quelli ai quali è concesso». Tale dono, equivalente a

un'assoluta presa di possesso da parte del Signore sulla nostra persona, esige una risposta che può essere data solo dall'«uomo nuovo», il quale vive in Cristo la realtà del mistero pasquale e impegna tutte le energie personali in uno sforzo continuo e graduale verso la maturità psicologica ed affettiva adattando allo scopo i mezzi adeguati.

Col 3,9ss

29. La pratica della castità esige un atteggiamento di serena vigilanza contro i rischi a cui è esposta, e un attento vaglio dei propri rapporti col mondo, sia diretti che tramite gli strumenti della comunicazione sociale.

cf PC 12c

30. Per alimentare questa virtù è necessario ricorrere, prima di tutto, all'assidua e umile preghiera, alla meditazione della parola di Dio, alla frequenza dell'eucaristia, ad una filiale devozione alla vergine Maria, al sacramento della riconciliazione, cui si unisca la mortificazione dei sensi. Così pure è importante creare nella comunità un vero ambiente di famiglia e coltivare una profonda amicizia fraterna.

cf Mt 19,26

cf PC 12b

cf ET 33; 34

31. Dal dono della castità deriva una straordinaria fecondità e paternità apostolica. Così fu per Maria, figura della Chiesa, che mostrò «in forma eminente e singolare il modello della vergine e della madre». E così fu per san Paolo, che abbracciò il celibato per generare mediante il vangelo uomini nuovi in Cristo.

LG 63

cf 1Cor 4,15;
Gal 4,19

cf PC 12a Noi facciamo della libertà del cuore il punto di partenza per l'incontro semplice e sincero con gli uomini, mediante l'apostolato. Posti nel campo della comunicazione sociale, in cui si incrociano tutte le espressioni della grandezza e della debolezza degli uomini, terremo ben chiaro dinanzi a noi il monito dell'Apostolo delle genti:

«Siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza macchia in mezzo a questa generazione perversa e corrotta.

Fra essa dovete risplendere come luminari nel mondo,

Fil 2,15-16 tenendo alta la parola di vita».

32. Considereremo tuttavia positivamente le realtà con le quali siamo a contatto a motivo dell'apostolato e nutriremo perciò grande rispetto e stima in Cristo per tutti i valori della persona umana. Non accentueremo da parte nostra gli aspetti di rinuncia, ma daremo testimonianza di gioia e di serenità, dedicandoci totalmente al «tesoro» che abbiamo scoperto.

cf Mt 13,44

32.1. In tutti i loro rapporti umani, i paolini ricordino la propria condizione di consacrati. Siano perciò prudenti, semplici, spontanei e delicati.

32.2. I religiosi «abbiano una conveniente conoscenza dei doveri e della dignità del matrimonio cristiano, che rappresenta l'unione di

cf ET 13

Cristo con la Chiesa; ma sappiano comprendere la superiorità della verginità consacrata a Cristo, in modo di fare a Dio la donazione completa del corpo e dell'anima, per mezzo di una scelta operata con matura deliberazione e magnanimità».

cf Ef 5,22ss

OT 10b

b) Voto di povertà

«Ci sia una povertà personale, individuale; ma ci sia anche una povertà sociale, dell'istituto. (...) Le congregazioni conservano lo spirito finché sono povere; quando la povertà viene meno, viene meno anche il sostanziale». (ArGe/VRg, 291, 230)

33. La povertà religiosa è affidarsi completamente a Dio, come unico e sommo bene, ed è distaccarsi dai beni terreni per amore di Cristo e degli uomini. Per i paolini essa sta al fondamento della propria vita, insieme con la pietà, lo studio e l'apostolato.

cf D. Alberione

34. Nel mondo biblico appare fin dal principio la preferenza di Dio per i poveri e i derelitti, staccati da sé e in totale dipendenza dal Signore. Alle soglie del nuovo testamento, la vergine Maria «eccelle fra gli umili e i poveri del Signore, che aspettano fiduciosi da lui la salvezza». E san Paolo fa osservare come in Cristo la povertà raggiunge il culmine. Lo stesso apostolo dà un esempio vivo di distacco volontario dai beni materiali, come

LG 55

cf 1Cor c. 9;
Fil 4,12

seria disponibilità al volere divino e all'apostolato, in piena libertà di spirito.

In questo spirito, ci impegniamo, con voto, a vivere in povertà, rinunciando al diritto di usare e disporre, senza il consenso del legittimo superiore, dei beni materiali.

35. L'esercizio del voto di povertà evangelica, oltre che un'esigenza comunitaria, è anzitutto un impegno personale: per amore a Cristo, alla comunità dei fratelli e agli uomini cui si deve portare il messaggio di salvezza, ognuno di noi si renderà interiormente libero assumendo il proprio impegno di dipendenza e di rinuncia per una totale integrazione nella comunità e nell'esercizio della sua missione. Perciò ognuno dei membri è tenuto a mettere tra i beni comuni, a servizio della congregazione, quanto riceve per il suo lavoro, per pensioni, sovvenzioni e assicurazioni o in dono.

35.1. Non basta che nell'uso dei beni i paolini si impegnino a dipendere dai superiori, ma è necessaria una pratica personale della povertà volontariamente abbracciata. Non si permetteranno depositi o amministrazioni o investimenti personali; eviteranno abusi relativi a oggetti privati; sceglieranno suppellettili modeste, secondo le necessità e gli usi locali.

35.2. I paolini non possono appropriarsi o amministrare indipendentemente i frutti del loro lavoro – sia manuale che intellettuale o ministeriale – perché appartengono alla comu-

cf ET 18; 21

nità. Così pure, i mezzi e gli strumenti per l'apostolato e per il ministero non siano considerati come proprietà personale, ma come attrezzatura a servizio comunitario. Viaggi e vacanze siano giustificati dalle necessità, orientati all'arricchimento culturale e apostolico e a un giusto riposo.

36. Consapevoli dell'importanza dell'attività umana, ognuno di noi abbraccerà la parte di lavoro affidatagli nell'organizzazione apostolica e concentrerà le proprie energie nel settore che gli è assegnato. Così la nostra povertà, sull'esempio di Cristo e di san Paolo, che vissero la condizione di lavoratori, diventa stimolo per una donazione continua di tutta la nostra persona.

cf PC 13d;
ET 20

cf 1Cor 9,12;
Fil 4,12

37. Posti al servizio della parola di Dio, ci sopraspenderemo con i nostri fratelli per annunciare Cristo mediante i mezzi più celeri e le forme più efficaci e più aggiornate per raggiungere tutti gli uomini. In questo sforzo ci lasceremo guidare unicamente dall'anelito apostolico di san Paolo: «Che la parola di Dio corra e sia glorificata».

2Tes 3,1

38. Sarà nostra preoccupazione esaminare se il nostro stile di vita – individuale e comunitario – costituisce una vera testimonianza di povertà. In questa revisione di vita terremo ben presente ciò che nel nostro apostolato dobbiamo ai poveri, ricordando la parola del

cf ET 16

Signore: «Quanto faceste a uno di questi più piccoli miei fratelli, lo faceste a me».

Mt 25,40

38.1. Per una più perfetta pratica del voto di povertà, i superiori maggiori, con l'autorizzazione del superiore generale, potranno permettere ai fratelli che lo desiderino di rinunciare ai loro beni patrimoniali acquisiti o acquisibili. Tale rinuncia sarà permessa soltanto dopo la professione perpetua.

38.2. I superiori maggiori studieranno la maniera di scambiare i beni tra le singole case. Il superiore generale potrà fare altrettanto rispetto alle province e regioni, e stabilire le modalità per sovvenire alle necessità della congregazione a livello generale, tenendo presente quanto prescrivono gli articoli 193.3, 206.2/7 e 207.4.

38.3. I superiori provvederanno che nelle case

- si abbia sempre fiducia in Dio e si conservi lo spirito di povertà anche nella cura delle minime cose;
- si eviti ogni lusso, ogni finalità di lucro nelle opere apostoliche e l'accumulazione di beni e di proprietà fondiarie o immobiliari non disponibili per l'apostolato;
- l'amministrazione sia oculata, attenta a non gravare le comunità di debiti e pesi insopportabili, tali da ostacolare la formazione e l'apostolato, o da nuocere alla convivenza fraterna;
- le singole comunità si esaminino periodicamente sulla testimonianza di povertà comunitaria, in fraterno dialogo fra i membri; si mantenga viva la sensibilità

verso i poveri con iniziative idonee a soccorrerli effettivamente e ad educare la comunità a questo impegno cristiano.

cf ET 17

cf 63.1

c) Voto di obbedienza

«L'obbedienza perfetta comprende tutta la mente, tutta la volontà, tutto il cuore; (...) lo star sottomessi al Signore vuol dire donargli volontà, tempo, corpo... Ora se noi sottomettiamo tutto noi stessi a Dio, egli sottometterà tutto a noi. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio».

(ArGe/VRg 381, 301)

39. La dedizione a Dio manifesta la disposizione a rispondere alla sua volontà, movente principale della nostra vita. Tale disposizione viene da noi esplicitata con il voto di obbedienza, che conduce la nostra persona alla pienezza della sua dignità, sintonizzandola con la volontà di Dio.

cf Ef 1,1;
1 e 2Cor 1,1;
2Tm 1,1

40. L'obbedienza del religioso è l'assunzione dell'atteggiamento di Cristo verso il Padre. Essa perciò è innanzitutto un rapporto con Dio, il quale davvero merita di essere obbedito, giacché egli solo è verità; egli solo è capace di obbligarci alla sua volontà rispettando la nostra libertà. E solo per amor di Dio sottomettiamo la nostra persona all'uomo oltre la stretta misura del precetto. In questa prospettiva, ci impegniamo con voto a sottometterci ai legittimi superiori in tutto ciò che

cf ET 27;
PC 14

dispongono secondo le costituzioni e il direttorio.

40.1. L'obbedienza a Dio è la ragione unica per la quale si aderisce alle indicazioni di coloro che hanno il compito di trasmetterci la sua volontà nelle diverse circostanze. In quest'ordine si obbedisce prima di tutto al Papa, superiore di tutti i religiosi; alle disposizioni del capitolo generale; ai superiori generale, provinciale, regionale e locale, e alle autorità delegate secondo le competenze loro attribuite dal diritto particolare della congregazione.

cf LG 42d **41.** Per realizzare l'obbedienza a Dio Padre, è essenziale vivere in Cristo: in lui non saremo «schiavi degli uomini», ma «strumenti scelti», nelle sue mani. Resta così escluso dalla nostra obbedienza il servilismo, ogni abdicazione a noi stessi, giacché «quando si fa l'obbedienza, bisogna farla mettendovi tutto l'essere» per rispondere autenticamente a Dio, servire al quale è regnare.

1Cor 7,23;
At 9,15

D. Alberione

In rapporto ai superiori, ogni religioso avrà quindi una deferenza sobria e sincera, quale si deve a ogni fratello che abbia compiti specifici di autorità.

42. Verso i pastori della Chiesa, i paolini – oltre all'obbedienza dovuta in ciò che riguarda la cura delle anime e l'esercizio pubblico del culto divino – devono collaborare alla pastorale locale, nell'ambito specifico del proprio fine apostolico.

cf MR 20;
CJC 678.1

43. Ogni membro della congregazione ha il diritto e il dovere di prendere parte alla comune ricerca della volontà di Dio sulla propria comunità. Tale ricerca si compie attraverso il dialogo fraterno, preparato e condotto nella preghiera e nella carità, in spirito di discernimento: esso deve favorire la indispensabile partecipazione e corresponsabilità di ogni membro. La ricerca deve trasformarsi in obbedienza, quando il superiore, udito il pensiero dei membri della comunità, dice l'ultima parola, che ha valore di decisione e impegna tutti.

cf ET 25

cf PC 14c

43.1. Il dialogo comunitario continua nel dialogo tra il responsabile e i singoli membri della comunità. Ogni fratello, cui venga proposto un servizio, può in tutta libertà manifestare le proprie difficoltà, tuttavia sempre intimamente disponibile ad accogliere le indicazioni del superiore.

cf ET 28

44. Obbediremo «mossi dallo Spirito». Trasformandoci da uomini carnali in uomini spirituali, lo Spirito Santo

cf Rm 8,5ss;
PC 14a

- ci farà comprendere ed accettare con gioia quel che Dio dispone quotidianamente per noi attraverso l'autorità;
- e ci renderà membra attive e responsabili, capaci di contribuire sempre di più allo sviluppo della nostra comunità e della sua opera apostolica.

cf Ef 3,16-19
cf ET 27

44.1. L'organizzazione e l'attuazione comunitaria del nostro apostolato richiedono che

ciascuno compia la propria parte in obbedienza attiva e responsabile, in interdipendenza con i propri collaboratori.

45. Le costituzioni, esprimendo la finalità della congregazione nonché lo spirito e il carisma del Fondatore, vengono proposte ai singoli paolini con il sigillo autoritativo della Chiesa. Destinate a persone che liberamente hanno risposto alla vocazione, le costituzioni esigono da noi obbedienza, obbligandoci gravemente in ciò che riguarda la materia dei voti, secondo la sua natura, e le altre leggi divine ed ecclesiastiche.

cf CJC 587.2

Per modificare le costituzioni occorre, a norma dell'art. 219, il permesso della santa Sede, alla quale compete anche l'interpretazione autentica delle medesime.

46. Il superiore generale, ascoltati i suoi consiglieri, può dispensare per qualche tempo un religioso o una casa da alcuni articoli disciplinari delle costituzioni e del direttorio.

d) Voto di fedeltà al Papa

*«Nell'apostolato, sentirsi sempre accanto al Papa, per ripetere ciò che egli insegna, con i mezzi che il Signore ci ha dato.
(...) Sentirsi accanto all'azione del Papa e al suo servizio, accanto ai vescovi e ai sacerdoti; a servizio, cioè in dipendenza e collaborazione con la Chiesa».*

(ArGe/A, 223-224)

47. Tenuti ad obbedire al Papa già in forza del voto d'obbedienza, faremo nostra, con ulteriore vincolo di voto religioso, la fedeltà voluta dal nostro Fondatore al magistero e alla guida pastorale del Sommo Pontefice.

cf AD 115

48. I paolini si obbligano ad accogliere il suo insegnamento; a seguire le direttive pontificie; a dare all'uno e alle altre la dovuta priorità nell'esposizione e nella divulgazione del messaggio cristiano mediante gli strumenti della comunicazione sociale.

49. In questo modo noi testimonieremo anche il rispetto e la religiosa obbedienza che ogni membro della Chiesa deve «in modo particolare al magistero autentico del romano pontefice».

LG 25a

49.1. Provvedano i superiori che le singole comunità conoscano tempestivamente le disposizioni della Sede apostolica e vi sia costante informazione sull'insegnamento del Papa, ponendo a disposizione di tutti i membri i documenti pontifici e gli organi di ordinaria trasmissione del suo pensiero.

5. VITA DI PREGHIERA

«Tutto il vostro progresso dipende dal progresso della preghiera. Per essere sempre in cammino occorre migliorare costantemente la preghiera: se questa si eleva, si eleva tutta la vita».

(Esercizi FSP, 22-2-1954)

50. La nostra comunità sa di non poter rispondere alla propria vocazione e ai profondi impegni che essa comporta, se non per grazia di Dio, che attingiamo nel continuo contatto individuale e comunitario con lui nella preghiera.

cf 2Tm 1,9
cf ET 35; 42

50.1. È necessario che i paolini non solo coltivino lo spirito di preghiera ma la preghiera stessa, elaborando anche forme nuove e adattando le antiche, stabilendo i tempi della preghiera in comune e mantenendosi ad essa fedeli.

51. Persuasi che la preghiera è fondamento di tutta la vita cristiana, sorgente delle virtù e utilissima a tutto, sull'esempio di Gesù Maestro, di Maria e di san Paolo ci applicheremo incessantemente per accrescerla in noi. Essa si nutrirà della parola di Dio, «cibo dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale».

cf 1Tm 4,8
cf Lc 6,12;
Fil 1,4
DV 21

52. Il culto della sacra scrittura è una delle tradizioni fondamentali della nostra congregazione e di tutta la Famiglia paolina. Dobbiamo tenerci in assiduo contatto orante con la parola, non da semplici uditori, ma facitori, accogliendola «non come parola di uomo, ma come essa è, parola di Dio», «viva ed efficace». Ogni paolino quindi ami e mediti anche individualmente la sacra scrittura, attingendovi l'alimento per la propria vita.

cf 1Ts 2,3;
cf Gc 1,19-25
Eb 4,12

52.1. L'incontro quotidiano con la parola di Dio avviene, in modo privilegiato, nella liturgia della parola, nel contesto della celebrazione eucaristica e nella liturgia delle ore.

a) Preghiera quotidiana

53. Cristo, che nella sacra scrittura si dà a noi sotto specie di parola, in virtù della sua stessa parola si fa presente sacramentalmente sotto le specie di pane e di vino nell'eucaristia. La celebrazione eucaristica quotidiana è l'espressione più alta dell'orazione comunitaria. Essa diventa il segno della Chiesa riunita intorno a Cristo; ci fa partecipi dell'intimità del Padre, cui rendiamo gloria in unione con lui, e ci assicura la pienezza dello Spirito Santo, formando di tutti un solo corpo e un solo spirito.

cf DV 21

cf LG 3; 26a

cf III Preg. euc.

53.1. La giornata paolina abbia come centro e fondamento la celebrazione eucaristica. In ogni comunità si studi il momento migliore in cui

cf ET 47-48

fissarla, mirando alla partecipazione del maggior numero di membri.

cf SC 106

53.2. Si darà particolare importanza alla solenne celebrazione domenicale, che riunisce tutto il popolo di Dio nel rinnovo del mistero pasquale. La comunità che non fosse in grado di solennizzare sufficientemente la domenica, partecipi alla celebrazione nella parrocchia o in altra comunità. La santificazione del giorno del Signore è completata dalla liturgia vespertina o da qualche paraliturgia od ora di adorazione.

54. Ogni religioso paolino curi come preziosa eredità del Fondatore e caratteristica della pietà paolina la visita quotidiana di un'ora al SS. Sacramento, come incontro personale con Cristo: essa comporta la lettura e la riflessione sulla parola di Dio, il confronto della vita con essa mediante l'esame di coscienza e il dialogo orante con il Maestro divino.

54.1. La visita eucaristica, per quanto possibile, sia fatta comunitariamente.

cf OT 8

55. La meditazione quotidiana, sia all'interno che al di fuori della celebrazione liturgica, è di somma importanza per la nostra vita personale e comunitaria e per avviarci alla contemplazione. Alla stessa dedicheremo un tempo conveniente, ogni giorno.

55.1. Essa non deve mai mancare. Può essere guidata dal superiore o da un membro della comunità, oppure può essere fatta individualmente o in piccoli gruppi, in cui ognuno dei

fratelli esprima il suo pensiero e la sua esperienza.

56. I chierici in sacris celebrano quotidianamente la liturgia delle ore, che estende alle varie parti del giorno la lode, il rendimento di grazie, il memoriale dei misteri divini. cf SC 84

56.1. La celebrazione comunitaria della liturgia delle ore, specialmente delle lodi e dei vesperi, è raccomandata a tutti i membri delle comunità paoline, per quanto lo consentano le loro condizioni.

57. La preghiera liturgica ha la priorità rispetto a quella individuale: tuttavia noi seguiremo l'esempio del Maestro divino, che frequentemente si raccoglieva anche in personale colloquio col Padre, convinti che la qualità della preghiera comune dipende in larga misura da quella della preghiera individuale. cf SC 27a
cf Lc 6,12

57.1. Per nutrire la nostra preghiera, sia individuale che comunitaria, si tengano presenti le Preghiere della Famiglia paolina, a cui il nostro Fondatore ha dedicato una costante e diligentissima attenzione. Le loro formulazioni possono essere opportunamente adattate o rinnovate.

58. Se tutta la nostra vita è animata dalla preghiera, tutti i valori della nostra persona e la stessa comunione con gli uomini per mezzo dell'apostolato raggiungeranno il loro nesso più profondo, componendosi in un'unica

sintesi vitale. Affinché questo si realizzi, occorre che ognuno di noi

cf Doc. Cap.,
395

cf PC 5e;
ET 4

- curi di portare a pieno sviluppo il dono della contemplazione;
- assuma il suo compito vocazionale di riparazione del male, unendosi al sacrificio di Cristo;
- viva coscientemente il mistero della comunione dei santi, in una crescente unione e intercambio di beni spirituali con tutti i fratelli vivi e defunti.

58.1. Accanto a noi vi è quotidianamente la presenza orante delle suore Pie Discepole del Divin Maestro, che nel disegno istituzionale del Fondatore «stanno alla radice della Famiglia paolina per ottenere, con l'incessante intercessione, la linfa che alimenterà la pianta». Esse inoltre favoriscono nelle nostre case un clima di preghiera e ci spronano nella risposta a questa esigenza fondamentale della nostra vita. Verso di loro siamo debitori del servizio ministeriale e dell'aiuto richiesto per l'espletamento del servizio sacerdotale e dell'apostolato liturgico.

UPS I, 377

b) Preghiera mensile e annuale

cf SC 102ab;
PO 18c

59. Ogni mese, o in particolari «tempi forti» dell'anno liturgico, la comunità paolina dedica un tempo conveniente al ritiro spirituale per la verifica della propria sequela di Cristo.

59.1. È bene che la forma del ritiro sia varia: vi si può dedicare un giorno intero, o mezza

giornata, secondo le convenienze e le necessità. Il ritiro spirituale, però, non è sostituito dalle riunioni comunitarie in cui si trattano i vari problemi della casa, ma è dedicato esclusivamente allo spirito e al raccoglimento.

60. Ogni anno, tutti i paolini facciano gli esercizi spirituali. Questi mirano al pieno, silenzioso, libero e personale contatto con Dio, alla purificazione spirituale, all'impegno ecclesiale cui siamo chiamati e alla revisione della vita, escludendo ogni altra attività e finalità.

60.1. Gli esercizi durino almeno cinque giorni completi. Chi lo desidera, qualche volta in vita può fare gli esercizi di un mese.

c) Preghiera riparatrice

61. La riparazione fa parte del culto che la Chiesa eleva continuamente, insieme con la lode, l'adorazione e il ringraziamento al Padre, per Cristo, nello Spirito. Così la liturgia, mentre mira a ottenere i frutti della salvezza, mediante la conversione del cuore e la contemplazione, ci mette in stato di incessante riparazione per le colpe nostre e per quelle di tutti gli uomini.

62. La riparazione è particolarmente e insistentemente raccomandata dal nostro Fondatore come importante coefficiente dell'opera

apostolica della nostra Famiglia religiosa. Essa è quindi parte essenziale delle intenzioni della nostra preghiera, e ci impegna a spenderci e soprascenderci nel nostro apostolato.

63. Forma particolarmente efficace di riparazione e di purificazione, e mezzo di continua conversione, di santificazione e di fecondità apostolica è il sacramento della riconciliazione. Ogni religioso si accosti frequentemente a questo sacramento.

cf LG 11b
cf PC 14c

63.1. Nei tempi dell'avvento e della quaresima o in circostanze particolari che fanno appello alla nostra solidarietà con gli infelici, i provati e i poveri del mondo, la comunità studi l'opportunità di imporsi delle penitenze specifiche, per soccorrere i bisognosi, con il frutto delle sue privazioni.

cf SC 105;
109b
cf 38.3

d) Suffragi

64. Poiché «non abbiamo qui dimora permanente», noi viviamo nell'attesa del Signore, in comunione con tutta la Chiesa, con Maria, madre di Gesù e nostra, con i nostri santi intercessori presso Dio e con i defunti, specialmente con coloro che furono uniti a noi per la stessa fede e i vincoli della medesima consacrazione.

Eb 13,14

65. La carità che unisce i fratelli in vita deve continuare oltre la morte. Per questo, non

appena decede un religioso, si avvisino tutti i membri della congregazione affinché offrano per lui al Signore i loro suffragi, indicati nel direttorio, con generosa assiduità.

65.1. Per ciascun membro o novizio defunto nella casa a cui apparteneva si celebri quanto prima un corso di messe gregoriane e, per tre anni consecutivi, una messa nell'anniversario della morte. In ogni casa della congregazione ciascun sacerdote celebri una messa appena ricevuta notizia del decesso. Il defunto partecipa al frutto delle messe che si celebrano ogni anno nella congregazione per i fratelli e cooperatori deceduti.

Alla morte del padre e della madre di un professore o novizio, si celebri una messa nella casa cui il membro appartiene, e tutti i confratelli di essa prendano parte al suffragio.

Il 2 novembre, o in altra circostanza appropriata, si celebri in ogni casa una messa esequiale per tutti i professi e novizi della congregazione, per i loro parenti, per tutti i membri della Famiglia paolina, per i cooperatori e benefattori defunti.

II

LA VITA APOSTOLICA PAOLINA

*«L'apostolato deve richiedere tutte le vostre
migliori attitudini, tutta l'intelligenza, tutta
la forza del corpo, l'energia della volontà...
E felici voi se avrete tutto consumato
per la divulgazione del vangelo
e perché la congregazione si mantenga
nel suo spirito!». (ArGe/A, 33-34)*

1.

CARISMA DELLA FONDAZIONE

«La congregazione paolina vuol vivere e dare interamente Gesù Cristo, come lo interpretò, visse e lo diede al mondo san Paolo apostolo; e tutto sotto la protezione di Maria Regina degli apostoli e degli apostolati, avendo dato al mondo Gesù Maestro, Via, Verità e Vita; ha mezzi originali e propri del tempo». (CISP, 159)

66. La nostra comunità è caratterizzata dalla vita apostolica, che «rientra nella natura stessa della vita religiosa». Tutto, dalla pratica concreta della vita fraterna alla consacrazione, alla formazione umana, spirituale, intellettuale e professionale e alle strutture di governo e di amministrazione, è finalizzato alla nostra vocazione apostolica. PC 8b

67. Il carisma che ci è stato trasmesso è un punto di riferimento per tutte le generazioni paoline che sono chiamate a trascriverlo nella propria epoca. Esso ci impegna a scoprire e interpretare i «segni dei tempi», e a un grande dinamismo, in armonia con il motto paolino del nostro Fondatore: «Mi protendo in avanti». Insieme a una decisa volontà di servizio agli uomini, la cui salvezza si realizza per la fede in Cristo, il nostro atteggiamento apostolico implica cf GS 4a
Fil 3,13

- la valorizzazione delle realtà terrene;
- l'apertura al mondo;
- un sempre rinnovato impegno pastorale;
- il continuo slancio missionario.

cf AD 65; 69
 Facendo nostro il cuore universale di san Paolo e seguendo i passi del Fondatore, noi ci consideriamo debitori verso tutti gli uomini della predicazione del vangelo.

68. Per rendere effettiva questa chiamata noi utilizziamo per la predicazione gli strumenti della comunicazione sociale: stampa, cinema, radio, televisione, audiovisuali, minimedia e simili, privilegiando quelli massivi. Essi specificano e potenziano la nostra presenza apostolica, dandole una immediata ripercussione sociale.

cf IM 1; CP
 6a; EN 45;
 CT 46

Perciò nel campo della comunicazione sociale

- cf 78; 78.1
- ci sforziamo di avere mezzi propri, cercando di mantenerci sempre al ritmo del progresso;
 - siamo peraltro disposti a usare i mezzi dipendenti dalla Chiesa e dalle sue organizzazioni;
 - come pure ad approfittare delle opportunità che ci vengono offerte dai cosiddetti «strumenti neutri» delle organizzazioni aconfessionali.

cf CP 103;
 Doc. Cap., 130s

68.1. Se le situazioni giuridiche locali o le possibilità della congregazione non permettono di usare in proprio certi strumenti, per esempio

la radio e la televisione, ci resta sempre aperto il campo degli «strumenti neutri». Ma, data la delicatezza di questa forma di apostolato, nessun membro vi si impegna senza l'autorizzazione esplicita del superiore maggiore. cf CP 103

2. DESTINATARI E CONTENUTI DEL NOSTRO APOSTOLATO

«La famiglia paolina ha una larga apertura verso tutto il mondo, in tutto l'apostolato. (...) Edizioni per tutte le categorie di persone; tutte le questioni e i fatti giudicati al lume del vangelo. (...) Nell'unico apostolato "far conoscere Gesù Cristo", illuminare e sostenere ogni apostolato ed ogni opera di bene; portare nel cuore tutti i popoli; far sentire la presenza della Chiesa in ogni problema; spirito di adattamento e comprensione per tutte le necessità pubbliche e private». (AD 65)

cf EN 51; 57 **69.** Il nostro apostolato è un'azione salvifica che si rivolge a tutti gli uomini. La nostra congregazione tuttavia non potrà attuare che limitatamente il suo compito, essendole impossibile giungere a tutto e a tutti. I criteri che determinano le sue scelte saranno ispirati unicamente dalla vigilanza pastorale, dalla carità e dallo zelo apostolico. Perciò essa dirigerà la sua azione in modo speciale agli uomini più bisognosi: ai poveri, ai lontani, a quelli che ignorano la verità, dando la priorità alle attività destinate alle grandi masse.

cf PC 8b **70.** La missione ci è stata affidata dalla Chiesa e la dobbiamo realizzare in suo nome. È la Chiesa e solo essa che ci trasmette, con

garanzia di autenticità e genuinità, la «multiforme sapienza di Dio» che siamo chiamati a diffondere. Ef 3,10

71. Uno dei principali impegni della nostra congregazione rispetto all'apostolato è di inserirsi nell'azione pastorale organica della Chiesa, sia generale che locale, collaborando con essa nel settore della comunicazione sociale e armonizzando il proprio programma con il suo. cf ET 50; CP 170-178

72. Il contenuto che si cercherà costantemente di comunicare si riferisce prima di tutto alla fede, alla morale e alla vita liturgica, come sgorgano dalle fonti della sacra scrittura, della tradizione e del magistero vivo della Chiesa. Tuttavia, seguendo l'insegnamento di Cristo, rivelatore di Dio e rivelatore dell'uomo, l'apostolato paolino darà il suo apporto anche allo sviluppo dello spirito umano e del progresso nei suoi molteplici aspetti. cf CP 123; 129-132; EN 45

72.1. Le edizioni contribuiranno alla promozione umana sia facendo opera di preevangelizzazione, necessaria nell'attuale situazione di secolarità, sia animando cristianamente la cultura e le realtà terrene, affinché tutto il pensiero e il sapere siano penetrati dal vangelo. Nei paesi dove la situazione lo richiedesse, la nostra attività promuoverà anche la cultura nativa. cf EN 45

72.2. La congregazione attenda inoltre alla evangelizzazione della classe colta, dei pensatori, scienziati, artisti, i quali esercitano un influ- cf GS 61c; 62b

cf CP 20c; 95; AG 11b

cf GS 62d

so spesso determinante sull'opinione pubblica. A tal fine stimoli i membri a coltivare gli studi di specializzazione e di ricerca.

cf GS 59cd

72.3. Circa l'informazione e la libertà di ricerca scientifica, si tenga presente la distinzione tra le pubblicazioni destinate al gran pubblico e quelle indirizzate a particolari categorie di persone. Cooperare alla formazione e diffusione di una retta opinione pubblica nella Chiesa comporterà l'impegno di prendere posizione, con prudenza e talvolta con coraggio, su alcune questioni dibattute, tenendo conto delle direttive del magistero ecclesiastico.

cf CP 25ss

cf CP 117

72.4. Peraltro, il carattere eminentemente divulgativo del nostro apostolato richiede che si miri di preferenza alla proposta della verità e del bene, più che al polemico dibattito di questioni controverse. Esige pure che i contenuti siano rivestiti di un linguaggio normale e corrente, facilmente intelligibile. Questa produzione infine dovrà essere accessibile nei prezzi.

cf 72;
CP 76; 118

72.5. Il governo di ogni circoscrizione, almeno una volta all'anno, valuti e verifichi la linea del nostro apostolato circa i contenuti. E il governo generale solleciti l'adempimento di questa norma.

73. Per quanto riguarda il controllo ecclesiastico delle pubblicazioni, si seguano fedelmente le norme del diritto comune.

cf CJC 824

74. Oltreché impiegare gli strumenti di comunicazione sociale con finalità di evangeliz-

zazione, è anche doveroso per noi formare gli utenti a servirsene per la propria formazione, per una sana distensione e per l'elevazione spirituale.

cf IM 5a;
CP 15b; 81

74.1. Al processo educativo dei recettori la congregazione, secondo le sue possibilità, contribuirà

- producendo pubblicazioni e sussidi appropriati;
- partecipando alle varie iniziative di indole pedagogico-formativa in favore delle scuole, istituti e associazioni, con corsi atti ad iniziare principalmente i giovani al linguaggio di ciascuno di tali strumenti;
- prestandosi alle attività di controllo, critica, selezione, segnalazione, ecc., della produzione nei campi della stampa, cinema, radio, televisione, spettacolo, ecc., sia nell'ambito ecclesiastico che civile.

cf CP 112

74.2. Si provvederà anche all'animazione cristiana e apostolica dei cosiddetti «strumenti neutri», attraverso i quali talvolta si può compiere un'azione più efficace che usando mezzi chiaramente confessionali.

cf CP 103;
107b;
Doc. Cap., 130

74.3. Compito rilevante del nostro apostolato è promuovere la scelta e la preparazione di «guide apostoliche di opinione», e di promotori della comunicazione sociale, da cui dipende il valore positivo o negativo dei messaggi che giungono al recettore.

cf IM 11a;
CP 15b

75. Nell'esercizio del loro apostolato specifico, i paolini osserveranno una rigorosa etica professionale, rispettando la libertà dei desti-

cf CP 17;
EN 78

natari, evitando pressioni indebite e ogni manipolazione della verità. Il loro sarà un servizio fraterno e disinteressato, respingendo la tentazione di trasformare questi mezzi formidabili in strumenti di potere.

76. Solo in via eccezionale e per gravi ragioni la congregazione assume la cura d'anime nelle parrocchie. Per tale assunzione è competente il superiore maggiore, con il consenso dei suoi consiglieri e il benessere del superiore generale con il consenso del suo consiglio.

76.1. Tuttavia i membri, con vero spirito pastorale, si prestino volentieri secondo l'opportunità e la possibilità al sacro ministero, sia dentro che fuori delle proprie chiese. E i fratelli che vengono incaricati di tale servizio non siano lasciati soli; vengano assistiti con il consiglio e la collaborazione dai superiori, i quali provvedano anche a un ragionevole avvicendamento delle persone. Queste, da parte loro, promuovano il carisma pastorale paolino nei fedeli, sensibilizzandoli alla comunicazione sociale con opportune iniziative.

3. COORDINAZIONE DELL'APOSTOLATO

«Oggi più ancora che nei tempi andati vale l'organizzazione, specialmente internazionale, in ogni settore, in modo particolare per l'apostolato... Comprendersi e amarsi; darsi vicendevolmente aiuto di preghiere e di collaborazione. Gli egoismi personali distruggono la vita di comunità; gli egoismi sociali... distruggono addirittura gli istituti, od almeno li condannano alla sterilità».

(UPS I, 382)

77. L'apostolato paolino è realizzato dall'insieme dei membri della congregazione e ha quindi una dimensione comunitaria. Ognuno dei membri raggiungerà pertanto il proprio fine attraverso la congregazione, inserito nel gruppo apostolico con cui vive, prega, lavora e soffre, qualunque sia il suo ufficio. La nomina dei direttori di ogni settore apostolico spetta al competente superiore maggiore con il consenso del suo consiglio.

78. L'apostolato della comunicazione sociale, nel suo complesso, avviene in tre momenti successivi e complementari: creativo, di esecuzione tecnica e di diffusione. Per quanto sarà possibile, si cercherà che in ognuna di queste fasi esso venga realizzato dai membri della congregazione.

cf PC 15a;
Doc. Cap., 337

78.1. Quando la scarsità di personale o di mezzi economici impongono la scelta fra le tre fasi anzidette, dovrà darsi priorità, salvo in casi particolari, al momento creativo e diffusivo, da cui, almeno a livello direzionale, non si deve prescindere, mentre sarà quasi sempre possibile, e talvolta vantaggioso, affidare a terzi e fuori casa la esecuzione tecnica.

78.2. I tre momenti devono essere strettamente coordinati nell'ambito di una circoscrizione, affinché si realizzi una effettiva armonizzazione fra di essi, soprattutto nella fase creativa e diffusiva. Per quanto riguarda le attrezzature per la esecuzione tecnica, si cercherà di concentrarle al massimo.

78.3. Quando poi fosse necessario per garantire l'indipendenza, l'efficienza economica, tecnica e organizzativa di un'opera o di un settore di apostolato, la congregazione potrà servirsi di personale esterno nei nostri stabilimenti. In questo caso si dovranno usare le necessarie cautele sia per l'aspetto religioso che per quello sociale e sindacale.

79. Il carattere evangelizzatore dell'apostolato paolino è dato soprattutto dal momento creativo, ossia dalla concezione, elaborazione e promozione dei contenuti. I membri daranno quindi la precedenza a questa fase, che assume molteplici forme ed esige una stretta collaborazione tra quanti vi sono impegnati.

79.1. Si cercherà di promuovere fra i membri

la preparazione alla redazione nelle sue varie espressioni, secondo le capacità di ognuno, responsabilizzandoli alla missione. cf CP 111

79.2. Al pieno inserimento nell'attività apostolica preceda, per ogni membro, un serio tirocinio al lavoro di gruppo. Successivamente ognuno accetterà i controlli necessari e si sottometterà lealmente alla revisione da parte dei responsabili. cf CP 15a;
71-72

79.3. Ciascuno può sviluppare la propria creatività entro i programmi della congregazione. Nessuno tuttavia potrà esigere che le proprie iniziative siano condivise senza una conveniente valutazione e approvazione.

79.4. Le edizioni, trasmissioni radio-televisive, produzioni cinematografiche e discografiche, ecc. portino sempre il nome degli autori o responsabili. Così pure nelle pubblicazioni periodiche risulti ben chiara la distinzione tra le sezioni riservate alla direzione e quelle dei collaboratori. Si osservi inoltre la legislazione civile sulle responsabilità e i diritti di autore.

79.5. Di norma, i diritti di autore e i frutti del lavoro di un membro paolino appartengono stabilmente alla circoscrizione in cui egli risiede quando realizzò l'opera.

80. Il nostro apostolato, di ambito così vasto, esige una programmazione che stabilisca le priorità, i piani e il ridimensionamento di alcune attività, in base alla situazione reale. La programmazione è un vero studio organi-

co e pastorale e si realizzerà a tutti i livelli e in tutti i settori.

80.1. Prima della chiusura dell'anno sociale, sulla base di precisi resoconti, in ogni settore dell'apostolato e in ogni organismo direttivo di ciascuno di essi, si proceda alla programmazione e al bilancio preventivo per l'anno seguente.

80.2. Tale programmazione dev'essere approvata dagli organi competenti di governo. Entro i limiti di essa, gli organismi dell'apostolato si muoveranno in modo autonomo; qualsiasi deroga da essa dovrà avere l'approvazione dell'organo competente di governo.

81. Condizione affinché la programmazione apostolica raggiunga gli obiettivi fissati, è la coordinazione del personale, delle iniziative e delle opere, tenendo presenti gli influssi circolari fra i vari strumenti della comunicazione sociale, la loro complementarità e i sostegni mutui, che è necessario utilizzare.

82. Promuovere, stimolare e controllare la coordinazione delle opere apostoliche tra le province e le regioni della congregazione, spetta al governo generale, in armonia con quanto stabilito dalle costituzioni.

82.1. A livello provinciale o regionale la coordinazione delle opere di apostolato spetta ai competenti organi di governo, in armonia con la pastorale della congregazione in generale e

della Chiesa locale. A tale scopo si avvarranno, all'occorrenza, di organismi di raccordo inter-settoriale.

82.2. In ognuno dei settori apostolici, secondo il loro grado di sviluppo, si costituiscano dei consigli direttivi o di gestione, composti da membri responsabili dei settori stessi. Questi saranno nominati dall'organo competente di governo, al quale spetta anche di approvare il regolamento da essi redatto.

83. Affinché la parola di Dio abbia una larga diffusione e raggiunga il maggior numero di persone, si provveda a una conveniente promozione mediante l'impiego dei mezzi e delle tecniche più appropriate.

83.1. Si adottino e si incrementino tutte le forme di diffusione richieste dalle circostanze: uffici per la pubblicità, la promozione e le relazioni pubbliche; centri di distribuzione; agenzie; librerie, vendite rateali; centri di orientamento per l'impiego del tempo libero, convegni, congressi, esposizioni, ecc.

83.2. Si curino le iniziative ereditate dal Fondatore: le giornate e le settimane del vangelo, della bibbia, della catechesi; l'associazione generale delle biblioteche e del libro, ecc. Particolare risalto sia dato alla giornata mondiale degli strumenti della comunicazione sociale.

84. Nell'assegnazione dei vari compiti di apostolato si eviti ogni esclusione o preclusione e si tengano presenti le capacità, la

cf 2Ts 3,1;
CP 126; EN 45;
CT 16

cf LG 32b

cf 170.2 preparazione e l'esperienza di ognuno. Si provveda ad una periodica rotazione delle persone con compiti direzionali.

84.1. Venga favorita la specializzazione delle persone, e se ne faciliti la riqualificazione periodica.

4. COLLABORAZIONE NELL'APOSTOLATO

«Piacque al Signore che le nostre congregazioni fossero molteplici. (...) Vi è una stretta parentela tra esse, perché tutte nate dal tabernacolo. Un unico spirito: vivere Gesù Cristo e servire la Chiesa (...) Vi è tra esse una stretta collaborazione spirituale, intellettuale, morale, economica. Vi è separazione per governo e amministrazione, ma la Società San Paolo è altrice delle altre congregazioni. Vi è separazione; eppure esiste un vincolo intimo di carità, più nobile del vincolo del sangue. Vi è indipendenza tra loro; ma vi è uno scambio di preghiere, di aiuti, in molti modi». (AD 33-35)

85. La collaborazione, sia all'interno della nostra congregazione che nell'ambito della Famiglia paolina, è essenziale per il compimento della nostra missione. Perciò ognuno dei membri, con senso di responsabilità, di giustizia e di appartenenza alla congregazione, collabori con i fratelli, escludendo l'accentramento, l'autosufficienza e l'individualismo.

Anche l'obbedienza religiosa in tale contesto diventa collaborazione, «obbedienza organica» come la definisce il Fondatore. Essa è caratterizzata da

- una partecipazione aperta in fase di ricerca e programmazione;
- una stretta interdipendenza in fase di realizzazione dell'obiettivo da raggiungere.

85.1. Si favorisca un effettivo scambio di idee, d'informazioni e di esperienze fra i centri direttivi o propulsori delle opere e i settori esecutivi.

86. Le relazioni della Società San Paolo con gli altri istituti della Famiglia paolina siano improntate a una stretta collaborazione spirituale, intellettuale e apostolica nel rispetto della distinzione e indipendenza di ogni istituto per quanto si riferisce al governo e all'amministrazione dei beni.

cf AD 34-35;
UPS I, 376ss

86.1. In modo speciale, nelle relazioni di apostolato con le Figlie di San Paolo, si terrà presente che, secondo il carisma del Fondatore, abbiamo con esse in comune una missione unica, la quale deve presentarsi unica davanti alla Chiesa. Questo principio dovrà ispirare costantemente tutta la nostra attività apostolica, tanto nei contenuti e nei programmi che nelle scelte di ordine pratico. Rimarremo pertanto disponibili, non soltanto al dialogo continuo, ma anche a qualsiasi forma di partecipazione che garantisca l'unità di azione.

cf UPS I, 376

86.2. Perché il messaggio del nostro apostolato «predicato sui tetti» penetri in ogni coscienza, è particolarmente preziosa per noi la collaborazione delle Suore di Gesù Buon Pastore, che

Mt 10,27;
cf EN 45

«esercitano la loro missione a contatto diretto con le anime e le famiglie». Nei loro confronti ci presteremo per l'animazione e per il mutuo arricchimento nello spirito paolino.

UPS I, 377;
CISP 137

86.3. I rapporti con gli istituti Gesù Sacerdote, San Gabriele Arcangelo, Maria SS.ma Annunziata e Santa Famiglia saranno regolati in conformità con i rispettivi statuti. Nella loro condizione secolare e nell'ambito dei loro impegni sociali, i membri di tali istituti promuovono la divulgazione del messaggio della salvezza principalmente secondo la missione e lo spirito della Società San Paolo e della Famiglia paolina.

86.4. Si avrà cura di promuovere, secondo il pensiero del Fondatore, la vocazione e formazione dei Cooperatori paolini.

III

LA FORMAZIONE PAOLINA

*«Tutta l'educazione che si dà nell'istituto
è indirizzata alla formazione
della personalità paolina, come all'opposto
si elimina ogni elemento nocivo o inutile...
È però grave impegno di tendere
al "vivit vero in me Christus".
(...) Sempre si tenga presente lo stretto
vincolo tra lo spirito e l'apostolato,
lo studio e la formazione umana,
che operano nella medesima persona».*

(UPS II, 193-194)

1.

PASTORALE DELLE VOCAZIONI

*«Il problema fondamentale è il vocazionario...
Le vocazioni mandate dal Signore... sono
le prove esterne del compiacimento divino.
Il segno del fervore in una casa è sempre
il fiorire di vocazioni, poiché la vocazione
e la sua riuscita sono frutto di esuberante
spiritualità».*

(UPS I, 21 e 17)

87. Consapevoli che l'avvenire della nostra congregazione e della nostra missione nella Chiesa dipende dall'afflusso di nuovi candidati e dalla loro accurata formazione, le comunità promuoveranno con tutte le loro forze le vocazioni paoline.

88. Come ogni comunità ecclesiale è responsabile della promozione vocazionale per garantire la crescita e la missione della Chiesa, così ogni comunità paolina è chiamata a questa medesima responsabilità per assicurare lo sviluppo e la penetrazione apostolica della congregazione. Perciò ogni membro

- offra preghiere e opere di propiziazione a Dio, «padrone della messe»;
- utilizzi in funzione vocazionale gli ambienti e i mezzi del proprio apostolato;
- viva nella gioia la propria testimonianza di vita religiosa e apostolica;
- accolga con attenzione e calore umano i

cf OT 2a

Mt 9,38;
cf OT 2c

giovani che entrassero a contatto con le nostre comunità per approfondire la propria vocazione.

88.1. Nella promozione vocazionale, la Società San Paolo si assocerà alla pastorale vocazionale della Chiesa locale.

88.2. I promotori vocazionali, nominati dal superiore maggiore competente dopo aver ascoltato i suoi consiglieri, siano scelti e accuratamente preparati e abbiano i mezzi necessari per poter adempiere efficacemente al loro compito.

88.3. In collaborazione con le altre istituzioni della Famiglia paolina, la Società San Paolo promuoverà una catechesi vocazionale che sia coerente con la sua stessa missione specifica, presentandone gli aspetti caratteristici, in una visione d'insieme.

88.4. Nel nostro impegno di suscitare, formare e sostenere le vocazioni, possiamo contare sulla collaborazione delle Suore della Regina degli Apostoli per le vocazioni. Alle sorelle Apostoline siamo pertanto debitori del nostro sostegno, affinché possano adempiere «con tutte le forze, con tutti i mezzi, per tutte le vocazioni, per tutti gli apostolati» alla missione loro affidata.

D. Alberione

2. FORMAZIONE INTEGRALE

«Dobbiamo arrivare al frutto dello studio, cioè all'apostolato». (SdC, 223)

89. Compito della formazione è di guidare la persona al suo pieno sviluppo, affinché diventi capace di rispondere alla propria vocazione. In ciascuna delle sue tappe, la formazione dovrà essere graduale, integrale e aperta. Perciò

cf ET 36

- avrà presente l'età, le doti e le attitudini di ogni individuo, secondo le norme della sana pedagogia e psicologia;
- terrà conto della persona per svilupparla nei suoi diversi aspetti: spirituale, morale, intellettuale, fisico e professionale;
- porterà i giovani a contatti opportuni con la realtà ecclesiale e sociale della vita odierna.

cf OT 2c; 20;
GE 1b; 2a

90. Il principio che presiede la formazione del paolino è quello espresso da san Paolo: che «si formi il Cristo in noi». La formazione verrà perciò ordinata in modo che Gesù Cristo divino Maestro sia da noi sempre meglio conosciuto, amato e imitato; così diventeremo esperti maestri degli uomini, poiché prima siamo stati fedeli discepoli di Gesù Cristo.

Gal 4,19

cf OT 3a;
4a; CT 8

cf AD 98

90.1. Nella formazione dei giovani i responsabili abbiano cura di proporre loro, fin dall'inizio, motivazioni chiare e profonde circa la vocazione paolina.

a) Formazione umana

91. I giovani siano guidati verso la maturazione umana, che si manifesta nella fermezza d'animo, nella capacità di giudizio e di decisione, nel dominio di sé, nella sincerità, nel rispetto della giustizia, nella fedeltà alla parola data, nella gentilezza, nella discrezione, nella generosità, eccetera.

cf OT 11a

91.1. I giovani siano gradualmente educati al buon uso della libertà, al senso sociale, alla partecipazione, alla cooperazione e alla corresponsabilità: doti indispensabili alla vita comunitaria e apostolica.

91.2. L'esempio di vita laboriosa e semplice, che deve caratterizzare le nostre comunità, porterà i giovani allo spirito di sacrificio, a capire il valore del lavoro e il senso della povertà paolina, la quale «rinuncia, produce, conserva, provvede, edifica».

D. Alberione

b) Formazione spirituale

92. Alla formazione spirituale spetta il primo posto nella educazione dei giovani. La sua finalità è portarli a «vivere in intima comu-

nione e familiarità col Padre per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo nello Spirito Santo» e disporli gradualmente a una scelta radicale e definitiva dei valori evangelici.

OT 8a

92.1. Ai giovani sia impartita una educazione religiosa attraverso l'assistenza spirituale, individuale e di gruppo, integrata in una catechesi sulla parola di Dio, sui sacramenti, sulla liturgia.

93. La preghiera ha per tutti un'importanza vitale, come momento di incontro con Dio, con se stessi e con i fratelli. Per il giovane, è una esigenza essenziale della sua formazione.

cf OT 8b

93.1. Si abbia cura che il cammino degli aspiranti nella preghiera sia graduale e sostenuto da una adeguata catechesi. Nella loro giornata siano presenti, in misura proporzionata alla loro età e maturità, tutte le espressioni della nostra preghiera.

c) Formazione intellettuale ed apostolica

94. Un'accurata formazione intellettuale è elemento indispensabile per vivere in profondità la nostra vocazione e per svolgere con efficacia la nostra missione. Perciò l'ordinamento degli studi sia orientato all'apostolato paolino.

95. Gli studi verranno effettuati di preferenza nelle case della congregazione. Si abbia

cura di preparare debitamente i professori, perché il valore formativo dello studio dipende in gran parte da loro.

cf OT 14a

95.1. Particolare risalto deve darsi allo studio della religione, affinché gli aspiranti acquistino una conoscenza adeguata del mistero cristiano. Un posto preminente deve pure avere lo studio della lingua nazionale, necessaria per esprimersi in modo appropriato e adatto agli uomini d'oggi.

cf ES II-37

95.2. Se lo scarso numero di aspiranti o di professori rende difficile un'organizzazione adeguata degli studi interni, il superiore maggiore potrà disporre che si ricorra ad una forma di collaborazione con centri intercongregazionali, seminari o istituti vari. In tal caso, vanno garantiti lo studio della religione, la formazione specifica spirituale ed apostolica.

95.3. I professori siano competenti nelle discipline che insegnano, adottino i metodi attivi e sviluppino un assiduo dialogo. Siano uniti con i superiori, tra loro e con gli alunni, in modo da formare una vera famiglia.

95.4. Le case di formazione devono essere convenientemente attrezzate dei necessari sussidi didattici: biblioteca, laboratori scientifici, sussidi audiovisivi, installazioni sportive per l'educazione fisica, ecc.

96. Prima di entrare in noviziato, i giovani abbiano compiuto gli studi medio-superiori e siano in possesso del titolo civile corrispondente. Concedere la dispensa da questa nor-

ma in casi particolari spetta al superiore maggiore, ascoltato il suo consiglio.

96.1. Quando lo richieda il bene della congregazione a giudizio del superiore maggiore, gli studi potranno essere proseguiti in scuole superiori, centri di specializzazione o università, tenuto conto delle doti personali e della programmazione apostolica della circoscrizione.

97. Durante gli anni della formazione i nostri giovani, in armonia con le leggi civili, vengano introdotti progressivamente nell'attività apostolica specifica, che va considerata come valore fondamentale nella formazione paolina.

97.1. I corsi teorico-pratici di apostolato saranno diretti a preparare il giovane per la sua futura missione, aiutandolo a sviluppare il senso critico, a difendersi dal potere suggestivo dei mezzi e a captare più facilmente i loro contenuti positivi.

cf ES II-36;
CP 111

97.2. A livello di formazione superiore, si faccia ogni sforzo per istituire e sostenere corsi accademici di scienze religiose, miranti a un duplice scopo:

cf AD 185-203

- formare paolini dottrinalmente sicuri, secondo la nostra spiritualità e pastorale specifica;
- costituire un corpo di esperti che garantiscano sui contenuti del nostro apostolato.

d) Responsabili della formazione

98. Dio educa nella comunità e attraverso la comunità. È questa una legge generale della pedagogia divina, che non deve essere trascurata. La responsabilità della formazione coinvolge quindi, in misura diversa, l'intera comunità.

cf GE 3b;
OT 5

98.1. La comunità deve essere formativa. Il suo clima umano e spirituale, il suo impegno apostolico, la gioia e la fraternità dei suoi membri, comunicano ai giovani i valori fondamentali della loro formazione.

98.2. Per i compiti specificamente formativi, vi sia in ogni casa di formazione un apposito consiglio, composto dal superiore, dai maestri di gruppo, dal prefetto degli studi, dall'orientatore vocazionale, da un rappresentante dei maestri di scuola e dell'apostolato e, a giudizio del consiglio stesso, da un rappresentante dei giovani.

98.3. Il superiore della casa di formazione è l'animatore, il moderatore e il coordinatore di tutta l'opera educatrice della comunità, in armonia con le direttive dei superiori maggiori.

98.4. Il maestro di gruppo è il diretto responsabile della formazione dei giovani, in collaborazione col superiore.

98.5. Il consigliere spirituale e il confessore, in armonia con gli altri educatori, hanno il compito di accompagnare, sostenere, verificare l'azione di Dio nei giovani e di orientarli alla crescita

umana e cristiana nella prospettiva della loro vocazione.

98.6. I maestri di scuola e di apostolato, in stretta collaborazione con il maestro di gruppo e fra loro, attuano le linee programmatiche della formazione.

cf OT 5;
PC 18d

98.7. I giovani stessi sono chiamati a partecipare attivamente alla propria formazione, con spirito di disponibilità e di dialogo con i formatori.

3. TAPPE DELLA FORMAZIONE

99. Le tappe principali della formazione iniziale del paolino sono: il postulato, il noviziato e lo juniorato.

99.1. I vocazionari per adolescenti, nelle province o regioni ove esistono, siano organizzati convenientemente per accogliere aspiranti nei quali si manifestino germi di vocazione religiosa.

cf OT 3;
ES II-34

99.2. I superiori maggiori, ascoltati i loro consiglieri, dispongano un regolamento per l'aspirantato, nel quale siano determinati i vari aspetti della formazione, tenendo presenti le tradizioni dell'istituto, le circostanze particolari del luogo e le direttive stabilite dalla Chiesa per i seminari minori.

99.3. Particolare cura sia data alla promozione e formazione delle vocazioni di giovani. Si costituiscano, allo scopo, vocazionari adeguati.

1. POSTULATO

100. Il postulato, che precede immediatamente il noviziato, è un periodo di accertamento sulle attitudini e sulla vocazione del candidato, che permette di verificare il grado di cultura religiosa e all'occorrenza di completarla, per prepararlo adeguatamente al noviziato. Esso permette inoltre al candidato di conoscere da vicino la vita paolina e di appurare se davvero si senta chiamato ad essa.

Spetta al superiore maggiore, ascoltati i suoi consiglieri, istituire il postulato, fissarne il corrispondente regolamento e nominare i maestri dei giovani.

101. Si dia grande importanza a questa tappa della formazione, avviandola con un rito appropriato, e il superiore maggiore non dispensi da essa, a meno che non consti chiaramente la maturità umana e spirituale del candidato.

101.1. La durata del postulato sarà di un anno, o al massimo due. Nel caso di alunni che abbiano trascorso in un vocazionario paolino il periodo dell'aspirantato, il superiore maggiore, ascoltati i suoi consiglieri, può destinare l'ultimo anno come postulato.

101.2. Per favorire e comprovare la maturità e le attitudini del candidato, il maestro dei postulanti, d'accordo col superiore, potrà per-

mettere che essi trascorrono qualche periodo di tempo in famiglia, in altri centri dell'istituto o in altro ambiente adatto.

101.3. Si avvertano gli alunni che non possono esigere nulla come compenso di quanto compiuto in congregazione, nel caso che, per qualsiasi motivo, dovessero uscirne.

cf 141;
CJC 702.1

101.4. Al termine del postulato, i giovani presentino per iscritto una petizione al superiore maggiore, nella quale manifestino la propria volontà di essere ammessi al noviziato.

102. L'ammissione al noviziato non avvenga automaticamente, ma solo dopo comprovata preparazione del giovane, il quale deve accedervi solo quando, «presa coscienza della chiamata di Dio, è giunto a tale grado di maturità umana e spirituale, che gli permetta di corrispondere a questa chiamata con sufficiente scelta libera e responsabile».

RC 13

2. NOVIZIATO

103. La vita nell'istituto ha inizio con il noviziato. Esso ha lo scopo di

cf CJC 646

- far conoscere al novizio le esigenze essenziali della vita religiosa;
- introdurlo alla pratica dei consigli evangelici, in vista di una carità più perfetta;
- avviarlo all'attività apostolica della comunità;

- dare alla congregazione la possibilità di conoscere la idoneità del novizio per la propria vita e missione.

104. La formazione dei novizi mira a far loro conoscere e apprezzare ciò che si riferisce al regno di Dio, coltivando il dovuto distacco da tutto il resto; conoscere e praticare la vita teologica, l'umiltà, l'orazione assidua e l'unione con Dio nella disponibilità allo Spirito.

105. I novizi dovranno essere iniziati alla teologia della vita religiosa, allo studio delle costituzioni e della spiritualità paolina, alla conoscenza approfondita del pensiero e delle opere del Fondatore, alla storia della congregazione.

Il tempo del noviziato ha la sua propria funzione formativa. Perciò i novizi non si occupino di altri studi e impegni che non rientrino direttamente in tale formazione, e non possono, durante il tempo del noviziato, essere promossi agli ordini sacri.

cf CJC 652.5

a) Regime ed erezione del noviziato

106. Spetta al superiore generale, con il consenso dei suoi consiglieri, erigere con decreto scritto il noviziato, determinare le particolari modalità relative al suo regime di vita e fissarne la sede in una casa della

cf CJC 647.3 congregazione. Egli può anche autorizzare il gruppo dei novizi a trasferirsi, durante determinati periodi, ad altra casa dell'istituto da lui designata.

106.1. Se è necessario, il superiore generale, con il consenso dei suoi consiglieri, udito il parere del superiore maggiore interessato, può autorizzare la costituzione di più noviziati nella stessa provincia.

107. La formazione dei novizi è affidata a un maestro nominato dal superiore maggiore, con il consenso dei suoi consiglieri. Egli sarà un religioso paolino con almeno trent'anni di età e dieci di professione. Solo il superiore maggiore, con il consenso del suo consiglio, può rimuoverlo dall'incarico.

107.1. Il maestro dei novizi abbia una adeguata capacità e conoscenza delle varie discipline necessarie all'adempimento del suo compito: teologia della vita religiosa, psicologia, pedagogia (soprattutto per ciò che riguarda i processi di crescita nella formazione), carisma del Fondatore e della congregazione, sensibilità apostolica.

108. Il regime del noviziato spetta al maestro dei novizi, in modo che nessuno vi si debba ingerire, a eccezione del superiore maggiore o di un suo delegato, o del visitatore. Tuttavia, per quel che riguarda la disciplina della casa, tanto il maestro come i novizi sono soggetti al superiore locale.

108.1. Data l'importanza della vita comune nella formazione dei novizi, se il loro gruppo fosse troppo ridotto, il superiore generale può stabilire che il noviziato si faccia all'interno di una comunità più numerosa.

108.2. Se la necessità lo richiedesse, il superiore maggiore ascoltati i suoi consiglieri potrà dare al maestro un aiutante, religioso di voti perpetui.

b) Condizioni per l'ammissione in noviziato

109. Ammettere al noviziato spetta al superiore maggiore con il consenso dei suoi consiglieri, in conformità alle norme che seguono.

110. Può essere ammesso al noviziato ogni cattolico che sia idoneo ad assumersi gli oneri e ad esercitare le opere della congregazione; che si senta chiamato alla vita religiosa paolina, mosso da retta intenzione e libero da ogni impedimento previsto nel diritto comune e particolare (*).

(*) Ecco gli impedimenti considerati dal Codex Juris Canonici nel c. 643:

– Non aver compiuti i 17 anni di età; – essere legato col vincolo matrimoniale; – essere legato da un vincolo religioso (appartenere già a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica); – entrare nell'istituto indotto da violenza, paura grave o inganno, o che il superiore ammetta indotto dagli stessi motivi un candidato; – aver occultato la

110.1. Solo dopo maturo esame, il superiore generale, con il consenso dei suoi consiglieri, può ammettere al noviziato:

- a) i candidati di età superiore ai trentacinque anni;
- b) coloro che siano stati espulsi da un seminario o da un collegio;
- c) i candidati che abbiano già ricevuto gli ordini sacri.

110.2. I documenti richiesti per l'accettazione sono i certificati di battesimo, di cresima e stato libero, nonché degli studi compiuti, a norma dell'articolo 96.

111. Prima di iniziare il noviziato, i candidati facciano gli esercizi spirituali, a norma dell'art. 60.1.

111.1. L'ingresso in noviziato sia celebrato secondo il rituale della congregazione. Da quel momento, con l'iscrizione nell'apposito registro, comincia a decorrere il tempo canonico del noviziato stesso.

propria incorporazione a un istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica.

Inoltre il CJC avverte (cc. 644 e 645):

– I superiori non ammettano come novizi i chierici secolari senza aver consultato il loro ordinario, né coloro i quali abbiano contratto debiti che non possono pagare; – se si tratta di chierici o di soggetti che siano stati ammessi in un altro istituto di v.c. o in una società di v.a. o in un seminario, si richiede (oltre ai documenti di cui all'art. 110.2), rispettivamente un'informazione dell'ordinario del luogo o del superiore maggiore dell'istituto o società o del rettore del seminario.

c) Durata e caratteristiche del noviziato

112. Il noviziato è unico per tutti i membri indistintamente. La sua durata è di dodici mesi, da trascorrere nella stessa comunità del noviziato.

112.1. Il superiore maggiore, per una giusta causa, può permettere che se ne anticipi la conclusione, ma non di oltre 15 giorni.

113. L'assenza dalla casa per un periodo superiore ai tre mesi, continui o complessivi (salvo quanto contemplato nell'art. 106), rende invalido il noviziato. Le assenze che superino i quindici giorni devono essere compensate.

114. I novizi godono di tutti i privilegi e favori spirituali concessi ai professi della congregazione. Se defunti, hanno diritto agli stessi suffragi.

114.1. In pericolo di morte il novizio può, per suo spirituale conforto, essere autorizzato dal superiore maggiore o dal superiore locale a emettere la professione dei voti. Se si ristabilisce, dovrà completare il noviziato ed emettere a suo tempo la professione religiosa.

115. Il novizio può abbandonare liberamente il noviziato o essere dimesso dal superiore maggiore per un giusto motivo, udito il parere dei suoi consiglieri.

116. Ai novizi non è concesso di rinunciare ai

loro beni patrimoniali, né di beneficiarli, né di impegnarli.

117. Prima di emettere la professione, il novizio deve cedere a una persona di sua fiducia l'amministrazione dei suoi beni, decidendo del loro uso e usufrutto, per tutto il tempo della durata dei voti. Tale cessione sia fatta in modo che si possa sempre revocare. Il novizio deve inoltre disporre per testamento civilmente valido dei suoi beni presenti e acquisibili.

117.1. Questo atto può tuttavia essere procrastinato fino alla professione perpetua. Successivamente il testamento non potrà essere cambiato senza il permesso del superiore generale, che può delegare all'effetto il superiore provinciale.

d) Prima professione religiosa

118. Terminato il noviziato, il novizio, se giudicato idoneo, sia ammesso alla professione; se no, lo si dimetta.

119. Il superiore competente per decidere sull'ammissione alla professione temporanea è il superiore maggiore, con il consenso dei suoi consiglieri. Se rimanessero dubbi sulla idoneità del candidato, lo stesso superiore maggiore, udito il parere dei suoi consiglieri, può prorogare il periodo di prova, non però di oltre sei mesi.

119.1. Il maestro dei novizi presenta una relazione su ciascuno di essi al superiore locale e al suo consiglio; i quali, esaminatala, la inviano al superiore maggiore competente, allegandone le loro eventuali osservazioni.

cf 180.3/3

120. Prima della professione, i novizi fanno gli esercizi spirituali a norma dell'art. 60.1, e presentino per iscritto una petizione al superiore maggiore, nella quale esprimano la loro decisione di donarsi liberamente a Dio nella forma di vita propria della Società San Paolo, chiedendo di esservi ammessi come chierici o come discepoli. Tale petizione sarà conservata nell'archivio della provincia o della regione.

121. Per la emissione valida della professione religiosa si richiede che il candidato sia in possesso di tutti i requisiti esigiti dal diritto comune e particolare (*).

122. Con la professione il religioso assume le obbligazioni e i diritti propri del suo stato. I professi di voti temporanei usufruiscono dei

(*) Ecco i requisiti previsti nel CJC (c. 656) per la validità della professione:

- Aver compiuti i 18 anni di età; – aver fatto validamente il noviziato; – essere ammesso liberamente dal superiore competente con il voto del suo consiglio (vedi art. 119); – che la professione sia espressa e sia ammessa senza violenza, paura grave o inganno; – che la professione sia ricevuta dal legittimo superiore (vedi articoli 119 e 133).

medesimi vantaggi, indulgenze e grazie spirituali di cui godono i professi perpetui.

123. Nella emissione dei voti, si userà la formula seguente:

Io, ... ad onore di Dio, mosso da ferma volontà a consegnarmi a lui più intimamente e a seguire Cristo Maestro più da vicino per tutta la vita, davanti ai fratelli qui presenti e nelle tue mani..., faccio voto (per un anno, in perpetuo) di castità, povertà, obbedienza e di fedeltà al Papa per quanto riguarda il mio apostolato, nella vita comune, secondo le costituzioni della Società di san Paolo apostolo. A questa società mi offro con tutto il cuore, affinché, con la grazia dello Spirito Santo, e per l'intercessione della beata Maria, Regina degli Apostoli e di san Paolo apostolo, io possa conseguire la perfetta carità nel servizio di Dio e della Chiesa.

123.1. Nell'emissione della professione temporanea vengono consegnati ai singoli professi l'abito o distintivo religioso, le costituzioni, il nuovo testamento, secondo il rituale proprio della Società San Paolo.

123.2. Il superiore maggiore può permettere che la prima professione religiosa si faccia fuori della casa di noviziato.

123.3. Il documento relativo all'emissione della professione, con l'indicazione del luogo e della data, sia firmato dal professo, da chi ha legittimamente ricevuto la professione, e da

due testimoni. Tale documento sia conservato nell'archivio, inviandone copia al segretario generale.

124. Tutti i professi paolini vestono l'abito religioso in armonia con le disposizioni delle locali conferenze episcopali e nello spirito della propria consacrazione.

3. JUNIORATO

125. Per juniorato s'intende il periodo di formazione che segue il noviziato e precede la professione perpetua. Esso ha lo scopo di condurre i giovani religiosi a una piena maturità, approfondendo e abbracciando tutte le componenti della formazione, in modo che il candidato possa emettere la professione perpetua con piena consapevolezza e libertà.

a) Regime e programma dello juniorato

126. Spetta ai superiori maggiori, con il consenso dei loro consiglieri, stabilire un adeguato ordinamento per questi giovani religiosi, sulla base del diritto comune e particolare, tenendo presenti le situazioni delle varie circoscrizioni.

126.1. Per province e regioni affini, a giudizio dei rispettivi superiori maggiori e con il

consenso del superiore generale e dei suoi consiglieri, si potranno costituire juniorati inter-provinciali.

127. Il maestro degli juniores e i loro insegnanti di filosofia e di teologia saranno nominati dal superiore maggiore con il consenso dei suoi consiglieri.

127.1. Il maestro sarà l'animatore del gruppo, ispirando fiducia ai giovani religiosi e favorendo la loro iniziativa personale, per consolidare in essi profonde convinzioni.

127.2. Nelle province e regioni che per lo scarso numero di juniores o di insegnanti non fosse possibile organizzare convenientemente gli studi, col permesso del superiore si potranno frequentare centri intercongregazionali o seminari maggiori. Si assicuri però la formazione paolina all'interno dell'istituto.

cf OT 11a **128.** Nel programma dello juniorato:

- a) si dia il primo posto alla formazione religiosa paolina, continuando e approfondendo quella impartita in noviziato;
- b) si perfezioni anche l'esercizio dell'apostolato paolino, nei suoi tre momenti: creativo, tecnico e diffusivo;
- c) si svolga il programma di studi stabilito;
- d) si attui un progressivo inserimento degli juniores nella vita della comunità adulta.

129. Il programma di studi ecclesiastici richiesto per accedere agli ordini sacri (corso di filosofia e teologia) sia conforme alle norme stabilite dal diritto comune e alle esigenze della nostra missione.

130. A tutti i membri è data la possibilità di accedere agli studi accademici, in armonia con la programmazione della circoscrizione, a giudizio del superiore maggiore.

130.1. I corsi di filosofia e teologia vengano integrati dalle discipline specifiche riguardanti la comunicazione sociale e la sua utilizzazione pastorale.

130.2. Ai discepoli dovrà essere garantita una solida formazione culturale religiosa mediante corsi programmati.

130.3. Durante l'ultimo periodo della loro formazione, gli juniores vengano orientati individualmente verso il campo della loro futura attività, sulla base di seri esami attitudinali, tenuto conto della programmazione apostolica e delle necessità delle circoscrizioni.

b) Rinnovo della professione

131. Trascorso un anno di professione, il religioso la rinnoverà per un altro periodo di uguale durata, fino al tempo di emettere la professione perpetua.

132. Gli anni di professione temporanea,

salvo i casi di cui agli articoli 145.1-2, dovranno raggiungere un periodo globale di sei anni, dopo il quale si potrà emettere la professione perpetua.

132.1. Le relazioni per l'ammissione dei candidati alle varie professioni, redatte dal maestro, siano prese in esame e firmate dal superiore locale e dai suoi consiglieri, e tempestivamente inviate agli organi di governo competenti. La medesima procedura si segua per le ammissioni agli ordini sacri.

cf 180.3/3

133. Non si interponga nessuna dilazione tra lo scadere dei voti e la loro rinnovazione. Ammettere al rinnovo della professione compete al superiore maggiore con il consenso del suo consiglio. Lo stesso superiore può permettere che il rinnovo della professione venga anticipato, non però di oltre un mese. A ricevere la rinnovazione dei voti è delegato per diritto il superiore locale, che può anche subdelegare.

133.1. Durante la professione temporanea, per un serio motivo, i superiori maggiori con il consenso dei loro consiglieri possono concedere a un religioso il passaggio dalla condizione di chierico a quella di discepolo, e viceversa. In tal caso, a norma dell'art. 112, non è necessario ripetere il noviziato, anche se è consigliabile che si stabilisca una prova adeguata. I discepoli che passano tra i chierici dovranno completare gli studi necessari per affrontare i corsi ecclesiastici.

Uscita o dimissione di un professo temporaneo

134. Il professo di voti temporanei, terminato il periodo degli stessi, può lasciare la congregazione.

135. Su domanda dell'interessato, fatta per grave causa, il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, può dispensarlo dai voti religiosi temporanei anche prima della loro scadenza. cf CJC 688.2

136. Il superiore maggiore competente, udito il suo consiglio, può escludere il professo temporaneo dalla rinnovazione dei voti e dalla professione perpetua, per giuste e ragionevoli cause, anche per motivo di malattia contratta dopo la professione, qualora sia di danno al religioso stesso o all'istituto, salvo quanto stabilito al riguardo nel diritto comune (*).

137. Il religioso escluso ha facoltà di appel-

(*) Ecco quanto prescrive il CJC (c. 689) al riguardo:
 – Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, quando a giudizio degli esperti rende non idoneo alla vita nell'istituto il religioso, costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte dell'istituto, oppure a lavori sostenuti nell'istituto stesso. – Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso.

larsi al superiore generale, presentando ricorso entro un periodo di cinque giorni.

138. Il superiore generale può dimettere dalla congregazione il professo di voti temporanei prima della loro scadenza, seguendo il procedimento stabilito nel diritto comune (*).

cf CJC 696.2 **139.** Le cause della dimissione devono essere gravi a norma del diritto comune. La mancanza di spirito religioso, tale che risulti di scandalo agli altri membri, è causa sufficiente per la dimissione, se le ripetute ammonizioni non abbiano dato risultato conveniente.

139.1. I motivi della dimissione di un professo temporaneo devono essere noti al superiore generale e ai suoi consiglieri, anche se non è necessario che siano comprovati con giudizio formale. Devono però essere manifestati al religioso interessato al quale sarà data facoltà di giustificarsi davanti al superiore dimittente. Infine, il religioso ha facoltà di ricorrere alla Sede apostolica contro il decreto di dimissione;

(*) Ecco il procedimento stabilito nel CJC (cc. 699 e 700):

- Il superiore generale, con il suo consiglio, proceda collegialmente ad una accurata valutazione delle prove (raccolte e trasmesse dal superiore maggiore), degli argomenti e delle difese e, se ciò risulta per votazione segreta, emetterà il decreto di dimissione; questo, per essere valido, esprima almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto. – Il decreto di dimissione non ha vigore se non fu confermato dalla santa Sede, alla quale vanno trasmessi il decreto stesso e tutti gli atti.

e mentre il ricorso è pendente, purché sia stato presentato entro i dieci giorni dalla intimazione di dimissione, l'effetto giuridico resta sospeso.

140. Il religioso, legittimamente dimesso a norma dei precedenti articoli, se non è chierico «in sacris», resta per ciò stesso libero dai voti religiosi e dagli obblighi della sua professione. Se invece è «in sacris», rimane sospeso fino a quando non avrà trovato un vescovo che lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri.

cf CJC 693;
701

141. Coloro che per qualsiasi causa sono dimessi o escono dalla congregazione, non possono esigere nulla per i lavori compiuti in essa o per altro titolo. L'istituto deve però osservare l'equità e la carità evangelica verso il religioso che se ne separa.

cf 101.3

cf CJC 702.2

141.1. Siano sempre notificate al segretario generale le avvenute uscite, dispense e dimissioni.

142. Chi abbia lasciato legittimamente l'istituto dopo aver compiuto il noviziato o dopo aver emesso la professione, anche quella perpetua, e chieda di essere riammesso, può essere riaccettato dal superiore generale con il consenso dei suoi consiglieri. Non è obbligatorio che egli ripeta il noviziato, ma lo stesso superiore deve imporgli un conveniente periodo di prova. Al termine, il riammesso emette i voti per una

cf CJC 690.1

durata di tempo non inferiore a un anno. Successivamente dovrà completare il periodo di professione temporanea che gli mancava per l'ammissione ai voti perpetui.

c) Professione perpetua

143. Già con la professione temporanea il religioso si impegna a condividere la vita della propria congregazione. Con la professione perpetua egli si incorpora definitivamente ad essa. Così la sua consacrazione e la pratica dei consigli evangelici raggiungono i caratteri di stabilità e irrevocabilità che manifestano l'amore indissolubile di Cristo con la sua Chiesa.

144. Trascorso il periodo della professione temporanea, a norma dell'art. 132, il religioso giudicato idoneo sia ammesso alla professione perpetua; diversamente gli si prolunghi ancora la prova, a norma dell'art. 145.1, o lo si dimetta.

145. Per la validità della professione perpetua, oltre quanto stabilito nell'articolo 121, si richiede che sia preceduta da tre anni completi di voti temporanei.

145.1. Gli altri anni di professione temporanea, a norma dell'art. 132 e fino a un limite

massimo di nove, qualora fosse richiesto da un supplemento di prova, non si esigono per la validità, e il superiore generale può dispensare da essi, in tutto o in parte.

145.2. I professi temporanei di età superiore ai trent'anni possono essere ammessi alla professione perpetua dopo un triennio. Sarà il superiore maggiore competente a presentarne la petizione al superiore generale.

146. Spetta al superiore generale, con il consenso dei suoi consiglieri, decidere sull'ammissione alla professione perpetua dei candidati, dietro loro presentazione da parte del rispettivo superiore maggiore con il consenso dei suoi consiglieri.

146.1. I superiori maggiori notifichino alla parrocchia d'origine del candidato la sua avvenuta professione perpetua.

146.2. Alla professione perpetua sia premesso un periodo di preparazione immediata di almeno sei mesi. Durante questo periodo i religiosi si dedichino con maggiore intensità alla riflessione e alla preghiera, in un ambiente adatto e con un'adeguata assistenza spirituale.

146.3. Spetta al superiore maggiore stabilire, udito il parere dei suoi consiglieri e secondo le circostanze particolari della sua circoscrizione, le diverse modalità di detta preparazione. Si fissi a tale scopo un programma di studi sugli impegni della professione perpetua e sulle esigenze della vita apostolica paolina.

Uscita o dimissione di un professo perpetuo

147. La dispensa dai voti religiosi perpetui è riservata alla Sede apostolica.

148. Un professo di voti perpetui, a petizione del rispettivo superiore maggiore con il consenso del consiglio, può essere dimesso dalla congregazione per decisione del superiore generale, con il voto segreto dei suoi consiglieri, nei casi e secondo le modalità previste dal diritto comune.

cf CJC 699.1;
696.1; 697

149. Il religioso in procinto di essere dimesso ha il diritto di esporre le sue ragioni, le quali saranno fedelmente registrate negli atti.

150. In caso di grave scandalo esterno o di un gravissimo danno che minacci la comunità, il religioso può essere dimesso immediatamente dal superiore maggiore con il consenso dei suoi consiglieri espresso con voto segreto, o anche dal superiore locale con il consenso dei suoi consiglieri espresso con voto segreto, se c'è urgenza. Il provvedimento dovrà essere sottoposto senza indugio alla Sede apostolica, per mezzo del superiore generale.

cf CJC 703

151. Devono considerarsi legittimamente espulsi «ipso facto» i religiosi che avessero commesso uno dei delitti previsti dal Codice di Diritto Canonico (*). In questi casi è

(*) Vedi canoni 694, 695 e 696.

sufficiente un'inchiesta condotta dal superiore maggiore con i suoi consiglieri, e le prove raccolte siano conservate in archivio. I responsabili dei suddetti delitti sappiano che l'istituto non è obbligato a riammetterli.

151.1. Il professo di voti perpetui legittimamente dimesso dalla congregazione si trova nelle condizioni descritte nell'art. 140.

151.2. Si notifici alla santa Sede, a norma del diritto comune, l'avvenuta separazione dei membri dall'istituto.

cf CJC 704

152. Per l'esclusione di un religioso, l'assenza e il passaggio ad altri istituti di vita consacrata si seguiranno le norme del diritto comune.

cf CJC 686;
684

d) Promozione agli ordini sacri

153. I paolini candidati agli ordini sacri possono accedervi solo dopo aver emesso la professione perpetua, e accertata la loro idoneità da parte dei rispettivi superiori.

154. L'ammissione ai ministeri è di competenza del superiore maggiore con il consenso dei suoi consiglieri; l'ammissione al diaconato e al presbiterato è riservata al superiore generale con il consenso del suo consiglio, dietro presentazione del rispettivo superiore maggiore con il consenso dei suoi consiglieri.

154.1. I candidati al diaconato si preparino all'ordinazione con un corso di esercizi spirituali, secondo il diritto comune. Altrettanto si faccia in preparazione all'ordinazione sacerdotale.

154.2. I superiori maggiori notifichino al parroco della chiesa dove il candidato fu battezzato l'avvenuta ordinazione.

155. Le lettere dimissorie vengono rilasciate dal superiore generale. Può rilasciarle anche il superiore provinciale, ma solo dopo aver ricevuto la comunicazione che il candidato è stato ammesso agli ordini sacri.

4. FORMAZIONE CONTINUA

«Studio significa impegno: studium scientiae, studium perfectionis (impegno della santità). Questo studio, in generale, deve accompagnarci fino alla morte. Cioè deve impegnare tutti a voler imparare cose nuove, particolarmente quelle che si riferiscono all'apostolato... Nella vita non possiamo fare le cose sempre allo stesso modo. Bisogna progredire ogni giorno; ogni giorno perfezionarle». (SdC, 211)

156. La formazione non è mai compiuta; non cessa mai l'impegno di un continuo rinnovamento e progresso in tutti i campi: la crescita nel Cristo è senza confini e le esigenze dell'apostolato sono sempre nuove. Si dia quindi grande importanza alla formazione continua, come indispensabile completamento di quella di base e come necessario impegno di rinnovamento costante.

cf PC 18c;
PO 19bc

156.1. Ogni paolino, pur assolvendo ai suoi compiti quotidiani, consideri suo dovere approfittare di tutti i mezzi a disposizione per aggiornare continuamente la propria formazione nei vari campi: spirituale, comunitario, culturale, apostolico, pastorale.

156.2. A tale scopo, ogni circoscrizione stabilisca un programma di formazione continua, di cui possano usufruire tutti i membri, e ne dia

notificazione annualmente al governo generale, che dovrà verificare la costante attuazione.

156.3. I responsabili di circoscrizione programmino inoltre, insieme con le loro comunità, corsi periodici di riciclaggio, cioè periodi speciali di aggiornamento e di rinnovamento, a cui partecipino in modo ciclico e istituzionalizzato tutti i membri.

IV

GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE

*«Governare è largo esercizio di carità.
Governare è ampio e profondo sacrificarsi.
Governare è precedere in santità, preghiera,
esempio: essere i primi in ogni cosa.
Governare significa raccogliere le forze
e organizzarle a vantaggio della comunità
e dei singoli».* (CISP, 162)

Autorità religiosa: norme generali

157. In base alle norme del diritto comune, la congregazione ha il potere di darsi una struttura gerarchica e coordinata, che serva come mezzo adeguato per unire e alimentare la vita e l'azione di tutti e di ciascuno dei suoi membri. Perciò ad alcuni di essi è affidato il mandato di prestare agli altri il servizio dell'autorità.

cf LG 18a;
ET 25

158. L'autorità religiosa risiede nei capitoli e nei superiori, coadiuvati dai rispettivi consigli. Essa deve esercitarsi nell'ambito delle competenze stabilite dal diritto comune e particolare.

cf PC 14cd

158.1. Ognuno degli organi di governo avrà chiaramente delimitate le proprie attribuzioni, secondo le finalità del settore, organismo o comunità di cui è responsabile, evitando l'eccessiva centralizzazione, e salvo il necessario controllo dell'autorità superiore.

cf PC 14d

158.2. L'autorità superiore, cui compete di

assicurare l'unità, si occuperà delle questioni d'ordine generale, mentre alle autorità subalterne spetta di decidere sui problemi e le situazioni concrete.

158.3. Ogni organismo di governo sia munito delle facoltà necessarie per svolgere il proprio compito, in modo da evitare ricorsi troppo frequenti alle autorità superiori.

cf ES II-18

a) I superiori

159. I superiori sono eletti o nominati in conformità a quanto prescritto dalle costituzioni e dal direttorio. Nessun membro, individualmente considerato, ha diritto a cariche di governo né deve ambirvi o adoperarsi per conseguirle. Tuttavia nessuno, senza gravi motivi, deve rifiutare questo servizio se è chiamato a prestarlo.

In particolari circostanze o difficoltà – soprattutto là dove è molto ridotto il numero delle persone idonee al compito di superiori – è sempre possibile ricorrere alla santa Sede.

160. I superiori sono eletti o nominati per un primo mandato con la possibilità di elezione o di nomina per un secondo. Chi avesse esercitato il superiorato per due periodi consecutivi non può essere rinnovato nella carica del medesimo livello, se non dopo trascorso almeno un anno.

cf CJC 624

160.1. Chi ha raggiunto il settantesimo anno di età, salva dispensa del superiore generale, non può essere nominato o eletto superiore.

160.2. Terminato il periodo stabilito, il superiore continui nell'ufficio, come delegato, sino alla venuta del successore o alla promulgazione del rinnovo del suo mandato.

161. Solo per una causa grave, come sarebbe l'esercitare il proprio ufficio in modo dannevole o inefficace, con grave turbamento della comunità, o se per malattia permanente fosse nell'impossibilità di adempiere il compito, e altre simili, un superiore può essere rimosso dall'ufficio prima della scadenza del suo mandato. Tale rimozione compete al superiore generale con il consenso del suo consiglio, dando all'interessato ampia facoltà di difesa.

cf CJC 1740

162. I superiori di qualsiasi grado tengano presente che, ogniqualvolta si tratta di nomine, ammissioni o dimissioni, queste devono essere decise a consiglio pieno e a maggioranza assoluta di voti. In questi casi, se un consigliere fosse impedito o assente, sia sostituito da un professo di voti perpetui.

162.1. Quando in sede di consiglio si procede a una votazione segreta, il superiore vota insieme ai consiglieri. Se il risultato della votazione è pari, il superiore non può decidere la questione; si dovrà ritornarvi sopra un'altra volta.

163. I segreti di ufficio concernenti il governo della congregazione e specialmente le persone siano rigorosamente custoditi, tanto durante la carica che dopo.

164. Le competenti autorità curino che le elezioni e le consultazioni, ai diversi livelli, si svolgano in piena libertà e tenuto conto delle reali attitudini dei candidati, nonché delle esigenze del servizio loro richiesto.

164.1. In occasione di consultazioni, sia chiaro per tutti il significato dell'atto. La consultazione, da non confondersi con l'elezione, è un procedimento di responsabile partecipazione dei membri al bene comune, per offrire all'autorità indicazioni in vista di una decisione. Alle consultazioni si prenda parte con serietà e, quando avvengono per iscritto, siano firmate.

b) Compiti dell'autorità

165. Primo compito dei superiori è quello di animare la comunità della quale sono responsabili, procurando di stabilire vincoli interpersonali con tutti i membri e promuovendo, con l'esempio e la parola, il clima evangelico della convivenza fraterna.

166. I superiori devono pertanto guidare i membri a una progressiva maturità, con fermezza e comprensione, come figli di Dio,

facendo sì che la loro sottomissione sia volontaria e siano accettate di buon grado le rinunce inerenti alla vita comunitaria. Nel medesimo tempo, in armonia con il piano organico generale e circoscrizionale, promuovano l'apostolato con costante vigilanza pastorale.

167. Data l'indole del nostro apostolato, che esige strutture organizzative e di coordinazione quasi mai coincidenti con l'ambito di una comunità locale, ma estese a un campo nazionale o internazionale, si distingua, a giudizio dei superiori maggiori, tra comunità religiosa e opera apostolica. Alla responsabilità di questa siano preposti uno o più direttori, giuridicamente autonomi (qualora tale compito superi l'ambito della comunità locale) dal superiore locale in quanto concerne il loro compito direzionale, del quale risponderanno direttamente alla competente autorità superiore.

167.1. È compito dell'autorità stimolare la corresponsabilità dei fratelli, favorendo l'informazione circa i problemi, i progetti e le realizzazioni; promuovendo il dialogo ai diversi livelli; sollecitando la partecipazione di tutti allorché si tratta di studiare, mandare ad esecuzione o verificare nuovi programmi.

168. Ai superiori spetta la decisione sul da farsi, dopo aver considerato i pareri della comunità e consultato il consiglio nei casi

cf PC 14c;
ET 25

previsti. La loro decisione sarà da tutti accettata e fedelmente eseguita.

169. La responsabilità personale di ogni membro implica anche un atteggiamento di comprensione e di rispetto verso quanti sono costituiti in autorità. Se infatti l'atteggiamento dei superiori deve manifestare ai fratelli la carità con cui Dio li ama, questi da parte loro devono aderire con fede ai superiori, nel servizio vicendevole, dando concreta espressione al proprio voto di obbedienza.

cf PC 14ab

Organi di governo a tutti i livelli

170. La nostra congregazione è strutturata in comunità collegate organicamente fra loro a vari livelli: generale, provinciale, regionale e locale. Ognuna di esse ha un suo governo, con proprie competenze stabilite dalle costituzioni e dal direttorio.

170.1. Tra le varie comunità vi è una relazione di complementarità: le comunità particolari arricchiscono le più ampie favorendo maggiormente i contatti personali dei membri, il progresso spirituale e la fecondità delle opere apostoliche. E le comunità più ampie garantiscono e favoriscono quelle particolari, dando loro più largo respiro e potenziandone l'azione, giacché «dall'unità dei fratelli promana grande energia per l'apostolato».

PC 15a

170.2. Nell'assegnare i vari compiti direttivi, sia di apostolato che di formazione, si tenga presente l'avvicendamento del personale, secondo quanto detto all'art. 84. Analogamente alla durata prescritta per i vari organi di governo, si stabiliscano anche le scadenze dei suddetti incarichi direttivi, al momento della loro nomina.

171. Il capitolo generale e il superiore generale hanno giurisdizione su tutta la congregazione, per animarla e promuovere in essa la vita religiosa apostolica, a norma del diritto comune e di quello particolare.

172. In unione con il superiore generale esercitano la loro autorità gli altri superiori, coadiuvati dai rispettivi consiglieri, nell'ambito stabilito dalle costituzioni e dal direttorio.

1. LA COMUNITÀ LOCALE

173. I membri della congregazione vivono la loro vita religiosa in case che, quando constano di almeno tre membri, formano una comunità locale.

173.1. Poiché la nostra vocazione comporta la vita comunitaria, ogni membro faccia parte di una comunità locale. Se qualcuno, per ragioni particolari, dovesse rimanere fuori della comunità, mantenga regolari rapporti con il suo superiore.

173.2. Ogni comunità religiosa paolina è, allo stesso tempo, formativa e apostolica. Tuttavia, a seconda della preminenza di una delle due componenti, la comunità locale si può distinguere in

1. casa di formazione, destinata prevalentemente alla formazione dei futuri membri della congregazione;
2. casa di apostolato, se prevalentemente dedicata a uno o più settori del nostro apostolato.

174. Erigere una nuova casa, dietro presentazione del rispettivo superiore maggiore con il consenso dei suoi consiglieri, è di competenza del superiore generale, con il voto deliberativo dei suoi consiglieri e con il consenso per iscritto del vescovo diocesano. cf CJC 609

La soppressione di una casa spetta anche al superiore generale con il consenso dei suoi consiglieri, dopo aver consultato il vescovo diocesano. cf CJC 616

a) Il superiore locale

175. Della comunità locale è responsabile, nell'ambito stabilito dalle presenti costituzioni e direttorio, il superiore locale, coadiuvato dai consiglieri. In questa sua funzione, gli si deve obbedienza e ossequio da tutti i membri. Egli deve essere sacerdote professore perpetuo da almeno cinque anni, e aver compiuto trent'anni di età. Si tenga presente quanto detto all'art. 159, ultimo paragrafo. cf 169; 41

176. Il superiore locale è nominato dal superiore provinciale o regionale, oppure dal superiore generale se la casa dipende direttamente dal governo generale, con il consenso dei rispettivi consiglieri. A tale nomina preceda una visita alla comunità da parte del superiore maggiore competente, o di un suo delegato, con consultazione privata di tutti i membri della casa.

176.1. Può essere scelto tra i membri delle case dipendenti dal rispettivo superiore maggiore. Per una scelta fuori della circoscrizione, si richiede l'autorizzazione del superiore generale, ascoltati i suoi consiglieri.

177. Il superiore è costituito nella sua funzione per un triennio. Rimuoverlo dalla carica, per causa grave, spetta al superiore generale con il consenso dei suoi consiglieri, previa consultazione del superiore provinciale o regionale competente.

178. Compito principale del superiore locale è di promuovere la vita religiosa apostolica nella comunità, confermando i fratelli nella loro missione e aiutandoli a compierla. A tale scopo applichi i principi di corresponsabilità e di sussidiarietà di cui all'art. 18.1.

178.1. Nel rispetto dei programmi assegnati alla casa dagli organismi competenti, il superiore favorisca lo svolgimento delle varie attività apostoliche da parte dei rispettivi incaricati, rispettandone le funzioni, coltivando la fiducia mutua, la reciproca lealtà e la collaborazione. Sappia intervenire opportunamente quando il bene delle persone o della comunità lo richiedesse. D'accordo con i consiglieri, faciliti l'avvicendamento del personale, a norma degli art. 84, 167 e 170.2.

178.2. È pure compito del superiore locale procurare che si leggano pubblicamente le costituzioni e il direttorio almeno una volta all'anno. Favorirà anche la promozione cultura-

le dei membri e la loro formazione continua, con opportune iniziative adatte allo scopo.

179. Il superiore locale dimori nella propria casa e non se ne allontani se non per vera necessità.

179.1. Se dovesse assentarsi per oltre due settimane, lo notifici al superiore maggiore.

b) I consiglieri locali

180. I consiglieri sono i collaboratori immediati del superiore e condividono con lui la responsabilità del governo della comunità. Nelle case con almeno cinque membri, i consiglieri sono eletti in forma diretta e segreta, con maggioranza assoluta di voti, da tutti i membri della comunità e scelti fra i professi perpetui della casa. La elezione sarà presieduta dal superiore maggiore o da un suo delegato. Il numero dei consiglieri potrà variare, secondo l'entità della comunità, ma non dovrà superare il numero di sei. Essi restano in carica sino allo scadere del superiore e non possono essere rimossi dal loro ufficio se non per causa grave a giudizio del diretto superiore maggiore con il consenso del suo consiglio.

180.1. Uno dei consiglieri sarà designato dal superiore con il consenso del suo consiglio per sostituirlo durante la sua assenza. Se un consigliere venisse a mancare, sarà sostituito da un altro,

eletto dalla comunità stessa a maggioranza assoluta di voti. Negli scrutini per l'elezione dei consiglieri fungeranno da scrutatori i due professi più giovani di età.

180.2. Il consiglio dovrà essere convocato dal superiore almeno una volta al mese e tratterà le questioni più importanti della comunità.

180.3. È richiesto il voto deliberativo del consiglio nei seguenti casi:

1. nomina o conferma dell'economista della casa e dei responsabili delle varie mansioni comunitarie;
2. esame delle questioni concernenti la vita della comunità: spese, debiti, bilancio, preventivi e manutenzione degli edifici;
3. approvazione delle relazioni da presentare al superiore maggiore per le professioni e gli ordini sacri, conforme agli articoli 119.1 e 132.1.

180.4. Il consiglio si costituisca, assieme al superiore, in centro di animazione della comunità, nei suoi vari aspetti: liturgico, culturale, organizzativo, cointeressando il più possibile tutti i membri.

180.5. La convocazione del consiglio sia resa nota ai consiglieri con tempestività, contemporaneamente all'agenda delle questioni da trattarsi. Le attività di segreteria, sia prima che durante e dopo le riunioni, saranno svolte da uno dei consiglieri nominato dal superiore con il consenso del suo consiglio. Gli argomenti trattati e le decisioni prese siano messe a verbale, inviandone copia al superiore maggiore. All'inizio di ogni riunione si faccia lettura del verbale della seduta precedente, che sarà

firmato dal superiore e dal segretario. Delle decisioni prese si informi la comunità.

180.6. Nelle case con meno di cinque membri, per le quali non è prescritto il consiglio, il superiore deve trattare gli affari della comunità con i professi perpetui della medesima.

180.7. Il governo locale, per le questioni amministrative, si vale della collaborazione dell'economista, nominato a norma dell'articolo 180.3/1.

180.8. Ogni religioso, al quale sia affidata l'amministrazione di una iniziativa, renderà conto della medesima nei tempi e nei modi stabiliti dal superiore competente.

c) I direttori di opere apostoliche

180.9. I direttori di opere apostoliche, di cui all'art. 167, condividono la funzione dell'autorità religiosa, della quale sono espressione concreta nel campo apostolico loro assegnato. Nei loro confronti è impegnata l'obbedienza dei fratelli da essi dipendenti.

A loro volta, i suddetti direttori sono anch'essi soggetti al superiore locale in tutto ciò che concerne la vita della comunità, eccetto quanto riguarda specificatamente il loro compito direzionale. Verso i fratelli impegnati nel loro settore, essi accorderanno un'attenzione non solo professionale, ma anche religiosa e pastorale.

2. LA COMUNITÀ REGIONALE

181. In una nazione nella quale vi siano almeno due case, il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, può costituire, come prima struttura di decentramento, una «regione», piccola circoscrizione che si reggerà, in base alle sue peculiarità caratteristiche, con un apposito statuto improntato sulla normativa delle province.

182. Il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, previa consultazione di tutti i membri della regione, nominerà superiore regionale un religioso sacerdote (si tenga presente quanto detto all'art. 159, ultimo paragrafo) di almeno cinque anni di professione perpetua e trent'anni di età. Questi resta in carica un triennio e, a giudizio del superiore generale, ascoltato il suo consiglio, può essere contemporaneamente superiore locale di una delle case. Nel governo della regione sarà aiutato dai consiglieri, a norma dello statuto.

182.1. I superiori delle case di una regione restano in carica finché dura il mandato del superiore regionale.

182.2. Lo statuto regionale verrà elaborato in collaborazione con i membri della regione, entro tre mesi dalla sua costituzione o dalla nomina del superiore regionale, e infine sottoposto alla approvazione del superiore generale, con il consenso dei suoi consiglieri.

182.3. La regione invierà al capitolo generale due delegati, dei quali uno sarà il superiore regionale stesso, e l'altro verrà eletto a maggioranza assoluta tra tutti i membri professi perpetui della regione.

182.4. Sopprimere una regione, destinandone i beni, spetta al superiore generale con il consenso del suo consiglio.

3. LA COMUNITÀ PROVINCIALE

183. Quando una regione, con almeno tre case, abbia raggiunto un notevole incremento, il superiore generale con il consenso dei suoi consiglieri può erigerla in provincia.

183.1. Sopprimere una provincia, destinandone i beni, spetta al superiore generale con il consenso del suo consiglio.

1. IL GOVERNO PROVINCIALE

a) Il superiore provinciale

184. Responsabile della provincia è il superiore provinciale. Egli è un superiore maggiore, che esercita le sue funzioni su tutta la provincia a norma del diritto comune e particolare. Ne è il centro animatore, il suo vincolo di unità e il promotore del suo sviluppo.

185. Il superiore provinciale viene nominato dal superiore generale, con il voto deliberativo dei suoi consiglieri, per un periodo di quattro anni, previa consultazione privata di tutti i professi della provincia. Dev'essere sacerdote professore perpetuo da almeno cinque anni e aver compiuto i trent'anni di età.

186. Compito del provinciale è di animare le comunità a lui affidate, curandone la fedeltà alla vita religiosa apostolica nello spirito del Fondatore e l'osservanza delle costituzioni e del direttorio. Promuova con zelo e prudenza le opere di apostolato della provincia, valendosi degli organismi consultivi e direttivi dei settori, in armonia con i programmi e gli orientamenti tracciati dal capitolo generale, le disposizioni del governo generale e le linee del capitolo provinciale. Favorisca la collaborazione con la Chiesa locale, specialmente per quanto riguarda l'utilizzazione pastorale degli strumenti della comunicazione sociale.

187. Il superiore provinciale visiti annualmente tutte le case della circoscrizione. Se ne è impedito, lo faccia per mezzo di un suo delegato.

188. La dimissione o la rimozione, per causa grave, può essere accettata o sollecitata unicamente dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.

188.1. Il provinciale non può essere contemporaneamente superiore locale di una casa che non sia quella provinciale.

188.2. Alla fine del suo mandato, il superiore provinciale con i suoi consiglieri rediga una relazione dettagliata sullo stato della provincia – persone, opere apostoliche, formazione, economia –, che verrà consegnata al governo generale, il quale ne prenderà conoscenza e la trasmetterà al nuovo superiore provinciale.

b) I consiglieri provinciali

189. Il superiore provinciale è coadiuvato dai consiglieri, suoi collaboratori immediati: con lui essi condividono la responsabilità del governo della provincia e formano il governo provinciale.

190. I consiglieri sono quattro o sei, secondo l'entità e la configurazione della provincia. Essi sono eletti, a maggioranza assoluta di voti, tra i membri professi perpetui della provincia stessa e restano in carica per tutta la durata del mandato del superiore provinciale. La elezione avviene nel capitolo provinciale, a norma dell'articolo 196.2.

190.1. Se un consigliere cessasse dall'ufficio per qualunque causa, sarà sostituito con un altro, nominato dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, dopo la consultazione di tutti i membri professi della provincia.

In assenza di qualche consigliere, nei casi di cui all'art. 162, verrà chiamato a partecipare al consiglio, con parità di diritto di voto, il segretario o l'economista o un altro membro di voti perpetui.

191. I consiglieri provinciali, possibilmente, non siano né superiori né consiglieri locali, e mentre sono in carica non possono essere rimossi dal loro ufficio se non per gravi cause, delle quali dovrà giudicare il superiore generale, ascoltati i suoi consiglieri.

191.1. Ogni provincia abbia una sede provinciale, dove risiedano il superiore provinciale, il segretario, qualcuno dei consiglieri e, possibilmente, l'economista. Poiché tale sede è in funzione del governo provinciale e deve favorirne l'esercizio, abbia un proprio regime interno, adeguato alle circostanze e stabilito dal governo stesso, tenuto anche conto dell'art. 188.1.

191.2. Il superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio, nomina, tra i consiglieri, il vicario provinciale. Questi, durante l'assenza del rispettivo superiore, può trattare soltanto gli affari di ordinaria amministrazione.

192. Per alcune decisioni, determinate dal diritto comune e particolare, il superiore provinciale ha bisogno del voto consultivo o di quello deliberativo del suo consiglio al completo e a maggioranza assoluta di voti.

192.1. Oltre ai casi già espressi nei rispettivi

articoli, il superiore provinciale, con il voto deliberativo del suo consiglio:

1. nomina i revisori delle pubblicazioni paoline;
2. provvede all'avvicendamento del personale;
3. decide sulle opere da svolgere nella provincia e ne stabilisce le priorità;
4. coordina le diverse attività tra le varie case;
5. approva la programmazione e i bilanci economici delle singole case e della provincia, e ne approva le spese straordinarie, con il permesso del governo generale, quando sia richiesto;
6. determina le somme da versare dalle singole case e settori al fondo provinciale;
7. contrae debiti e impegna i beni della provincia, in conformità alle norme del diritto comune e particolare;
8. stabilisce la sede provinciale e ne determina il regime;
9. designa il luogo e il tempo del capitolo provinciale ordinario o straordinario, a norma degli articoli 194 e 195.2.

192.2. Spetta al superiore provinciale presentare all'ordinario del luogo i sacerdoti destinati alla cura di una parrocchia, a norma dell'articolo 76 e stabilire la durata dell'incarico, d'accordo con l'ordinario stesso.

192.3. Il superiore provinciale convocherà i consiglieri almeno ogni tre mesi. Quando necessità particolari lo richiedessero, siano pure invitati i superiori delle case, i direttori delle varie attività, nonché alcuni esperti senza diritto

di voto. Dopo le riunioni siano informate debitamente le comunità.

192.4. Alla fine di ogni anno, il superiore provinciale redigerà una relazione sullo stato personale, la vita religiosa e apostolica e la situazione economica della provincia. Dopo l'approvazione del consiglio in sessione piena, la relazione sia inviata al superiore generale.

193. Il governo provinciale è coadiuvato dal segretario e dall'economista provinciali.

193.1. Essi sono nominati dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio e restano in carica per tutta la durata del mandato dello stesso superiore provinciale.

193.2. Il segretario può essere scelto tra gli stessi consiglieri. Egli, oltre a compilare i verbali delle riunioni del consiglio, comunicherà tempestivamente ai consiglieri l'agenda delle questioni da trattare, invierà notificazione autentica delle decisioni agli interessati, e trasmetterà al governo generale copia degli atti della riunione.

193.3. L'economista provinciale coordina la gestione economica di tutta la provincia, con un controllo effettivo sulle singole amministrazioni. Per mezzo di lui, il superiore provinciale con il consenso del suo consiglio può passare beni da una casa all'altra o da un settore all'altro, o utilizzarli per opere della provincia stessa, dopo aver udito il superiore della casa o i responsabili dei settori da cui quei beni provengono.

cf 229.1

193.4. L'economista provinciale presenterà ogni anno il resoconto dell'amministrazione e della situazione patrimoniale della provincia. Al termine del suo incarico, stenderà una relazione sullo stato economico della provincia, indicando le opere compiute, le spese, i bilanci e la situazione patrimoniale.

2. IL CAPITOLO PROVINCIALE

194. Il capitolo provinciale è l'assemblea di tutte le case della provincia, rappresentate dai membri di diritto e dai delegati. Esso è convocato dal superiore provinciale per mezzo di lettere circolari alle comunità, nelle quali si comunica l'agenda dei lavori, il luogo e la data d'inizio.

195. In via ordinaria, il capitolo provinciale deve celebrarsi in due circostanze:

1. dopo la nomina del superiore provinciale, entro tre mesi dall'inizio del suo mandato, per l'elezione dei consiglieri e la programmazione della provincia;
2. in preparazione del capitolo generale, per eleggere i delegati della provincia al medesimo, per approvare la relazione che ad esso presenterà il superiore provinciale e per trattare altre questioni ritenute importanti.

195.1. In ambedue i casi, il capitolo potrà svolgersi in una o due sessioni, secondo l'iter

determinato volta per volta dagli stessi capitolarli.

195.2. Di fronte a questioni di particolare importanza, a giudizio del governo provinciale, potrà essere convocato un capitolo straordinario, ottenuto il benestare del superiore generale con il consenso del suo consiglio.

195.3. Nelle elezioni dei delegati al capitolo provinciale, hanno voce attiva tutti i professi, e voce attiva e passiva tutti i professi di voti perpetui.

Le case, con un numero di membri da cinque a undici, mandano un delegato; quelle con almeno dodici membri, due delegati; le case con oltre trenta membri, quattro delegati.

Le case, con un numero di membri inferiore a cinque, saranno raggruppate insieme, su indicazione del superiore provinciale, in modo che i gruppi non superino i venti professi, ed eleggeranno due delegati.

Terminata l'elezione dei delegati, si procede alla elezione dei loro sostituti, con una votazione a maggioranza relativa per ogni sostituto. Questa norma si applica ogni qualvolta si debba procedere all'elezione di delegati.

195.4. Nelle singole case in cui si devono eleggere i delegati al capitolo provinciale, l'elezione avverrà in questo modo: sotto la presidenza del superiore locale, si terranno le votazioni segrete in scrutini distinti per ogni delegato. Fungono da segretario e da scrutatori i tre membri più giovani di età. Se nei primi due scrutini nessun candidato ottiene la maggioran-

za assoluta dei voti, nel terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.

Compiuta la elezione e fatta la promulgazione del superiore, si redigono i documenti autentici; questi, firmati dal superiore e dagli scrutatori, verranno consegnati ai delegati e ai loro sostituti, affinché consti della loro legittima delega al capitolo provinciale.

195.5. Nelle case riunite in gruppo a norma dell'art. 195.3, la elezione dei delegati avverrà nelle singole residenze sotto la presidenza del superiore o incaricato locale, nel modo seguente: gli elettori voteranno due nominativi dalla lista del proprio gruppo. Il superiore o incaricato invierà le schede, unitamente alla sua, al superiore provinciale, il quale farà lo spoglio dei voti alla presenza del suo consiglio o, in mancanza di questo, davanti a due professori perpetui come testimoni, e a un terzo professore perpetuo, che fungerà da attuario. Risulteranno eletti come delegati di ciascun gruppo di case i due membri che avranno ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Se più persone avessero ottenuto uguale numero di suffragi, si riterrà eletto il più anziano di professione e di età.

Redatta e sottoscritta la relazione sull'esito delle votazioni, si renderà pubblico il nome dei delegati e dei sostituti, e si consegneranno loro i documenti di accreditamento.

a) Membri del capitolo provinciale

196. Sono membri di diritto del capitolo provinciale:

- il superiore provinciale, che lo convoca e lo presiede;
- i superiori locali delle case con più di quattro membri;
- i superiori dei vocazionari, anche se sono case con meno di cinque membri;
- il direttore generale dell'apostolato;
- i delegati eletti secondo quanto stabilito nel direttorio.

cf 195.4-5

A tutti i membri suddetti si aggiungono i consiglieri provinciali, una volta eletti nel primo capitolo, e il segretario e l'economista provinciali, qualora siano stati nominati dal rispettivo governo.

196.1. Sono membri del capitolo provinciale anche il coordinatore circoscrizionale della promozione vocazionale e formazione e uno o più delegati o assistenti paolini degli istituti aggregati. Per questi ultimi spetta al superiore provinciale determinare le modalità di tale partecipazione. A discrezione del superiore provinciale, può essere membro del capitolo provinciale il delegato dei cooperatori paolini della circoscrizione.

b) Celebrazione del capitolo provinciale

196.1bis. I membri capitolari, riuniti sotto la presidenza del superiore provinciale, ascoltano le relazioni sullo stato della provincia e delle varie case e attività della medesima; quindi elaborano un iter o regolamento dei lavori, costituendo all'occorrenza organi tecnici (segretario, moderatori, ecc.) e commissioni di studio. Uno o più membri del governo generale

siano possibilmente presenti ai capitoli provinciali o assemblee regionali d'inizio mandato.

196.2. Nel corso del capitolo d'inizio mandato, i capitolari, nel momento che riterranno più opportuno secondo l'iter stabilito, procederanno alla elezione dei consiglieri. Questa avverrà a maggioranza assoluta di suffragi e in scrutini distinti. I neoeletti, se assenti dal capitolo, verranno immediatamente convocati.

Nel medesimo capitolo in base all'analisi della situazione e alle linee direttive del governo generale, si procederà ad elaborare la pianificazione che dovrà guidare l'azione del nuovo governo.

196.3. Nell'eventuale capitolo preparatorio a quello generale, l'elezione dei delegati provinciali avverrà in modo conforme a quanto stabilito nell'art. 196.5.

Anche a tale capitolo, si possono trattare altre questioni ritenute importanti per la provincia. Ciò può essere fatto in concomitanza con l'approvazione della relazione che il superiore provinciale dovrà presentare al capitolo generale.

196.4. Di tutte le deliberazioni prese nei singoli capitoli provinciali, come pure delle elezioni o nomine avvenute, sia mandata relazione ufficiale al governo generale. La programmazione al termine del capitolo provinciale dovrà essere inviata al superiore generale per riceverne l'approvazione scritta.

c) Elezione dei delegati al capitolo generale

196.5. Per inviare al capitolo generale i delegati della provincia, il capitolo provinciale eleg-

gerà, a maggioranza assoluta di voti, due membri professi perpetui. Quando il numero di professi della provincia è di almeno cento membri, saranno eletti quattro delegati. E dopo i duecento membri, un delegato in più ogni centinaio completo di membri o frazione superiore a cinquanta.

In tutti i casi, a norma dell'art. 195.3 (ultimo paragrafo), non si tralasci la notifica dei delegati sostituiti.

Nella elezione dei suddetti delegati, hanno voce attiva e passiva tutti i membri del capitolo provinciale, mentre godono di voce passiva tutti i professi perpetui della provincia.

Se fossero eletti delegati membri assenti dal capitolo, li si convochi senza indugio. Essi godranno degli stessi diritti degli altri capitolari; ma, nel frattempo, il capitolo provinciale proseguirà i suoi lavori.

Finita l'elezione e fatta la promulgazione dal superiore provinciale, si redigano i documenti autentici che, sottoscritti da lui stesso e dal segretario del capitolo, dovranno essere consegnati agli eletti, affinché risulti la loro legittima delegazione al capitolo generale.

196.6. Ognuno dei membri della provincia, oltre a ciò che potrà esprimere direttamente al governo generale nelle inchieste precapitolari, può comunicare ai delegati, a voce o per iscritto, tutto quello che ritiene debba essere riferito al capitolo generale per il bene della congregazione.

4. COMUNITÀ GENERALE

197. L'unione di tutte le case, regioni e province della congregazione costituisce la comunità generale.

1. IL GOVERNO GENERALE

198. Il superiore generale coadiuvato dal suo consiglio governa tutta la congregazione, esercitando la sua funzione a norma del diritto comune e particolare.

198.1. I membri del governo generale devono risiedere nella casa generalizia, la quale nella sua vita ordinaria si regge come una comunità locale, salvo le peculiarità che le sono proprie, per il servizio che le è affidato a beneficio di tutta la congregazione. Essa è retta dallo stesso superiore generale con il suo consiglio, coadiuvato da un coordinatore-animatore che non potrà essere un consigliere generale.

Trasferire la casa generalizia compete al supe-

riore generale, con il consenso del suo consiglio, informandone la santa Sede.

a) Il superiore generale

199. Il superiore generale è eletto dal capitolo generale – a norma dell'articolo 222 – per un mandato di sei anni. Egli dev'essere religioso sacerdote di almeno trentacinque anni compiuti e professore di voti perpetui da almeno dieci anni.

200. Il superiore generale, in qualità di padre e pastore, unisce nella carità tutti i membri della congregazione. Egli esercita la giurisdizione su tutte le circoscrizioni. Considererà il suo ufficio come un servizio al bene di tutti, sarà attento alle loro necessità e sollecito nel coordinare ogni attività nel contesto della congregazione e della Chiesa universale, nella fedeltà alla Sede apostolica e nello spirito del Fondatore. Faciliterà il dialogo con tutti i membri, i quali devono poter ricorrere a lui facilmente e con fiducia.

201. Al superiore generale, quale responsabile della Società San Paolo, voluta dal Fondatore come «altrice» di tutta la Famiglia paolina, compete la responsabilità dei rapporti con le altre congregazioni e istituti paolini. Egli promuoverà fra di essi l'unità nello spirito del Fondatore, nel ri-

cf AD 35

spetto e nella valorizzazione del carisma di ognuno.

201.1. In armonia con le superiori generali delle quattro congregazioni femminili paoline, egli assicurerà alle loro comunità l'assistenza religiosa, morale e apostolica, secondo le concrete possibilità e a norma delle convenzioni particolari reciprocamente concordate.

cf UPS III, 185

b) I consiglieri generali

202. I consiglieri sono i collaboratori immediati del superiore generale nel governo della congregazione e ne condividono le responsabilità. In numero di sei, essi sono eletti dal capitolo generale con la maggioranza assoluta di voti e durano in carica da un capitolo all'altro.

cf 222.4

203. Al momento dell'elezione i consiglieri devono aver compiuto i trent'anni di età ed essere professi perpetui da almeno cinque anni. Non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

203.1. Rimuovere dalla carica un consigliere, accettare le dimissioni o sostituirlo, qualora avesse cessato dall'ufficio, spetta al superiore generale, con il consenso del suo consiglio.

203.2. In seno al consiglio generale ognuno dei consiglieri abbia compiti specifici riguardanti la

vita religiosa, i settori di formazione, dell'apostolato e dell'informazione. Ogni consigliere acquisti perciò una conoscenza adeguata dei problemi, valendosi eventualmente dell'apporto di periti, per poter contribuire con maggior competenza ed efficacia alle deliberazioni del consiglio.

203.3. I consiglieri e gli ufficiali generali non siano né superiori locali né direttori di opere apostoliche.

204. Il vicario generale è eletto dal capitolo generale tra i consiglieri sacerdoti a maggioranza assoluta di voti; egli sostituisce il superiore generale assente o impedito. In tali casi il vicario generale decide soltanto le cose di ordinaria amministrazione o che non si possono differire.

205. Se il superiore generale si trovasse nell'impossibilità permanente di governare, il vicario generale ne assume le funzioni fino al prossimo capitolo generale, che deve subito essere da lui convocato, e celebrato entro sei mesi.

cf 214

206. Nei casi determinati dal diritto comune e particolare, il superiore generale ha bisogno del voto consultivo o di quello deliberativo del suo consiglio.

206.1. Nelle riunioni del consiglio, ogni consigliere esprima il suo parere sulle questioni proposte e, se si richiede il consenso, la questio-

ne sia posta e decisa a maggioranza assoluta, a norma degli articoli 162 e 162.1.

206.2. Oltre ai casi già espressi nei rispettivi articoli, il superiore generale, con il voto deliberativo del suo consiglio,

1. approva lo statuto di una regione, o altri regolamenti di sua competenza per un settore apostolico o per gli studi;
2. concede l'esclusione di un religioso, l'assenza o il passaggio ad altro istituto, a norma del diritto comune;
3. decide se è il caso di ricorrere alla santa Sede per la dispensa di taluni impedimenti canonici;
4. riserva a sé un fondo particolare di danaro da usare in necessità speciali;
5. approva i finanziamenti a province o regioni;
6. concede la licenza di fare spese straordinarie o alienazioni; contrarre debiti; assumere obbligazioni; stipulare contratti nei limiti stabiliti dal diritto comune;
7. decide di trasferire beni da una provincia all'altra;
8. approva l'amministrazione e l'uso di donazioni e di legati, in conformità al diritto comune;
9. dispensa i capitolari dall'obbligo di partecipare al capitolo generale;
10. autorizza riunioni specializzate a livello generale o plurinazionale;
11. decide di nominare un delegato o una commissione per promuovere, dirigere o

coordinare opere a beneficio di tutta la congregazione o di varie province;

12. decide il riassetto di case o regioni, nelle quali l'organico locale sia insufficiente;
13. dà la spiegazione dichiarativa delle costituzioni;
14. dirime le controversie sull'interpretazione di decisioni capitolari.

206.3. Il superiore generale non si limiti a convocare i consiglieri nei casi in cui il loro voto è richiesto per la validità degli atti, ma si avvalga normalmente della loro collaborazione e li tenga costantemente informati.

206.4. Prima di trasferire un religioso da una circoscrizione all'altra, il superiore generale consulti i rispettivi superiori maggiori e l'interessato.

2. GLI UFFICIALI GENERALI

207. Gli ufficiali generali, cioè il procuratore, il segretario e l'economista, coadiuvano il governo generale nelle rispettive mansioni.

207.1. Essi sono nominati dal superiore generale, con il consenso del suo consiglio, nel momento e con le modalità che crederà opportune. Gli ufficiali generali restano in carica per tutto il mandato del superiore generale e sono membri di diritto del successivo capitolo generale.

207.2. Il procuratore generale è l'incaricato per gli affari della congregazione e dei suoi membri presso la Sede apostolica. Egli informa il superiore generale di tutti gli atti della santa Sede che possono riguardare la congregazione. Ogni anno è tenuto a presentare al superiore generale la relazione delle cose trattate con la santa Sede.

207.3. Il segretario generale ha il compito di

- preparare i lavori del consiglio, con la documentazione necessaria;
- redigere gli atti delle riunioni, che sottoscriverà assieme al superiore generale;
- notificare le decisioni prese e verificarne l'esecuzione.

Egli è inoltre responsabile dell'archivio della congregazione e il coordinatore dei segretariati.

207.4. L'economista generale

- esegue le decisioni del governo generale nell'ambito dell'economia: trasferimenti di beni fra circoscrizioni, richieste di contributi al fondo comune, ecc.;
- gestisce il fondo paolino;
- si aggiorna puntualmente sulla situazione economica delle singole circoscrizioni, in modo da poterne riferire tempestivamente al governo generale.

L'economista generale inoltre

- terrà l'inventario dei beni della congregazione;
- redigerà il resoconto annuale generale, che sarà approvato dal superiore generale con il consenso del suo consiglio;
- raccoglierà i dati economici per la relazione da presentare al capitolo generale.

207.5. Il superiore generale, con il consenso dei suoi consiglieri, stabilisce il contributo che le singole province, regioni o case devono versare all'erario generale per le necessità comuni della congregazione.

3. VISITA ALLE COMUNITÀ

«Gioire di rivedere persone che sono fratelli, che sono legate dai voti e dall'impegno di santificarsi, per incoraggiarsi vicendevolmente e camminare sempre più decisamente nella strada buona intrapresa per mezzo della professione. Portare letizia!».

(SdC, 305)

208. La visita alle comunità ha lo scopo di favorire il contatto personale tra i membri del governo generale e i fratelli residenti nelle varie case; di promuovere la vita religiosa e le attività apostoliche secondo lo spirito del Fondatore e in rispondenza alle reali necessità dei luoghi.

Ogni visita avrà un carattere preminentemente pastorale e dovrà considerarsi come un momento forte, utile e necessario al rinnovamento della circoscrizione o della casa visitata. Tutti i membri perciò partecipino alla sua preparazione e al suo svolgimento.

Dal canto suo, il governo generale considererà la visita come uno dei migliori mezzi di cui dispone per esercitare l'autentico servizio dell'autorità e per dare un apporto effettivo alle comunità nella linea dell'animazione.

209. Il superiore generale è tenuto a visitare, direttamente o per mezzo di uno o più delegati da lui nominati con il consenso del suo consiglio, le singole comunità della congregazione almeno una volta durante il proprio mandato.

209.1. Si cercherà di far coincidere la visita con il periodo preparatorio al cambiamento del governo circoscrizionale. Il superiore generale può anche indire altri tipi di visite, tanto di propria iniziativa che a richiesta di una casa o di una circoscrizione.

209.2. Le visite vanno preparate, da parte del governo generale, con lo studio delle informazioni riguardanti la circoscrizione o la casa da visitare e con l'esame della loro situazione.

I visitatori si accordino con il superiore circoscrizionale circa la data e le modalità della visita. Al momento di iniziarla nelle singole case, presentino al superiore locale il documento autentico di delega. Per acquisire una conoscenza adeguata della situazione, i visitatori hanno il diritto e il dovere di essere informati su tutto ciò che riguarda le persone e le opere della comunità visitata.

209.3. Nello svolgimento della visita, si dia sufficiente spazio al colloquio personale con i singoli fratelli; si promuovano anche contatti a livello di gruppo (consigli, comunità, ecc.), nei quali si cercherà di far emergere i vari problemi e situazioni, favorendo la partecipazione e la collaborazione di tutti i fratelli e aiutandoli a fare la dovuta verifica, a correggere ciò che

occorra e a rilanciare i valori fondamentali della vita religiosa paolina.

209.4. Terminata la visita, allo scopo di favorire e potenziare il clima di rinnovamento suscitato, il governo generale prenderà atto del nuovo quadro della situazione, sulla base della relazione fatta dai visitatori; vaglierà le linee programmatiche tracciate e le ratificherà, con un documento che verrà indirizzato a tutti i membri della casa o circoscrizione visitata. A distanza di un anno circa, se necessario, sarà compiuta una verifica in base alle suddette linee programmatiche rilasciate.

4. IL CAPITOLO GENERALE

210. Il capitolo generale, che è l'espressione più ampia e significativa dell'unione e della solidarietà di tutti i membri, è l'organo supremo di governo e ha la potestà di giurisdizione su tutta la congregazione. Nell'esercizio della sua funzione deve favorire lo sviluppo e la coesione dell'istituto ed essere garanzia di fedeltà allo spirito del Fondatore.

211. Poiché la vita religiosa appartiene inseparabilmente alla vita della Chiesa e alla sua santità, il capitolo generale va visto come un

avvenimento ecclesiale, un evento salvifico, una pagina di speranza, una particolare celebrazione pasquale: il momento in cui la congregazione deve vivere più intensamente la sua sintonia e corresponsabilità con tutta la Chiesa.

212. Il capitolo generale ordinario si celebra ogni sei anni, al termine del mandato del superiore generale. Quello straordinario si celebra quando il superiore generale venisse a mancare prima del termine del suo ufficio, e qualora casi gravi e urgenti riguardanti il bene di tutta la congregazione ne richiedessero la convocazione, previa autorizzazione della santa Sede.

a) Preparazione e convocazione del capitolo generale

213. Spetta al superiore generale, con il consenso dei suoi consiglieri, convocare il capitolo, sei mesi prima della celebrazione, stabilendone data e luogo.

213.1. Tale convocazione si farà con l'invio di lettere a tutte le province e regioni, come pure alle case direttamente dipendenti dal governo generale: saranno indicati, oltre alla data e al luogo della celebrazione, l'elenco dei partecipanti di diritto, le norme per l'elezione dei delegati e le preghiere prescritte per il buon esito del capitolo.

213.2. Almeno un anno prima della convocazione del capitolo ordinario, il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, nominerà una commissione antepreparatoria con il fine di consultare tutti i membri, mediante opportuna inchiesta, circa le questioni relative alla vita e alle opere della congregazione, e d'impostare una adeguata metodologia. Convocato il capitolo, si stabiliranno delle commissioni preparatorie, che dovranno redigere gli schemi da sottoporre all'esame e alla deliberazione dei capitolari.

214. In caso di assenza del superiore generale – per causa di morte, rinuncia o deposizione –, la convocazione sarà fatta dal vicario generale con il consenso degli altri consiglieri. In questo caso il capitolo sia celebrato non oltre sei mesi dalla cessazione dell'ufficio del superiore generale.

b) Membri del capitolo generale

215. Sono membri del capitolo generale:

- il superiore generale;
- i consiglieri generali;
- gli ufficiali generali;
- i superiori provinciali e regionali;
- i delegati delle province e delle regioni; cf 196.5; 182.3
- i delegati delle case direttamente dipendenti dal governo generale. cf 215.3

Il numero dei delegati (membri eletti) dev'essere superiore a quello dei partecipanti per ufficio.

215.1. È membro del capitolo anche l'ex superiore generale del mandato immediatamente precedente.

215.2. È pure membro del capitolo generale uno dei delegati o assistenti paolini per gli «istituti aggregati», a giudizio del superiore generale, con il consenso del suo consiglio.

215.3. Le case direttamente dipendenti dal governo generale, che si trovino in nazioni dove sia stabilita una provincia o regione, per l'elezione dei delegati al capitolo formeranno un solo gruppo, nel quale avranno voce attiva tutti i professi e voce attiva e passiva i professi perpetui. Le modalità dell'elezione sono quelle stabilite nell'articolo 195.5.

215.4. Per favorire una più ampia rappresentatività, le case esistenti in nazioni dove non sia stabilita una provincia o regione – dipendenti quindi direttamente dal governo generale – invieranno ciascuna un delegato al capitolo. La elezione avverrà secondo le modalità dell'art. 195.5.

c) Svolgimento del capitolo generale

216. Il capitolo si svolgerà secondo le norme stabilite dal diritto comune e particolare.

217. Il superiore generale, come presidente

del capitolo, o in sua assenza il vicario generale, con l'assistenza dei consiglieri, procede alla verifica dei documenti da cui consta il diritto dei delegati a intervenire all'assemblea.

217.1. Il capitolo può invitare altre persone in qualità di esperti, per lo studio dei problemi di maggiore importanza, senza però il diritto al voto.

217.2. Prima delle votazioni, si eleggano tra i capitolari, con un solo scrutinio, due scrutatori. In questa votazione fungono da scrutatori i due capitolari più giovani di età. Ciò fatto, si elegge a maggioranza assoluta di voti il segretario generale del capitolo, che sarà il capo esecutivo e amministrativo del medesimo, aiutato nella sua opera da una commissione centrale designata dallo stesso capitolo.

217.3. Il capitolo stabilisce quindi la propria procedura di lavoro, l'agenda delle questioni da trattare e il tempo delle elezioni.

218. Il capitolo tratta gli affari più importanti della congregazione in ordine alla programmazione della vita spirituale, dell'apostolato, della formazione e dell'economia, e le sue decisioni dovranno orientare l'azione del governo fino al capitolo seguente. Il capitolo può anche emanare nuovi regolamenti particolari e ritoccare il direttorio generale, in conformità alle costituzioni e al diritto comune.

218.1. Sebbene tutti i capitolari possano presentare le loro proposte, il capitolo generale non è tenuto ad esaminare tutte le questioni presentate, ma soltanto quelle che esso avrà giudicato utili ed opportune.

218.2. Ugualmente, il capitolo non è obbligato a dare il voto decisivo su tutte le questioni da definirsi, ma potrà rimetterne lo studio ad una commissione speciale, eletta dal capitolo stesso o nominata, per delega, dal governo generale.

219. Per l'approvazione di un testo di carattere legislativo o la modifica di articoli del direttorio, si richiedono i due terzi dei suffragi. La stessa maggioranza è richiesta per inoltrare alla santa Sede domanda di modifiche alle costituzioni. Per altre deliberazioni capitolari, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, se non sia stato stabilito il contrario. Per la validità delle votazioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri.

220. Il presidente del capitolo presenterà una relazione completa sullo stato della congregazione in ordine alle persone, alla vita religiosa e alle opere della stessa, precedentemente approvata e sottoscritta dai membri del consiglio generale.

d) Elezione del governo generale

221. In tutte le elezioni, da effettuarsi a scrutinio segreto, si tengano presenti le necessità reali della congregazione, le gravi responsabilità di governo da affidare ai candidati, e ognuno proceda secondo coscienza, cercando solo il bene della congregazione.

221.1. Si eviti ogni forma di propaganda diretta o indiretta. Tuttavia, un dialogo discreto sulla situazione della congregazione e sulle qualità di coloro che ne assumeranno la guida è da considerarsi legittimo.

222. Per l'elezione del superiore generale, fino all'ottava votazione inclusa, si richiede la maggioranza dei due terzi dei voti; dopo basterà la maggioranza assoluta.

222.1. Finché la maggioranza richiesta non sarà raggiunta, le votazioni si ripeteranno nella misura di quattro al giorno, con convenienti intervalli.

222.2. Prima di iniziare l'elezione del superiore generale, celebrata l'eucaristia e invocato lo Spirito Santo col canto del «Veni Creator», l'assemblea procede nel modo seguente:

1. il segretario fa l'appello nominale dei singoli capitolari, a cui essi rispondono: «presente»;
2. il presidente e gli scrutatori giurano di adempiere fedelmente al loro ufficio e di conservare il segreto su quanto venissero a conoscere nel corso delle elezioni;

3. i capitolari promettono di eleggere colui che avranno stimato idoneo, con la seguente formula: *«Davanti a Cristo Signore, che mi dovrà giudicare, attesto di eleggere colui che, secondo coscienza, giudico si debba eleggere»*;
4. gli scrutatori procureranno che i voti siano espressi da ciascun elettore segretamente e separatamente. Raccolti i voti, davanti al presidente, verifichino se il numero dei voti corrisponde al numero degli elettori (altrimenti la votazione è nulla); esaminino i voti stessi e proclamino il risultato;
5. quando un candidato abbia riportato i voti sufficienti, il presidente del capitolo, dopo averne ottenuto l'assenso, proclamerà l'eletto con queste parole: *«Il capitolo generale, regolarmente adunato, dopo aver raccolto il suffragio di tutti secondo il numero stabilito, ha eletto il rev.mo N. N. Perciò dichiaro lo stesso N. N. debitamente e canonicamente eletto superiore generale della Società San Paolo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen»*;
6. nel caso che lo stesso presidente del capitolo venga eletto superiore generale, la proclamazione viene fatta dal segretario del capitolo;
7. il superiore generale eletto e proclamato emetterà la professione di fede davanti a tutto il capitolo e ne assume la presidenza. Da allora, tutti i membri della Società San Paolo devono ritenerlo come loro legittimo superiore;

8. la sessione termina con un rito di ringraziamento al Signore.

222.3. Se fosse eletto superiore generale un membro assente dal capitolo, questi venga subito convocato e, fino al suo arrivo, il capitolo rimane sospeso.

222.4. Presieduto dal nuovo superiore generale, il capitolo, in successive sessioni secondo l'iter stabilito, procede all'elezione dei consiglieri e del vicario generale (che viene eletto tra i consiglieri sacerdoti) a maggioranza assoluta di voti. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza, si ripeteranno gli scrutini, al ritmo stabilito nell'iter, fino ad elezione avvenuta. Se fosse eletto consigliere qualcuno assente dal capitolo, lo si convochi senza indugio, ma nel frattempo non si sospendono le sessioni.

222.5. Gli atti delle elezioni e delle deliberazioni devono essere firmati dal segretario del capitolo e dal presidente; e tutto venga conservato nell'archivio della congregazione.

222.6. Il superiore generale curerà che gli atti e le decisioni del capitolo da rendere pubblici siano promulgati tempestivamente.

5. ASSEMBLEA INTERCAPITOLARE

223. Dopo tre anni dalla conclusione del capitolo, il governo generale convocherà i superiori provinciali, i superiori regionali e,

nella misura che stimi conveniente, esperti dei vari settori della formazione e dell'apostolato, per una verifica dei piani programmati dal capitolo generale e per trattare con essi i problemi più urgenti della congregazione.

5. AMMINISTRAZIONE DEI BENI MATERIALI

224. Il nostro apostolato implica l'impiego di grandi mezzi e quindi una complessa e ramificata attività amministrativa. Le iniziative apostoliche e lo stesso spirito della congregazione sono condizionati dai beni materiali, senza i quali molte opere non potrebbero realizzarsi.

Lo spirito religioso si svigorisce, fino a perire, se si abusa dei beni materiali; ma è messo in pericolo anche dall'eccessiva ristrettezza dei mezzi.

225. La congregazione, come pure ognuna delle circoscrizioni e delle singole case, a norma del diritto comune, ha la capacità giuridica di acquistare, possedere, alienare e amministrare beni materiali. Si avrà cura di evitare ogni specie di lusso e di accumulazione dei beni.

226. Tutti i paolini sono tenuti alla comune legge del lavoro e vivono del loro apostolato, cf 36

che dovrà costituire la fonte principale dell'economia della congregazione.

227. Coloro che amministrano i beni materiali della comunità devono sempre avere presente la natura e la finalità dei medesimi.

228. Per alienare beni della congregazione e per contrarre debiti di una certa entità, si chiedano le necessarie autorizzazioni, secondo quanto stabilito dal diritto comune e particolare.

229. Ai superiori, con i loro consiglieri, è pure affidata la responsabilità economica della congregazione, a tutti i livelli. Essi pertanto ne costituiscono il consiglio di amministrazione e agiscono per mezzo degli economi.

229.1. Benché ogni casa e ogni circoscrizione abbiano il diritto di possedere beni materiali, questi siano tuttavia intesi come destinati al servizio dell'intera congregazione. Pertanto gli organi di governo, a livello generale e circoscrizionale, possono all'occorrenza trasferirli rispettivamente da circoscrizione a circoscrizione e da casa a casa.

229.2. Gli economi sono gli amministratori dei beni della comunità alle dipendenze del rispettivo governo.

229.3. Nell'amministrazione, da gestire nel rispetto delle vigenti leggi locali, si adotti un sistema di contabilità chiaro e preciso, che

faciliti il compito di mantenere aggiornati i registri e semplifichi la revisione dei medesimi.

229.4. In ogni gestione, a qualunque livello, si avrà cura di distinguere l'azione decisionale da quella esecutiva, facendo sì che colui che decide non sia l'esecutore e viceversa. Si adotteranno inoltre le misure di garanzia in uso presso qualsiasi corretta amministrazione, per esempio la doppia firma su assegni, cambiali, ecc.

229.5. Gli economi devono mantenersi al corrente delle leggi, tanto civili come ecclesiastiche, vigenti nel settore, valendosi se necessario di esperti.

CONCLUSIONE

Risposta di apostoli: la fedeltà

230. La nostra sicurezza riposa sulla fedeltà di Dio:

- 1Cor 1,9 – «Fedele è Dio, che ci ha chiamati alla comunione del suo Figlio».
- Rm 11,29 – «I suoi doni e la sua vocazione sono irrevocabili».
- Fil 1,6 – «Colui che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù».

cf LG 47 Dio, che è fedele, chiede a noi fedeltà. Egli ci ha fatto «amministratori di una multiforme grazia di Dio»; e «ciò che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele».

La prospettiva globale della nostra vita è dunque quella di san Paolo, cui ci ispiriamo:

«combattere una buona battaglia,
portare a termine la nostra corsa,
essere fedeli».

cf 2Tm 4,7

Per questo abbiamo una garanzia nella continua preghiera promessa dall'Apostolo e nella prospettiva finale dell'incontro glorificante con Cristo:

«Preghiamo di continuo per voi affinché il nostro Dio vi renda degni della sua vocazione; anzi voglia, con la sua potenza, portare a compimento tutti i vostri buoni desideri e l'operosità della vostra fede: sicché il nome del Signore nostro Gesù Cristo venga glorificato in voi e voi siate glorificati in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo».

2Ts 1,11-12

INDICE ANALITICO

*(I numeri rimandano ai corrispondenti articoli.
Quando un argomento ha una trattazione globale,
i nn. vengono messi in neretto e uniti col trattino)*

Abito religioso: 123.1, 124

Agenda:

- dei capitoli: 194, 217.3, 218.1
- dei consigli: 180.5

Aggiornamento: 2.1, 37, **156-156.3** (formazione continua)

Alberione Giacomo (v. anche Fondatore): 2.1, 5

Amicizia: 15, 30

Ammalati: 20, 21, 136

Amministrazione:

- capacità giuridica: 225
- (consigli di –): 229
- dei beni materiali: **224-229.5**
- ed economi: 180.7, 193, 193.3, 193.4, 207, 207.4, 229.2
- ordinaria; vicario gen.; visita alle comunità: 191.2, 204
- personale; vietata: 35.1, 35.2
- sia oculata; corretta; responsabile: 38.3, 180.8, 229.4

Ammissione -i:

- agli ordini sacri (promozione): 153, 154, 154.1
- alla professione perpetua: 144, 145.2, 146
- alla professione temporanea (e rinnovo): 118, 119, 120, 121, 132.1
- al noviziato: 102, 109, 110, 110.1

Amore (v. anche Carità):

- a Dio (e a Cristo): 26, 27, 35, 40
- apostolico (al prossimo, ai fratelli): 8, 11, 16, 25, 27
- di Dio (e di Cristo) a noi: 1, 143

Animatore (animazione):

- compito dei superiori: 98.3, 165, 180.4, 186
- degli strumenti neutri: 74.2
- di gruppo: 19.3, 127.1

Anno -i:

- di noviziato: 112
- di postulato: 101.1
- di profess. temp. (durata): 123, 131, 132, 145, 145.1
- (ogni -, programmazione apostolica): 72.5, 80.1
- (ogni -, relazione provinciale): 192.4

Anziani (cura degli -): 19.4, 20**Apostolato** (v. anche Comunicazione s.): **66-86.4**

- (assegnazione dei compiti di -): 84
- atteggiamento apostolico e sue implicazioni: 67
- atto salvifico: 69, 79
- (carattere divulgativo dell'-): 72.4, 83, 83.1, 83.2
- (compiti direttivi nell'-): 82.2, 170.2, 180.9
- consigli direttivi dei settori apostolici: 82.2

- (contenuti dell'-): **72-72.4**
- (coordinazione nell'-): 81, 82, 82.1
- dà fisionomia alla congregazione: 66
- e comunione con gli uomini: 31, 58
- ed etica professionale: 75
- ed obbedienza: 44, 44.1, 85
- e gli strumenti neutri: 68, 68.1, 74.2
- e promozione umana: 72, 72.1
- e relazioni personali: 31, 32, 32.1
- e riparazione: 62
- (esigenze dell'- e formazione): 97, 97.1, 98.6, 103, 128, 129, 130.3, 156.1
- e superiori; organi di governo: 80.2, 82, 82.1, 178.1, 180.9, 186, 192.1/3, 218
- fine della congregazione: 2
- guide apostoliche: 74.3
- idoneità dei membri all'attività apostolica: 79.1, 79.2, 84.1, **97-97.2**, 103, 128, 130.3
- implica l'impiego di grandi mezzi: 224
- (inserimento progressivo nell'-): 79.2, 97, 128
- iscritto nella pastorale della Chiesa: 71
- missione affidata dalla Chiesa: 70
- (momenti dell'-): 78, 78.2
- (personale esterno nell'-): 78.1, 78.3
- presenza apostolica con i m.c.s.: 68
- programmazione, necessità, priorità: **80-81**
- realizzato in comunità: 4, 6, 15, 17, 77, 79.3
- (relazioni di - con le FSP, Pastorelle e Istituti aggregati): **86.1-86.3**
- scambio di idee, collegialità: 85.1
- (scelte e criteri del nostro -): 69

Apostoline (Suore): 3, 88.4**Archivio**: 120, 123.3, 151, 207.3, 222.5**Aspiranti** (v. anche Giovani): 93.1, 95.1, 95.2

Assemblea intercapitolare: 223**Assenza:**

- dalla casa: 113, 173.1, 179.1
- dalla congregazione: 152, 206.2/2

Autore -i: 79.4, 79.5**Autorità:**

- (compiti dell'–): **165-169**
- delegata: 40.1, 167, 180.9
- doveri verso i superiori: 41, 42, 169
- religiosa; norme generali: **157-158.3**
- (servizio dell'–): 157, 208

Avvicendamento (delle persone): 76.1, 84, 170.2, 178.1, 192.1/2**Battesimo:** 23, 110.2, 154.2**Beatitudini** (spirito delle –): 24**Bene -i** (v. anche Amministrazione dei – materiali):

- (abuso dei – materiali): 35.1, 35.2, 224
- (accumulazione di –): 38.3, 225
- degli uomini (delle persone): 2.1, 25, 72.4, 178.1
- della congregazione: 96.1; (convenienza): 96.1, 221
- (destinazione dei –): 182.4, 183.1
- (distacco dai – terreni): 33, 35.1, 38.1, 104
- (i novizi non possono rinunciare ai loro –): 116
- (inventario dei –): 207.4
- invisibili, spirituali: 24, 58
- (per alienare – della congregazione): 228
- (scambio di –): 38.2, 193.3, 207.4, 229.1

Benefici (comuni; solidarietà): 4, 18, 114, 122**Biblioteca:** 83.2, 95.4**Bilancio -i:**

- della provincia: 192.4, 193.4
- di ogni casa: 180.3/2, 192.1/5
- generale: 207.4
- nei settori apostolici: 80.1

Capitolo -i:

- (elezioni nel – generale): **221-222.4**
- (elezioni nel – provinciale): 196.2, 196.5
- generale: 171, **210-222.6**
- (membri del – generale): **215-215.4**
- (membri del – provinciale): 196
- (nei – e nei superiori risiede l'autorità religiosa): 158
- (preparazione del – generale): **213-214**
- provinciale: **194-196.6**
- (sessioni del – provinciale): 195.1

Carisma: 3, 5, 45, 67**Carità:** 2, 6, 16, 43, 65, 69**Casa -e:**

- di apostolato prevalentemente: 173.2/2
- di formazione prevalentemente: 95, 95.4, 98.3, 173.2/1
- di noviziato: 106, 108, 108.1
- (erezione/soppressione di –): 18, 173, 174
- generalizia: 198.1
- provinciale: 188.1, 191.1
- (riassetto di –): 206.2/12
- (scambio di beni tra – e –): 38.2, 193.3

Castità (v. anche Celibato): 2, **26-32.2****Celebrazione -i:**

- dei capitoli: 195, 212
- della giornata della c.s.: 83.2

- della liturgia delle ore: 56, 56.1
- delle feste paoline: 12.1
- domenicale: 10.1, 53.2
- eucaristica: 53, 53.1

Celibato: 27, 31

Centro -i:

- di distribuzione: 83.1
- di specializzazione: 96.1
- di spiritualità: 13.1
- intercongregazionali: 127.2

Chierici: 110 (nota), 120

- (passaggio dei – a discepoli): 133.1
- promozione agli ordini: **153-155**
- stato dopo la dimissione: 140, 151.1
- (studi dei –): 129, 130.1

Chiesa -e: 16, 23, 24, 27, 31, 32.2, 45, 49, 53, 64, 68, 70, 72, 72.3, 200, 211

- (inserzione nelle – locali): 42, 71, 82.1, 88.1

Cinema: 68, 74.1, 79.4, 83.1

Circolari (lettere): 194, 213.1

Collaborazione:

- all'interno della FP: **85-86.4**, 88.3
- con esterni: 78.1, 78.3, 95.2
- con la Chiesa locale: 42, 186
- dei membri: 15, 19.1, 44.1, 85, 209.3
- dei vari consiglieri: 180, 180.4, 182, 202, 206.3
- intersettoriale: 82.1
- tra i formatori: 95.3, **98-98.7**

Colloquio (v. anche Dialogo, Incontro): 57, 209.3

Commissione -i:

- di studio, nei capitoli: 196.1bis (già 196.1), 217.2
- preparatorie del cap. gen.: 213.2
- speciale postcapitolare: 218.2

Compartecipazione (partecipazione): 17.1, 18.1, 19.1, 43, 65.1, 91.1, 209.3

Competenza -e:

- degli organi di governo: **158-158.3**, 170
- nel proprio ufficio: 79.1, 84, 88.2, 95.3, 107.1, 164, 203.2, 221.1

Compito -i:

- dei direttori di apostolato: 82.2, 180.9
- dei maestri e dei giovani: 98.4, 98.6, 98.7
- del consigliere spirituale e confessore: 98.5
- della comunità nella formazione: 88, 98, 98.1
- dell'autorità; dei superiori in genere: **165-169**
- dell'economista generale: 207.4
- del governo ai vari livelli nell'apostolato: 72.5, 77, 80.2, 82, 82.1, 178.1, 186, 200, 218
- del maestro dei novizi: 107, 108
- del nostro apostolato: 72.1, 74.3
- del procuratore generale: 207.2
- del segretario generale: 207.3
- del superiore generale: 106, 106.1, 135, 142, 145.1, 146, 148, 154, 155, 182, **199-201.1**, 206.2, 207.1, 209, 209.1, 213, 213.2, 217, 220
- del sup. locale: 98.3, **178-178.2**
- del sup. provinciale: 100, 109, 112.1, 119, 123.2, 126, 133, 133.1, 136, 150, 154, 154.2, 155, **184-188.2**, 193.1, 194, 196, 196.5
- del vicario gen.: 204, 205, 217
- del visitatore: **209.2-209.4**
- di tutti i paolini; spiritualità: 13, 156.1

Comune -i:

- apostolato: 19, 77
- (bene -): 35, 35.2, 164.1
- (diritto -): 73, 110, 121, 126, 136, 138, 145, 148, 151, 151.2, 152, 154.1, 158, 171, 192, 206, 216, 225
- (legge - del lavoro): 36, 226
- (partecipare in -): 18.1, 19.1, 43, 44, 44.1
- (preghiera - e individuale): 50, 54.1, 55.1, 56.1, 57, 57.1
- (spirito, origine - della FP): 3
- (vita -): 2, 6, 108.1
- (vocazione -): 15

Comunicazione s. (v. anche Apostolato, Strumenti): 17, 31, 74, 83, 97.1, 224

- (apostolato della -): 2, 2.1, 68, 78
- a servizio delle vocazioni: 88
- coordinazione settoriale: 81
- etica professionale: 75
- programmazione e priorità: 79, 80, 80.1

Comunione:

- con Dio e con gli uomini: 9, 58, 92
- con tutta la Chiesa: 64
- dei santi: 58
- di vita: 1, 2, 16

Comunità: 17, 18, 25, 30, 35, 38.3, 63.1, 150, 170.1, 178.1, 180.5

- a diversi livelli: 14, 170
- caratterizzata dalla vita apostolica: 66
- (c'è un superiore a capo di ogni -): 14, 158.1, 158.2, 170, 175, 182, 184, 198
- (complementarietà tra le -): 170.1
- consacrata: 16, 24

- (consiglieri eletti dalla -): 180
- da costruire costantemente: 15, 16, 17.1, 18
- deve essere formativa: 91.2, 98, 98.1, 108.1, (e apostolica): 4, 173.2
- di vita: 4, **14-21**
- e preghiera: 4, 50, 50.1, 53.2, 55, 56.1, 59
- generale: **197ss**
- locale: **173ss**
- promuovano le vocazioni: 88, 98
- provinciale: **183ss**
- regionale: **181ss**
- (visita alle -): **208ss**

Comunitario -ia:

- (apostolato -): 15, 19, 77
- (dialogo -): 43.1
- (organizzazione - dell'apostolato): 44.1
- (preghiera -): 50, 53, 57.1
- (riunioni -; importanza): 18.1, 18.2

Conferenze episcopali: 124

- Congregazione** (v. anche SSP): 1, 2, 7, 65.1, 71, 87, 110, 220, 221
- (aspetti caratteristici della -): 2.1, 52, 66, 88.3
- (governo della -): **157-223**, 225

Consacrazione (religiosa): 23, 24, 32.1**Consigliere -i:**

- aiutano i superiori: 14, 175, 180, 182, 189, 202
- generali (compiti, elezione): **202-206.3**, 222.4
- (in alcune case non ci sono i -): 180.6
- locali (elezione, compiti): **180-180.5**
- provinciali (compiti, elezione): **189-192.1**, 192.3, 196, 196.2

- (sostituzione di un –): 162, 180.1, 190.1, 203.1
- spirituale: 98.5

Consiglio -i:

- allargato: 192.3
- di amministrazione: 229
- di formazione: 98.2
- direttivo o di gestione: 82.2
- generale (convocazione): **206-206.3**
- locale (convocazione): **180.2-180.5**
- pieno: 162, 190.1, 192.4
- provinciale (convocazione): **192-192.3**
- (votazioni in seno al –): 162.1, 206.1

Consigli evangelici: 22, 27, 103, 143

Consultazione -i:

- ai rispettivi consigli (v. Consiglio, Consigliere): 168
- e nomina dei superiori: 176, 182, 185
- e sostituzione di un cons. provinciale: 190.1
- siano chiare e libere: 164, 164.1

Contatto (v. anche Dialogo):

- con Dio e con i fratelli: 50, 60, 93, 208
- dei giovani con la realtà: 89

Contemplazione: 55, 58, 61

Contenuti (dell'apostolato): **72-72.5**, 79

Contributo -i:

- delle case e settori al fondo provinciale: 192.1/6
- per le necessità comuni della congregazione: 38.2, 207.5

Controllo (v. anche Revisione): 72.5, 73, 74.1, 79.2, 82, 158.1

Cooperatori: 3, 86.4, 196.1

Coordinazione:

- dell'apostolato: **77-84.1**
- delle persone e delle opere: 81
- (la – spetta ai vari governi): 82, 82.1, 192.1/4

Corresponsabilità (sussidiarietà): 5, 18.1, 43, 79.4, 90.1, 91.1, 98, 167.1, 178, 178.2, 211

Costituzioni (v. anche Diritto particolare): **45-46**, 105, 123, 123.1

- (l'interpretazione autentica delle – compete alla santa Sede): 45
- norma della nostra vita: 2, 45, 123
- segnalano le competenze dei superiori: 40, 159, 170, 172, 175
- si leggano in pubblico: 178.2
- (spiegazione dichiarativa delle –): 206.2/13

Cresima: 23, 110.2

Cristo (v. Gesù Cristo)

Decisione -i:

- a livello di governo (delibere): 43, 158.2, 162.1, 168, 178.1, 180.5, 192, 192.1/3, 206.2, 207.5, 218, 218.2, 222.5, 222.6
- a livello personale (opzioni): 1, 91, 102, 120, 123

Defunti (v. anche Suffragi): 64, 65.1, 114

Delegato -i:

- al cap. provinciale: **195.3-195.5**
- del sup. maggiore: 180, 187
- membri del cap. generale: 195/2, **215-215.4**
- per la rinnovazione dei voti: 133
- per rilasciare le lettere dimissorie: 155
- regionale (v. Superiore regionale): 182, 182.3
- (terminato il periodo stabilito, il superiore continua nell'ufficio, come –): 160.2

Delegazione regionale (v. Regione): 10.1, **181-182.4**

Destinatari (dell'apostolato): **69ss**, 75

Dialogo (incontro con Dio): 50, 54, 57, 93

- dei giovani con i formatori: 19.3, 95.3, 98.7
- del superiore con i membri: 43.1, 167.1, 200, 209.3
- fraterno, comunitario: 38.3, 43

Diffusione: 72.3, 83.1, 86.3

- del messaggio evangelico: 2.1, 83
- uno dei momenti dell'apostolato: 78, 78.1

Dimissione:

- di un consigliere: 180, 191, 203.1
- di un professo perpetuo: **147-152**
- di un professo temporaneo: **134-142**
- di un superiore: 161, 188

Dimissorie (lettere): 155

Dio (v. anche Padre): 8, 9, 24, 25, 26, 31, 33, 38.3, 39, 40, 41, 44, 50, 72, 93, 98, 98.5, 104, 120, 123, 166

- (chiamata di -): 102
- (fedeltà di -, nostra sicurezza): 230
- (obbedire a -): 40.1, 41
- (risposta a -): 1, 10, 39
- (volontà di -): 39, 43, 44

Direttore -i:

- convocati dall'assemblea intercapitolare: 223
- di opere apostoliche (autonomia): 167, 180.9
- (il - generale dell'apostolato è membro del capitolo provinciale): 196
- (nomina dei -): 77
- (rotazione dei -): 84, 170.2, 178.1
- (scadenza dei -): 170.2

Direttorio (v. anche Regolamento, Statuto): 40, 46, 65, 178.2, 218, 219

- e le competenze dei superiori: 159, 170, 172

Diritto -i:

- comune (v. Comune)
- facoltà: 4, 79.5, 114, 137, 139.1, 149, 159, 161
- particolare: 40.1, 184, 192, 198, 216

Discepolo -i: 4, 16, 120, 130.2, 133.1

- (presenza coesenziale; spazio tipico del -): 5

Disciplina (religiosa): 18.2, 19.1, 108

Dispensa:

- dai voti perpetui: 147
- dai voti temporanei: 135; (notificata sempre al segr. gen.): 141.1
- dal postulato: 101
- da alcuni anni di profess. temp.: 145.1, 145.2
- da alcuni artt. delle cost.-dirett.: 46
- da alcuni impedimenti: 206.2/3
- dall'assistere al cap. generale: 206.2/9
- da certi studi prima del noviziato: 96

Documenti:

- di delega nelle visite: 209.2
- per le varie ammissioni: 110.2, 111.1, 120, 123.3, 151
- per le varie elezioni e capitoli: 195.4, 196.5, 207.3, 209.2, 217
- pontifici: 49.1

Domenica: 10.1, 53.2

Donazione (dedicazione, consegna) a Dio: 1, 24, 32.2, 36, 39, 123

- (legati e -): 206.2/8

Dovere -i: 4, 19.2, 24, 42, 43, 227

Economo -i: 229-229.5

- generale: 207, 207.4
- locale: 180.3/1, 180.7
- provinciale: 193, 193.3, 193.4

Edizioni: 72.1, 74.1, 79.4

Elezione -i:

- degli scrutatori nel cap. generale: 217.2
- dei consiglieri generali: 202, 222.4
- dei consiglieri locali: 180
- dei cons. provinciali: 190, 195/1, 196.2
- dei delegati ai capitoli: **195.3-195.5**, 196.5
- del segretario del cap. gen.: 217.2
- del superiore generale: 199, **222-222.3**
- del vicario generale: 204, 222.4

Esclusione: 152, 206.2/2

Esercizi spirituali: 60, 60.1, 111, 120, 154.1

Eucaristia: 7, 19, 24, 30, 52.1, 53, 53.1, 222.2

Evangelizzazione (v. anche Predicazione, Apostolato): 2, 72.1, 72.2, 74, 79

Famiglia:

- (ambiente di -): 19.1, 30, 98.1, 108.1, 173.1
- paolina: 3, 13.1, 58.1 (PDDM), 88.3, 88.4 (Apostoline), 86, 86.1 (FSP), 86.2 (Pastorelle), 86.3 (Istituti aggregati), 86.4 (Cooperatori), 201, 201.1

Fasi (momenti) dell'apostolato: **78-79**, 128

Fedeltà:

- alle leggi canoniche: 73
- allo spirito del Fondatore: 186, 200, 210
- risposta di apostoli: 230
- (voto di - al Papa): 2, **47-49.1**

Festa -e: 12.1, 19.1

Figlie di San Paolo: 3, 86.1

Fine (scopo): 77

- (compito) della formazione: 89, 100, 103, 125
- della SSP: 1, 2, 15, 45

Fondatore:

- (carisma del -): 45
- (dinamismo del -): 67
- e i cooperatori: 86.4
- (eredità del -): 54, 62, 83.2
- (fedeltà allo spirito del -): 186, 200, 210
- Giacomo Alberione: 2.1, 5
- (l'esempio del -): 8, 9, 67
- (pensiero ed opere del -): 105
- preghiere della FP: 57.1

Formazione: c. III (nn. **87-156**)

- (case di - prevalentemente): 173.2
- (compito e caratteristiche della -): 89, 90
- continua: **156-156.3**, 178.2
- degli utenti della c.s.: 74
- dei discepoli: 130.2
- di una retta opinione nella Chiesa: 72.3
- e afflusso di nuovi candidati: 87
- intellettuale ed apostolica: 79.1, **94-97.2**
- (regolamento della -): 99.2
- (responsabili della -): **98-98.7**
- spirituale e religiosa: **92-93.1**, 128

- (tappe della –): **99-99.3** (v. Postulato, Noviziato, Juniorato)
- umana: **91-91.2**

Fratello -i:

- anziani: 19.3, 20
- (collaborazione con i –): 85, 167.1, 178
- (onorare e amare i –): 17.1, 25, 35, 38
- (unità dei –): 6, 16, 21, 37, 65

Gesù Cristo: 7, 8, 9, 10, 10.1, 37, 40, 53, 54, 156

- (amore di –): 35, 143
- Divino Maestro, via-verità-vita: 10, 10.1, 12.1
- (formare – in noi): 90, 156
- povero (lavoro): 34, 36
- (seguire –): 1, 16, 72, 123
- (vivere in –): 28, 41

Giovani (vocazioni):

- abbiano gli studi richiesti: 96
- accoglierli e dare loro esempio di vita: 88, 91.2, 95.3
- dare loro educazione religiosa e assistenza spirituale: 92, 93.1, 98.2
- guidarli verso la maturazione: 91, 91.1, 98.5, 101.4, 102
- (importanza vitale della preghiera per i –): 93, 93.1
- partecipino alla propria formazione: 98.7
- presentare loro delle motivazioni profonde: 90.1, 127.1
- siano introdotti progressivamente nell'apostolato paolino: 97, 97.1
- (si favoriscano le vocazioni di –): 99.3

Giurisdizione: 171, 200, 210**Governo** (v. anche Autorità): 170

- generale: **198-207.5**
- locale: **175-179**
- (organi di – e apostolato): 79.2, 80.2, 82.1, 82.2, 167, 180.9
- provinciale: **184-193**
- verifichi i contenuti dell'apostolato: 72.5

Guida -e: 47, 74.3, 89, 91, 92, 166**Impedimenti:**

- (dispensa dagli –): 110.1, 206.2/3
- per entrare nel noviziato: 110 (nota)
- per la professione: 121 (nota)

Impegno -i:

- apostolico: 36, 67, 180.9, 226
- dei beni materiali (alienazione): 192.1/7, 224, 228
- della perfetta continenza: 27
- della totalità dell'essere: 8, 10, 24, 50, 143
- di preghiera: 51
- di prendere posizione su questioni dibattute: 72.3
- di rinnovamento continuo: 17.1, 18, 156
- di riparazione: 62
- di scoprire ed interpretare i segni dei tempi: 67
- di sottomissione ai superiori: 40, 79.2, 85, 169, 175, 180.9
- ecclesiale: 60
- (il noviziato esclude altri –): 105
- personale (di povertà, rinuncia e dipendenza): 34, 35, 35.1
- vocazionale: 87, 88, 88.4

Incompatibilità (di certe cariche): 188.1, 191 (in parte), 193.2, 203.3

Informazione: 18.1, 72.3, 85.1, 198.1, 203.2, 209.2

– sia favorita dai superiori: 49.1, 167.1, 180.5, 192.3, 222.6

Inserimento (nell'apostolato): 77, 79.2, 97, 103, 128

Istituto -i (v. anche SSP, Congregazione):

– paolini: 3, 85, **86-86.3**, 88.3, 201, 201.1, 215.2 (v. anche FP)

Juniorato: 99, 125

– regime e programmazione: **126-130**
– scopo: 125

Lavoro: 35.2, 91.2, 101.3, 141

– apostolico: 36, 77, 226
– di gruppo: 18.2, 98.1, 98.5, 98.6

Libertà: 1, 72.3, 102

– delle persone: 115, 121 (nota), 125, 164
– (educazione alla –): 91.1
– e voti religiosi: 31, 35, 40

Libreria: 83.1

Liturgia: 52.1, 53.2, 55, 57, 59, 61, 72

– (catechesi sulla –): 92.1
– delle ore: 56, 56.1

Maestro -i:

– degli juniores: 127, 127.1
– dei novizi: 107, 107.1, 108

– dei postulanti: 100, 101.2
– di gruppo: 98.2, 98.4, 98.6
– di scuola e di apostolato: 98.2, 98.6
– (divino –, via-verità-vita): 7, 9, 10, 10.1, 12.1, 51, 57, 90

Magistero (della Chiesa): 49, 72, 72.3

Maria: 31, 34, 51, 64

– Regina degli Apostoli: 7, 11
– (speciale devozione verso –): 7, 11.1, 30

Matrimonio: 32.2

Maturità: 28, 93.1

– progressiva dei membri: 32.2, 89, 101.2, 166
– umana dei giovani: 91, 125

Meditazione: 52, 55, 55.1

Membro -i (della SSP; v. anche Fratello, Paolino, Religioso):

– attivi e responsabili: 44
– del cap. generale: **215-215.2**
– del cap. provinciale: **195.3-196**
– discepoli: 4, 5
– e apostolato: 68.1, 77, 79, 79.1, 79.2, 79.3, 79.5, 82.2, 85
– e corresponsabilità: 44, 49.1, 85, 88, 169, 180.6, 182.2, 196.6
– e dialogo: 19.3, 43, 43.1, 116, 200
– e lavoro di gruppo: 18.2, 19.3, 79.2
– e preghiera: 19, 53.1, 55.1, 56.1, 65.1, 88
– e servizio dell'autorità: 157, 165, 178.2, 180.4
– (i novizi sono –): 114
– malato: 21

- (nessun – ha diritto alle cariche di governo): 159
- (obbedienza dei – ai superiori): 169, 175
- partecipano alle consultazioni: 164.1, 176, 182, 185, 190.1
- partecipano alle elezioni: 180, 190, 195.3, 195.4, 195.5, 196.5
- sacerdoti: 4, 5
- (siano stimolati a studi di specializzazione e ricerca): 72.2
- (suffragi per i – defunti): 65, 65.1
- (tutti i – usufruiscano della formazione continua e del riciclaggio): 156.2, 156.3
- (unione dei –): 1, 4, 5, 19, 22, 170.1, 173, 173.1, 210

Messa (v. anche Eucaristia): 65.1

Messaggio (della salvezza; v. anche Evangelizzazione): 12, 35

Mezzi della c.s. (v. anche Strumenti, Apostolato): 2.1, 35.2, 37, 68, 83

- più celeri ed efficaci: 2.1, 37

Missione (della SSP): 2.1, 11, 70

- (nostra – specifica): 35, 94

Mistero: 9, 28, 95.1

- eucaristico: 19

Modello -i (esempio): 11, 34, 51, 57, 67

Mortificazione (dei sensi): 30

Norma -e: 2, 4, 19.1, 89, 213.1

Noviziato: 103-117.1

- ammissione: **109-111.1**
- (casa del –): 106, 108, 113, 123.2
- regime ed erezione: **106-108.2**
- scopo e caratteristiche: **103-105, 112-117**

Novizio -i:

- (formazione dei –): **104-105**
- (maestro dei –): **107-108**, 108.2, 119.1
- prima professione: 114.1, **118-124**
- (regime dei –): 108.1, 114, 116, 117

Obbedienza:

- e apostolato: 44.1, 85
- e superiori: 40, 40.1, 41, 42, 43, 45, 169, 180.9
- e volontà di Dio: 29, 40, 43
- non è servilismo né abdicazione: 41
- (voto di –): 2, **39-46**, 123

Officiali generali: 207-207.4, 215

Opinione -i: 18.1, 72.3, 74.3

Orario: 19.1

Orazione (v. anche Preghiera): 53, 103

Ordini sacri: 4, 105, **153-155**

- e dimissione: 140, 151.1

Organi (di governo):

- a tutti i livelli: 158.1, 158.3, **170-172**
- e coordinazione: 82, 82.1, 82.2
- e programmazione: 80.2
- e revisione (verifica): 72.5, 79.2

Ospitalità: 19.1

Padre (Dio): 9, 21, 25, 28, 40, 41, 53, 57, 61, 92, 222.2

- Paolino -i** (v. anche Membro, Fratello): 5, 8, 18
- e apostolato: 75
 - e comunità: 18
 - e formazione: 97.2, 153, 156.1
 - e preghiera: 50.1, 52, 54, 60
 - e voti religiosi: 22, 27, 32.1, 35.1, 35.2, 42, 48
 - (si formino – esperti, dottrinalmente sicuri): 97.2
- Paolo** (san): 7, 9, 12, 12.1, 31, 34, 36, 37, 67, 230
- Papa:**
- (fedeltà al –; voto): 2, 22, 40.1, **47-49.1**
- Parola** (di Dio; v. anche Scrittura sacra): 7, 30, 53
- (al servizio della –): 37, 83, 92.1
 - (ascolto della –): 19, 52, 52.1
 - (meditazione della –): 30
- Parrocchia -ie:** 53.2, 146.1, 154.2
- (cura d'anime nelle –): 76, 76.1, 192.2
- Pastorale:**
- delle vocazioni: **87-88.4**
 - (impegno nella –): 42, 67
 - (inserimento nella – della Chiesa): 47, 71, 82.1, 186
 - (vigilanza –): 12, 69, 186
- Pastorelle** (Suore): 3, 86.2
- Pastori** (vescovi): 42, 140, 192.2
- Penitenza -e:** 63.1
- Periodici** (pubblic.): 79.4
- Permesso -i** (per fare spese straordinarie): 192.1/5, 206.2/6

- Persona -e** (v. anche Membro, Paolino, Fratello, Religioso): 17, 89, 163
- (avvicendamento delle –): 76.1, 84, 170.2, 178.1
 - e comunità: 17, 19.1, 58, 78.1, 84.1
 - e voti religiosi: 26, 28, 35, 36, 39, 40, 45
 - relazioni personali: 32, 32.1, 165, 200
 - (sia favorita la specializzazione e riqualificazione delle –): 84.1
 - (sviluppo formativo della –): 89
- Pie Discepole DM:** 3, 58.1
- Pietà** (v. anche Preghiera): 33, 54
- Popolo** (di Dio): 53.2
- Postulato:** 99
- scopo e regime: **100-102**
- Povero -i:**
- (doveri verso i –): 38, 38.3, 63.1, 69
 - (sensibilità verso i –): 34, 38.3
- Povertà:** 91.2
- (voto di –): 2, **33-38.3**
- Predicazione** (v. anche Evangelizzazione): 5, 11.1, 30, 43, 57.1, 58, 88
- Preghiera -e:** 11.1, 30, 43, 57.1, 58, 88, 104
- (clima di –): 19.1, 58.1
 - di san Paolo per noi: 230
 - ed eucaristia: 53, 53.1
 - e parola di Dio: 51, 52, 52.1
 - (importanza, necessità della –): **50-51**, 93, 93.1
 - mensile e annuale: **59-60.1**
 - quotidiana: **53-58.1**
 - riparatrice: **61-63.1**
 - (vita di –): **50-65.1**

Preparazione:

- agli ordini sacri: 154.1
- alla professione perpetua: **146.2-146.3**
- del capitolo generale: **213-213.2**
- delle persone: 79.1, 79.2, 84, 84.1, 88.2, 95, 96.1, 97.1, 100

Previdenza (sociale): 19.4, 78.3

Procuratore generale: 207, 207.2

Professione:

- (anticipare la –): 112.1, 133
- (condizioni per la – perpetua): **145-146**
- (consegna di simboli nella prima –): 123.1
- del novizio in pericolo di morte: 114.1
- di fede: 222.2/7
- (documenti e relazioni per la –): 119.1, 123.3, 132.1, 146.1, 180.3/3
- (formula della –): 123
- (obbligazioni annesse alla –): 120, 122, 143
- (per la validità della –): 121
- perpetua: **143-146.3**
- pubblica dei consigli evangelici: 22, 27, 40
- (superiore competente per ricevere la –): 119, 133, 146
- temporanea; (e rinnovo della –): **118-124, 131-133.1**

Professo:

- dimissione di un – perpetuo: **147-152**
- e ordini sacri: 153
- uscita o dimissione di un – temporaneo: **134-142**

Professori (maestri di scuola): 95, 95.2, 95.3, 98.2, 98.6, 127, 127.2

Programmazione:

- apostolica: **80-81**
- (approvazione della –): 80.2, 192.1/5
- circoscrizionale e studi: 130
- degli studi (nello juniorato): **126-130.3**
- nel capitolo generale: 218
- nel capitolo provinciale: 196.2

Promotori della c.s.: 74.3

Promozione:

- culturale: 72.1, 72.3, 178.2
- del dialogo: 167.1
- della convivenza: 165
- dell'apostolato: 83, 166, 178.1, 186, 208
- della vita religiosa: 208
- dell'unità nella congregazione e nella FP: 200, 201
- umana: 72, 72.1

Provincia -e:

- (erezione/soppressione di una –): **183-183.1**
- e vocazionario e juniorato: 126.1, 127.2
- finanziamenti a –: 206.2/5
- organizzati la prima domenica del mese: 10.1

Radio: 68, 68.1, 79.4

Recettori (v. anche Destinatari): 74.1, 74.3

Redazione: 79.1

Regina degli Apostoli (v. anche Maria): 7, 11

Regione -i (già Delegazione regionale): **181-182.4**

- finanziamenti a –: 206.2/5
- organizzati la prima domenica del mese: 10.1
- riassetto di –: 206.2/12

Regno (di Dio): 27, 104

Regolamento (ordinamento) -i: 99.2, 100, 126, 206.2/1

Relazione -i:

- dei visitatori: 209.4
- dell'economista generale: 207.2
- del procuratore generale: 207.2
- del sup. generale al capitolo: 220
- del sup. provinciale al gov. generale e ai capitoli: 192.4, 196.1bis (già 196.1), 196.3, 196.4
- sui candidati alla professione e ordini: 119.1, 132.1, 180.3/3

Religioso -i (v. anche Membro, Fratello, Paolino):

- assume l'atteggiamento obbediente di Cristo: 40
- collabori al bene della comunità: 18.1
- conoscano la dignità del matrimonio e comprendano la verginità consacrata: 32.2
- curi l'eredità del Fondatore: 54, 83.2
- e rinnovo della professione: 131, 144
- escluso dalla professione può appellarsi: 137, 139.1, 149
- giovani (juniores): 125, 126
- (impegni assunti dal – con la professione): 138, 150, 151
- (luoghi e tempi riservati ai – nelle case): 18
- passaggio da chierico a discepolo e viceversa: 133.1
- può essere dimesso: 138, 150, 151
- può essere riammesso: 142
- (stato in cui si trova il – dimesso): 140, 151.1
- (vi siano – specialisti in spiritualità paolina): 13.1

Responsabile -i (v. anche Superiore): 43.1, 79.2, 79.4, 82.2, 156.3, 158.1, 175, 184, 201

- della formazione: 90.1, **98-98.7**

Responsabilità: 44, 44.1, 85, 169, 180, 189, 221, 229

- della comunità nella formazione: 88, 98, 98.1
- economica: 180.8, 227, 229

Revisione (v. anche Controllo): 79.2, 79.3

- di vita della comunità: 18.2, 38, 59, 60

Revisori (dei libri): 192.1/1

Riconciliazione (sacramento della –): 63

Rimozione (dalle cariche): 107, 161, 188, 191, 214

Rinuncia: 24, 32, 35, 38.1, 166, 214

Riparazione: 58, **61-63.1**

Ritiro (spirituale): **59-59.1**

Riunione -i:

- comunitarie: 18.1, 18.2, 59.1
- dei capitolari provinciali: 196.1bis (già 196.1)
- del consiglio, e votazioni: 162.1, 206.1
- del consiglio generale: 206.2, 206.3
- del consiglio locale: 180.2, 180.4, 180.5
- del consiglio provinciale: 192, 192.2
- specializzate a livello generale o plurinazionale: 206.2/10

Sacerdote -i: 2.1, 4, 5, 192.2

- e superiori: 175, 182, 185, 199, 204

Scadenze (delle cariche):

- dei compiti direttivi di apostolato: 170.2
- dei superiori e consiglieri: **160-160.2**, 177, 180, 182, 182.1, 185, 190, 199, **202-203**

Scrittura sacra (v. anche Parola di Dio): 52, 53, 72

Sede (santa): 2.1, 45, 49.1, 139.1, 147, 150, 151.2, 200, 207.2, 212

Segno -i: 1, 24

- dei tempi: 2.1, 67

Segretario:

- del cap. generale: 217.2, 222.2/1, 222.2/6, 222.5
- generale: 207, 207.3; (notificare sempre al – le uscite, dispense e dimissioni di prof. temp.): 141.1
- locale: 180.5
- provinciale: 193, 193.2, 196, 196.5

Segreto -i (di ufficio): 163, 222.2/2**Servizio** (atteggiamento di –): 20, 22, 41, 66, 67, 157, 159, 180.4, 200**Sociale:**

- (cautele nell'aspetto –): 78.3
- (ripercussione – dell'apostolato): 68

Società San Paolo (v. anche Congregazione, Istituto): 1, 2, 2.1, 3, 14, 22, 86, 88.1, 120, 123, 123.1, 222.2/5, 222.2/7

- e FP: 3, 58.1, 85, **86-86.4**, 88.4, 201, 201.1

Specializzazione: 84.1, 96.1**Spirito:**

- costruttivo (dialogo, disponibilità): 18.1, 98.7
- del Fondatore (pensiero, fedeltà): 105, 186, 200, 210
- di discernimento: 43
- di povertà: 38.3
- di sacrificio: 91.2
- paolino (v. anche Spiritualità): 8
- pastorale: 76.1
- religioso (mancanza di –): 139
- Santo: 1, 24, 25, 44, 53, 61, 123, 222.2

Spiritualità:

- (centri di –): 13.1
- paolina: **7-13.1**

Statuto (v. anche Regolamento, Direttorio): 181, 182.2**Strumenti della c.s.** (v. anche Mezzi, Apostolato): 2, 2.1, 35.2, 48, 75, 97.1

- (evangelizzazione con gli –): 68, 68.1, 74
- neutri: 68, 68.1, 74.2
- (predicazione con gli –): 37, 68

Struttura -e: 14, 66, 157, 170

- (distinguere tra – di comunità e di opera apostolica): 167, 180.9

Studio -i:

- dei discepoli: 130.2, 133.1
- della programmazione apostolica: 80
- di alcuni problemi: 38.2, 53.1, 63.1, 218.2
- in preparazione alla professione perpetua: 146.3
- nello juniorato: 127.2, **128-130.3**
- nel noviziato: 104, 105
- (ordinamento e regime degli –): **94-97.2**
- richiesti prima del noviziato: 96
- riguardanti la c.s.: 97.1, 130.1
- siano fatti possibilmente in casa: 95
- siano orientati all'apostolato: 94

Suffragi: **64-65.1**, 114**Superiore -i** (*in genere*): **159-162**

- (c'è sempre un – a capo di ogni comunità): 14, 173.1
- (compiti del –): **165-168**
- (continua nell'ufficio, come delegato, terminato il periodo stabilito): 160.2
- (deferenza ed obbedienza dovuta ai –): 40, 41, 41.1, 169

- e la salute dei membri: 19.2, 21
 - elezione o nomina; durata, consegne: **159-160.2**
 - e l'idoneità dei candidati agli ordini: 153
 - e povertà (non basta dipendere dai –): 35.1, 38.3
 - facciano conoscere le disposizioni della santa Sede: 49.1
 - favoriscano l'informazione: 18.1, 167.1
 - in essi risiede l'autorità: 158, 172
 - limiti di età minima (variabile): 175, 182, 185, 199, 203; e massima: 160.1
 - (meditazione guidata dal –): 55.1
 - necessità dei consigli per certi casi: 162, 162.1
 - promuovano la spiritualità paolina: 13.1
 - responsabili dell'economia della congregazione: 229
 - rimozione dall'ufficio: 161
 - scadenza dopo il secondo mandato consecutivo: 160, 203
- Superiore generale** (v. anche Superiore maggiore):
- accetta la dimissione del provinciale, o lo rimuove: 188
 - ammette agli ordini sacri: 154
 - ammette alla professione perpetua: 146
 - ammette certe volte al noviziato: 110.1
 - approva i finanziamenti a province o regioni: 206.2/5
 - autorizza il gruppo di novizi a trascorrere periodi in altra casa: 106
 - autorizza la convocazione di un capitolo provinciale straordinario: 195.2
 - autorizza la nomina di superiori membri di altre circoscr.: 176.1
 - autorizza riunioni specializzate a livello generale o plurinazionale: 206.2/10
 - con il consiglio generale governa tutta la congregazione: 171, 198

- consulti i superiori maggiori per trasferire un membro: 206.4
- convoca e presiede il cap. generale: 213, 213.1, 217, **222.4-222.6**
- convoca il consiglio generale: **206-206.3**
- decide il riassetto di case o regioni: 206.2/12
- dimette il professo perpetuo: 148
- dimette il professo temporaneo: 138
- dispensa dai voti temporanei: 135
- dispensa da alcune leggi disciplinari: 46
- dispensa da alcuni anni di professione temporanea: 145.1
- dispensa dal limite di età per un superiore: 160.1
- (elezione del – e compiti): **199-200, 222-222.3**
- erige (e sopprime) case, regioni, province: 174, **181-182.4, 183-183.1**
- erige il noviziato: **106-106.1**
- (i consiglieri collaboratori del –): 202
- lo aiutano gli ufficiali generali da lui nominati: 207
- lo sostituisce il vicario gen.: **204-205**, 214, 217
- nomina alcune commissioni: 206.2/11, 213.2, 218.2
- nomina alcuni superiori locali: 176
- nomina gli ufficiali generali: 207.1
- nomina i superiori regionali e i provinciali: 182, 185
- permette di rinunciare ai beni patrimoniali: 38.1
- prescrive la prova per gli «ex» riammessi: 142
- presenta la relazione sullo stato della congregazione: 220
- può permettere di cambiare il testamento: 117.1
- può ricorrere a lui il religioso escluso dal rinnovo dei voti: 137
- rilascia le lettere dimissorie: 155
- rimuove un superiore dall'ufficio, 161, 177, 203.1
- riserva a sé un fondo particolare: 206.2/4

- risiede nella casa generalizia: 198.1
- scambia i beni tra circoscrizioni: 38.2, 206.2/7
- sostituisce all'occorrenza un consigliere generale: 203.1
- visita alle singole comunità: 209

Superiore locale:

- convoca il consiglio locale: 180.2, 180.5
- dimette il professo perpetuo in certi casi: 150
- dimora nella propria casa: 179, 179.1
- è delegato per il rinnovo della professione: 133
- e i direttori di apostolato: 180.9
- è il responsabile della comunità: 175
- e la professione di un novizio malato: 114.1
- e l'elezione dei delegati al cap. provinciale: 195.4, 195.5
- (i consiglieri, collaboratori del -): 180
- nella casa di formazione: 98.3, 98.4
- nelle case con meno di cinque membri: 180.6
- (nomina e compiti del -): 176, **177-178.2**

Superiore maggiore:

- ammette ai ministeri: 154
- ammette alla professione temporanea: 119, 123.2, 133
- ammette al noviziato: 101.4, 109
- anticipa la professione o la ritarda: 112.1, 114.1, 119
- approva il regolamento dell'aspirantato: 99.2
- approva l'ordinamento dello juniorato: **126-127**
- attua una forma di previdenza: 19.4
- autorizza l'impegno negli strumenti neutri: 68.1
- coordina le diverse attività tra le varie case: 192.1/4
- dà un aiutante al maestro dei novizi: 108.2
- dimette il novizio: 115
- dimette il professo perpetuo in certi casi: 150, 151

- è consultato per la rimozione di un superiore locale: 177
- esclude dalla rinnovazione dei voti o dalla profess. perpetua: 136
- istituisce il postulato: 100, 100.1
- nomina (e rimuove) il maestro dei novizi: 107
- nomina i direttori dell'apostolato: 77
- nomina i direttori di ogni settore apostolico: 77
- nomina i maestri dei giovani: 100
- nomina i maestri degli juniores: 127
- nomina i promotori vocazionali: 88.2
- permette di rinunciare ai beni patrimoniali: 38.1
- permette il passaggio chierico-discepolo e viceversa: 133.1
- permette lo studio in centri intercongregazionali, in scuole superiori o in università: 95.2, 96.1
- presenta al sup. generale le nuove case da erigere: 174
- può dispensare da alcuni studi: 96
- può dispensare dal postulato: 101
- riceve la relazione e la petizione prima della professione: 119.1, 120
- scambia i beni materiali tra le case: 38.2, 193.3
- stabilisce il periodo di preparazione immediata alla professione perpetua: 146.3

Superiore provinciale (v. anche Superiore maggiore):

- convoca e presiede il cap. provinciale: 194, 196
- convoca il consiglio provinciale: 192, 192.3
- designa il luogo e il tempo del capitolo provinciale: 192.1/9
- e l'elezione dei delegati al cap. generale: 196.5
- e l'elezione dei delegati al cap. provinciale: 195.3, 195.5
- è il responsabile della provincia: 184
- (i consiglieri, collaboratori del -): 189
- (nomina e compiti del -): **184-188.2**

- nomina il segretario e l'economista provinciali: 193.1
- nomina il vicario provinciale: 191.2
- nomina i superiori locali: 176
- presenta all'ordinario i sacerdoti destinati ad una parrocchia: 192.2
- redige una relazione sulla provincia ogni anno e alla fine del mandato: 188.2, 192.4
- risiede nella casa provinciale: 191.1
- stabilisce la sede provinciale: 192.1/8

Superiore regionale (v. anche Superiore maggiore): 182, 182.3

Televisione: 68, 68.1, 79.4

Tempo -i:

- del noviziato: **112-113**
- del silenzio, di preghiera: 19.1, 50.1
- di prova fuori casa: 101.2, 106
- forti dell'anno liturgico: 59, 63.1
- libero: 19.1, 83.1
- riservati ai religiosi: 18
- (segni dei -): 2.1, 67

Testamento:

- (nuovo -): 34, 123.1 (v. anche Scrittura sacra)
- prima della professione: 117

Testimonianza: 1, 16, 27, 32, 38, 38.3, 49, 88

Umiltà: 6, 30, 104

Unità: 6, 16, 19

Universalismo (apertura, slancio): 8, 9, 12, 26, 31, 37, 58, 67, 69, 80, 200, 210, 211

Uomo -ini:

- nuovi: 9, 10, 41, 44
- (per il bene degli -): 2.1, 31, 69, 95.1

Uscita (v. anche Dimissione):

- di un professore perpetuo: **147-152**
- di un professore temporaneo: **134-142**; (notificata sempre al segr. gen.): 141.1

Vacanze: 19.1, 35.2

Valore -i: 12, 24, 26, 32, 58, 91.2, 92, 98.1

- propri della comunità consacrata: 16, 17, 23, 26, 27, 58

Vangelo (v. anche Testamento nuovo, Scrittura sacra): 31, 67, 72.1, 83.2

Verginità consacrata (v. anche Castità, Celibato): 32.2

Verifica (confronto, esame):

- dei documenti presentati dai delegati: 217
- dei piani del cap. generale, nell'assemblea intercapitolare: 223
- della vita spirituale: 38.3, 54, 59, 60, 63
- delle linee emerse nella visita alle comunità: 209.4
- nell'apostolato: 72.5, 79.2, 80.1, 167.1

Vescovo -i (ordinario; pastori): 140, 174, 192.2

- (obbedienza ai -): 42

Viaggi: 35.2

Via-verità-vita (Cristo, Maestro): 7, 9, 11

Vicario generale: 204, 205, 214, 217, 222.4

Virtù (atteggiamenti): 17.1, 19.1, 19.3, 32.1, 91, 91.1, 104

Visita:

- alle comunità: 176, 187, **208-209.4**
- al SS. Sacramento: 54, 54.1

Visitatore -i: 108, 209.2

Vita:

- apostolica paolina: 2, **66-86.4**, 146.3
- comune: 2, 4, **14-21**, 108.1
- consacrata: **22-49.1**
- cristiana (preghiera): 51
- di preghiera: **50-65.1**
- (stile di -; povertà): 38
- teologale: 92, 104
- (testimonianza di -; lavoro): 24, 91.2

Vivere:

- in comunione con Dio: 92
- in Cristo: 8, 10, 41
- i valori della comunità consacrata: 16, 23, 27, 58, 94

Vocazionari (per adolescenti e per giovani): 99.1, 99.3

Vocazione -i (chiamata): 25, 50, 90.1, 100

- e formazione: 89, 94, 98.5
- (pastorale delle -): **87-88.4**, 99.3
- (risposta alla -): 1, 25, 68, 102

Voce attiva (nelle elezioni):

- i capitolari generali per eleggere gli scrutatori e il segretario del cap. generale: 217.2
- i capitolari gen. per eleggere i consiglieri e il vicario gen.: 222.4
- i capitolari generali per eleggere il sup. generale: 222
- i capitolari provinciali per eleggere i consiglieri prov.: 196.2
- i capitolari provinciali per eleggere i delegati al cap. gen.: 196.5
- i professi perpetui della regione per eleggere il delegato al capitolo generale: 182.3

- tutti i professi della casa per eleggere i consiglieri locali: 180
- tutti i professi delle case della provincia per eleggere i delegati al cap. provinciale: 195.3
- tutti i professi delle case direttamente dipendenti dal governo gen., per eleggere i delegati al cap. gen.: 215.3, 215.4

Voce passiva (nelle elezioni):

- i capitolari generali per l'elezione a scrutatori e segretario del cap. generale: 217.2
- i consiglieri generali sacerdoti per l'elezione a vicario generale: 204, 222.4
- i professi perpetui della provincia per l'elezione a consiglieri provinciali: 190
- i professi perpetui della provincia per l'elezione a delegati al cap. generale: 196.5
- i professi perpetui della regione per l'elezione a delegato al capitolo generale: 182.3
- i professi perpetui delle case della prov. per l'elezione a delegati al cap. provinciale: 195.3
- i professi perpetui delle case direttamente dipendenti dal governo gen., per l'elezione a delegati al cap. generale: 215.3, 215.4
- i professi perpetui per l'elezione a consiglieri generali: 203, 222.4
- i professi perpetui sacerdoti per l'elezione a sup. generale: 119, 222

Volontà:

- di Dio (Padre): 24, 39, 40.1, 43
- di servizio nell'apostolato: 67

Voto -i (v. anche Professione): 2, 4, 25, 123

- di castità: **26-32.2**
- di fedeltà al Papa: **47-49.1**
- di obbedienza: **39-46**
- di povertà: **33-38.3**

Voto -i (nelle votazioni):

- consultivo (nei consigli): 192 e 206 (i casi esplicitamente contemplati sono sei: artt. 88.2, 99.2, 100, 101.1, 108.2, 146.3)
- deliberativo (nei consigli): 192 e 206 (i casi esplicitamente contemplati sono una cinquantina: artt. 77, 106, 107, 109, 110.1, 119, 126, 126.1, 127, 133, 136, 146, 148, 150, 154, 176, 177, 180.3 – che ne include tre –, 182, 185, 191.2, 192.1 – ne include nove –, 193.1, 203.1, 206.2 – ne include quattordici –, 207.1, 207.5, 209, 215.2, 220)
- nelle elezioni: 195.4, 195.5, 196.2, 196.5, 202, 204, 217.2, 222, 222.4
- per dimettere un professore: 148
- per l'approvazione di testi legislativi e simili: 148

Zelo (urgenza apostolica): 5, 6, 62, 69

INDICE

PRESENTAZIONE	pag. 1
DECRETO	3
SIGLE	5
PREMESSA	7
I. LA NOSTRA IDENTITÀ NELLA CHIESA DI CRISTO	11
1. CONGREGAZIONE RELIGIOSA APOSTOLICA.....	13
2. SPIRITUALITÀ PAOLINA	17
3. COMUNITÀ DI VITA.....	21
4. VITA CONSACRATA	26
a) Voto di castità.....	28
b) Voto di povertà	31
c) Voto di obbedienza	35
d) Voto di fedeltà al Papa.....	39
5. VITA DI PREGHIERA.....	40
a) Preghiera quotidiana	41
b) Preghiera mensile e annuale.....	44
c) Preghiera riparatrice.....	45
d) Suffragi	46

II. LA VITA APOSTOLICA PAOLINA ...	49
1. CARISMA DELLA FONDAZIONE..	51
2. DESTINATARI E CONTENUTI DEL NOSTRO APOSTOLATO	54
3. COORDINAZIONE DELL' APOSTOLATO	59
4. COLLABORAZIONE NELL' APOSTOLATO	65
III. LA FORMAZIONE PAOLINA	69
1. PASTORALE DELLE VOCAZIONI.	71
2. FORMAZIONE INTEGRALE.....	73
a) Formazione umana.....	74
b) Formazione spirituale.....	74
c) Formazione intellettuale e apostolica	75
d) Responsabili della formazione	78
3. TAPPE DELLA FORMAZIONE.....	80
1. <i>Postulato</i>	81
2. <i>Noviziato</i>	82
a) Regime ed erezione del noviziato	83
b) Condizioni per l' ammissione	85
c) Durata e caratteristiche	87
d) Prima professione religiosa.....	88
3. <i>Juniorato</i>	91
a) Regime e programma dello juniorato.....	91
b) Rinnovo della professione	93
– Uscita o dimissione di un professo temporaneo.....	95
c) Professione perpetua.....	98
– Uscita o dimissione di un professo perpetuo	100
d) Promozione agli ordini sacri.....	101
4. FORMAZIONE CONTINUA.....	103

IV. GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE.....	105
– Autorità religiosa: norme generali.....	107
a) I superiori.....	108
b) Compiti dell' autorità.....	110
– Organi di governo a tutti i livelli	112
1. LA COMUNITÀ LOCALE.....	114
a) Il superiore locale.....	115
b) I consiglieri locali	117
c) I direttori di opere apostoliche	119
2. LA COMUNITÀ REGIONALE.....	120
3. LA COMUNITÀ PROVINCIALE....	122
1. <i>Il governo provinciale</i>	122
a) Il superiore provinciale	122
b) I consiglieri provinciali.....	124
2. <i>Il capitolo provinciale</i>	128
a) Membri del capitolo provinciale	130
b) Celebrazione del capitolo	131
c) Elezione dei delegati al cap. gen.	132
4. COMUNITÀ GENERALE.....	134
1. <i>Il governo generale</i>	134
a) Il superiore generale	135
b) I consiglieri generali	136
2. <i>Gli ufficiali generali</i>	139
3. <i>Visita alle comunità</i>	141
4. <i>Il capitolo generale</i>	143
a) Preparazione e convocazione del capitolo generale.....	144
b) Membri del capitolo generale ...	145
c) Svolgimento del capitolo generale	146
d) Elezione del governo generale...	149
5. <i>Assemblea intercapitolare</i>	151
5. AMMINISTRAZIONE DEI BENI MATERIALI.....	153

CONCLUSIONE:

Risposta di apostoli, la fedeltà..... 156

INDICE ANALITICO 159

